Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 15 maggio 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

Regione Sardegna

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 132 DEL 15 MAGGIO 1984:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 gennaio 1984 e situazione della Banca d'Italia al 31 dicembre 1983 e al 31 gennaio 1984.

(2512)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1983, n. **1208.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 32, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

merceologia dei prodotti alimentari.

Nell'art. 37, relativo al corso di laurea in scienze bancarie e assicurative, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

diritto delle imprese e delle società commerciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunpue spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 192

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **1209.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 84, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

neuropsicologia clinica;

semeiotica neurologica;

patologia speciale neurologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 171

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **1210.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo Statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 e 111, relativi alla facoltà di ingegneria sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 100. — La facoltà di ingegneria conferisce le lauree in: ingegneria chimica, ingegneria civile (sezioni edile, idraulica e trasporti), ingegneria elettronica, ingegneria meccanica.

Il corso di laurea in ingegneria è di cinque anni, i primi due dei quali costituiscono il biennio propedeutico. I titoli di ammissione al biennio propedeutico sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Sono insegnamenti fondamentali del biennio:

1° *Anno*:

1) analisi matematica I;
2) geometria;
3) fisica I;
4) chimica;
5) disegno (distinto per i corsi di laurea in ingegneria civile, ingegneria elettronica, ingegneria meccanica e chimica).

2° *Anno*:

6) analisi matematica II;
7) meccanica razionale;
8) fisica II.

Il corso di geometria II di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, è sostituito con:

9) chimica organica, per il corso di laurea in ingegneria chimica;

9) calcolo tensoriale e meccanica dei continui (obbligatorio su piano della facoltà), per il corso di laurea in ingegneria civile;

9) calcolo numerico e programmazione (obbligatorio su piano della facoltà), per il corso di laurea in ingegneria elettronica;

9) teoria e sistemi di programmazione (obbligatorio su piano della facoltà), per il corso di laurea in ingegneria meccanica.

Oltre agli insegnamenti predetti vengono impartiti al biennio i seguenti insegnamenti aggiuntivi:

10) tecnologia dei materiali e chimica applicata (obbligatorio su piano nazionale), per il corso di laurea in ingegneria civile;

10) chimica applicata (obbligatorio su piano nazionale), per il corso di laurea in ingegneria meccanica;

10) chimica fisica (obbligatorio su piano nazionale), per il corso di laurea in ingegneria chimica;

11) disegno II, per il corso di laurea in ingegneria civile;

11) chimica applicata (obbligatorio su piano nazionale), per il corso di laurea in ingegneria chimica.

Art. 101. — Gli studenti del primo anno di corso potranno ottenere l'iscrizione al secondo anno di corso qualora abbiano superato almeno due dei quattro esami: analisi matematica I, geometria, fisica I, chimica. Per essere ammessi al terzo anno di corso gli studenti dovranno avere superato tutti gli esami di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9). Tuttavia lo studente che sia in debito di un solo esame di cui ai numeri 6), 7), 8) e 9), potrà ugualmente essere iscritto al terzo anno, con l'obbligo di superare tale esame prima di sostenerne qualsiasi altro del triennio di applicazione.

Art. 102. — Gli insegnamenti del triennio di applicazione per il corso di laurea in ingegneria chimica sono i seguenti:

A) Insegnamenti obbligatori comuni su piano nazionale:

1) scienza delle costruzioni;
2) meccanica applicata alle macchine;
3) fisica tecnica;
4) elettrotecnica;
5) macchine;
6) principi di ingegneria chimica;
7) chimica industriale;
8) impianti chimici;
9) chimica fisica (da sostenere qualora non sia stato superato al biennio quale aggiuntivo);
10) chimica applicata (da sostenere qualora non sia stato superato al biennio quale aggiuntivo).

B) Insegnamenti obbligatori comuni su piano della facoltà:

1) teoria e sviluppo dei processi chimici;
2) chimica industriale II;
3) complementi di ingegneria chimica;

4) applicazioni di matematiche superiori;
5) tecniche di controllo degli impianti chimici;
6) costruzioni di apparecchiature chimiche.

C) Un gruppo di quattro materie a scelta dello studente tra quelle indicate, anno per anno, dalla facoltà, nel manifesto degli studi. Tali insegnamenti saranno tratti dall'elenco di cui agli articoli 103, 104, 105, 106.

Art. 103. — Gli insegnamenti del triennio di applicazione per il corso di laurea in ingegneria civile sono i seguenti:

A) Insegnamenti obbligatori comuni su piano nazionale:

1) scienza delle costruzioni;
2) meccanica applicata alle macchine e macchine;
3) fisica tecnica;
4) elettrotecnica;
5) idraulica;
6) tecnica delle costruzioni;
7) architettura tecnica;
8) topografia;
tecnologia dei materiali e chimica applicata (da sostenere al triennio qualora non sia stato superato al biennio quale aggiuntivo).

Per la sezione edile:

9) architettura e composizione architettonica.

Per la sezione idraulica:

9) costruzioni idrauliche.

Per la sezione trasporti:

9) costruzioni di strade, ferrovie e aeroporti.

B) Insegnamenti obbligatori comuni su piano della facoltà:

10) elementi di analisi numerica e programmazione;
11) complementi di scienza delle costruzioni;
12) geotecnica e fondazioni.

Per la sezione edile:

13) edilizia sociale.

Per la sezione idraulica:

13) impianti idraulici.

Per la sezione trasporti:

13) tecnica ed economia dei trasporti.

Per tutte le sezioni:

calcolo tensoriale e meccanica dei continui (da sostenere al biennio al posto di geometria II).

C) Un gruppo di sei materie scelto dallo studente, tra quelle indicate anno per anno, dalla facoltà, nel manifesto degli studi. Tali insegnamenti saranno tratti dall'elenco di cui agli articoli 102, 104, 105, 106 e 103 per quelle materie obbligatorie per le altre sezioni dello stesso corso di laurea.

Art. 104. — Gli insegnamenti del triennio di applicazione per il corso di laurea in ingegneria elettronica sono i seguenti:

A) Insegnamenti obbligatori comuni su piano nazionale:

1) elettrotecnica;
2) scienza delle costruzioni;
3) meccanica delle macchine e macchine;
4) elettronica applicata;
5) campi elettromagnetici e circuiti;
6) comunicazioni elettriche;
7) misure elettriche;
8) controlli automatici;
9) radiotecnica;
10) fisica tecnica.

B) Insegnamenti obbligatori comuni su piano della facoltà:

11) applicazioni di matematica per l'elettronica;
12) elettronica generale;
13) misure elettroniche;
calcolo numerico e programmazione (da sostenere al biennio al posto di geometria II).

C) Un gruppo di sei materie scelto dallo studente, tra quelle indicate anno per anno, dalla facoltà, nel manifesto degli studi. Tali insegnamenti saranno tratti dall'elenco di cui agli articoli 102, 103, 105 e 106.

Art. 105. — Gli insegnamenti del triennio di applicazione per il corso di laurea in ingegneria meccanica sono i seguenti:

A) Insegnamenti obbligatori comuni su piano nazionale:

1) scienza delle costruzioni;
2) meccanica applicata alle macchine;
3) fisica tecnica;
4) elettrotecnica;
5) idraulica;
6) tecnologia meccanica;
7) macchine;
8) costruzioni di macchine;
9) impianti meccanici;
chimica applicata (da sostenere al triennio qualora non sia stato superato al biennio aggiuntivo).

B) Insegnamenti obbligatori comuni su piano della facoltà:

10) complementi di tecnologia meccanica;
11) costruzione di macchine II;
12) progetti di macchine;
teoria e sistemi di programmazione (da sostenere al biennio al posto di geometria II).

C) Un gruppo di cinque materie scelte dallo studente, tra quelle indicate anno per anno dalla facoltà nel manifesto degli studi. Tali insegnamenti saranno tratti dall'elenco di cui agli articoli 102, 103, 104 e 106.

Art. 106. — L'elenco delle materie dalle quali la facoltà forma i gruppi dei singoli indirizzi è il seguente:

analisi e misura delle tensioni;
bioatomatica;
bioimmagini;
calcolatori elettronici;
calcolo automatico delle strutture;
chimica delle sostanze coloranti;
chimica e tecnologia dei prodotti ceramici;
chimica e tecnologia del vetro;
chimica e tecnologia tessile;
chimica fisica applicata;
chimica fisica delle interfasi;
chimica fisica dello stato solido;
chimica macromolecolare e tecnologia degli alti polimeri;
commutazione telegrafica e telefonica;

compatibilità elettromagnetiche;
complementi di algebra;
complementi di architettura tecnica;
complementi di campi elettromagnetici;
complementi di comunicazioni elettriche;
complementi di geotecnica;
complementi di idraulica;
complementi di macchine;
complementi di meccanica applicata;
complementi di tecnica delle costruzioni;
componenti elettronici;
comportamento meccanico dei materiali strutturali;
consolidamento del suolo e delle rocce;
controllo dei processi;
controllo dei sistemi stocastici;
controllo numerico delle macchine utensili;
costruzione di macchine utensili;
costruzioni biomeccaniche;
costruzioni di macchine tessili;
costruzioni di materiale ferroviario;
costruzioni marittime;
costruzioni metalliche;
dinamica delle costruzioni;
disegno II;
economia ed organizzazione aziendale;
elaborazione dei dati biologici;
elaborazione digitale dei segnali;
elementi di composizione architettonica;
elementi di materie giuridiche e legislazione delle opere pubbliche;
elettrochimica;
elettronica applicata e strumentazione;
elettronica biomedica;
elettronica industriale;
elettrotecnica industriale;
energetica;
equazioni differenziali ordinarie;
estimo civile;
fisica dello stato solido;
fisica matematica per ingegneria;
fisiologia;
fluidodinamica delle macchine;
fotogrammetria e fotointerpretazioni;
generatori di potenza meccanica;
generatori di vapore;
geofisica applicata all'ingegneria;
geologia applicata;
geomorfologia applicata;
gestione degli impianti industriali;
gestione delle informazioni;
gestione delle risorse idriche;
idraulica fluviale;
idrologia e idrogeologia;
impianti per telecomunicazioni;
impianti tecnici civili;
impianti tessili;
industrializzazione e prefabbricazione edilizia;
ingegneria sanitaria;
ingegneria sismica;
lavorazioni meccaniche speciali;
linguaggi di programmazione;
litologia e geologia;
macchinario idraulico;
macchine automatiche e robot industriali;
macchine di sollevamento e trasporto;
macchine per l'industria tessile;
macchine speciali;
metallurgia fisica;
metodi di ottimizzazione;
metodi matematici per l'ingegneria;
microonde;
misure e modelli idraulici;
misure meccaniche e strumentazioni;
optoelettronica;
organizzazione dei cantieri e direzione dei lavori;
organizzazione dei sistemi di calcolo;
organizzazione del territorio;
ottimizzazione delle lavorazioni meccaniche;
ponti;
principi di misure elettriche;
problemi strutturali speciali;
probabilità statistica e processi dinamici stocastici;
progetti di macchine;
progetti di strutture;
radioaiuti alla navigazione;
regolazione delle macchine e degli impianti meccanici;
resistenza e sicurezza delle costruzioni;
reti logiche;
scienza dei materiali metallici;
scienza dei metalli;
sistemi biologici;
sistemi di rilevamento e riconoscimento;
strumentazione bioelettronica;
strumentazione per l'automazione;
tecnica dei lavori stradali;
tecnica della circolazione ferroviaria;
tecnica della circolazione stradale;
tecnica della sperimentazione e collaudo delle strutture;
tecnica sulle prove su motori per autotrazione;
tecniche di controllo;
tecniche di controllo dei processi aleatori;
tecniche di organizzazione dei sistemi;
tecniche di trasmissione dei dati;
tecnologia dei materiali sinterizzati;
tecnologia delle fibre tessili;
tecnologie elettrochimiche;
tecnologie elettroniche;
tecnologie speciali metallurgiche;
tecnologie tintorie;
telerilevamento delle risorse ambientali;
teoria dei sistemi;
teoria e tecnica delle reti attive lineari;
teoria delle reti elettriche;
teoria dell'informazione;
teoria e tecnica delle antenne;
teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche;
teoria e tecnica delle vibrazioni;
teoria e tecnica radar;
termodinamica applicata;
trazione elettrica e termica.

Art. 107. — Le materie sopra elencate per i vari corsi di laurea saranno corredate da esercitazioni scritte, orali, grafiche e pratiche, secondo le modalità stabilite dal consiglio di facoltà (o di corso di laurea).

Art. 108. — Discipline dello stesso nome comuni a più corsi di laurea potranno avere diverso contenuto, in conformità dei programmi coordinati dal consiglio di facoltà.

Art. 109. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti prescritti per il corso di laurea prescelto. L'esame di laurea consiste nella discussione orale di un elaborato dalla quale risulti anche la preparazione generale del candidato. Tale elaborato, redatto sotto la guida di almeno due professori ufficiali e con le modalità stabilite dal consiglio di facoltà, è costituito da un progetto o dalla relazione di una ricerca tecnica, attinenti alle materie del corso di laurea e della sezione cui appartiene il candidato.

Art. 110. — Gli studenti dovranno dichiarare all'atto dell'iscrizione al primo anno della facoltà a quale corso di laurea intendono iscriversi. Gli studenti che seguono il corso di laurea in ingegneria civile dovranno dichiarare inoltre all'atto dell'iscrizione al terzo anno di corso, a quale sezione intendono iscriversi.

Potrà essere concesso il passaggio da un corso di laurea o da una sezione ad un'altra, quando ciò sia ritenuto possibile dal consiglio di facoltà ed alle condizioni che saranno da esso indicate.

Art. 111. — Valgono per l'ammissione agli esami le seguenti condizioni di precedenza:

a) Per gli esami del biennio:

analisi matematica II: analisi matematica I, geometria;
chimica applicata: chimica;
fisica II: fisica I;
meccanica razionale: analisi matematica I, geometria;
teoria e sistemi di programmazione: analisi matematica I.

b) Per il corso di laurea in ingegneria chimica:

chimica applicata: chimica;
chimica organica: chimica;
chimica industriale I: chimica fisica;
chimica industriale II: chimica industriale I;
chimica fisica dello stato solido: chimica fisica;
impianti chimici: principi di ingegneria chimica;
macchine: fisica tecnica;
principi di ingegneria chimica: chimica fisica, fisica tecnica.

c) Per il corso di laurea in ingegneria civile:

architettura e composizione architettonica: architettura tecnica, edilizia sociale;
calcolo automatico delle strutture: tecnica delle costruzioni, scienza delle costruzioni;
complementi di architettura tecnica: architettura tecnica;
complementi di idraulica: idraulica;
complementi di scienza delle costruzioni: scienza delle costruzioni;
complementi di tecnica delle costruzioni: tecnica delle costruzioni;
costruzioni idrauliche: idraulica, tecnica delle costruzioni;
costruzioni marittime: idraulica, scienza delle costruzioni;
costruzioni metalliche: tecnica delle costruzioni, complementi di scienza delle costruzioni;
dinamica delle strutture: scienza delle costruzioni;
edilizia sociale: architettura tecnica;
fotogrammetria e fotointerpretazione: topografia;
geofisica applicata all'ingegneria: topografia;
geotecnica e fondazioni: tecnica delle costruzioni;
gestione delle risorse idriche: idraulica, elementi di analisi numerica e programmazione;
idraulica fluviale: idraulica;
impianti idraulici: idraulica, meccanica applicata alle macchine e macchine;
impianti tecnici civili: fisica tecnica;
industrializzazione e prefabbricazione edilizia: architettura tecnica;
ingegneria sanitaria: idraulica;
ingegneria sismica: tecnica delle costruzioni;
misure e modelli idraulici: idraulica;
ponti: tecnica delle costruzioni;
problemi strutturali speciali: tecnica delle costruzioni, complementi di scienza delle costruzioni;
progetti di strutture: tecnica delle costruzioni;
resistenza e sicurezza delle costruzioni: scienza delle costruzioni;
tecnica della sperimentazione e collaudo delle strutture: tecnica delle costruzioni, complementi di scienza delle costruzioni;
tecnica delle costruzioni: scienza delle costruzioni;
tecnologia dei materiali e chimica applicata: chimica;
telerilevamento delle risorse ambientali: topografia.

d) Per il corso di laurea in ingegneria elettronica:

campi elettromagnetici e circuiti: applicazioni di matematica per l'elettronica;
comunicazioni elettriche: applicazioni di matematica per l'elettronica;
controlli automatici: applicazioni di matematica per l'elettronica;
controllo dei sistemi stocastici: teoria dei sistemi, controlli automatici;
elaborazione dei dati biologici: calcolo numerico e programmazione;
elettronica applicata: elettrotecnica, elettronica generale;
elettronica industriale: elettronica applicata;
impianti per telecomunicazioni: comunicazioni elettriche;
linguaggi di programmazione: calcolo numerico e programmazione;
microonde: campi elettromagnetici e circuiti;
misure elettriche: elettrotecnica;
misure elettroniche: misure elettriche, elettronica applicata;
organizzazione dei sistemi di calcolo: linguaggi di programmazione;
radioaiuti alla navigazione: campi elettromagnetici e circuiti, comunicazioni elettriche;
radiotecnica: campi elettromagnetici e circuiti, comunicazioni elettriche;
reti logiche: elettronica applicata;
sistemi biologici: teoria dei sistemi;
strumentazione bioelettronica: elettronica applicata;
tecniche delle onde elettromagnetiche: campi elettromagnetici e circuiti;
tecniche di organizzazione dei sistemi: calcolo numerico e programmazione;
tecniche di trasmissione dei dati: comunicazioni elettriche;

tecnologie elettroniche: elettronica generale;
teoria delle reti elettriche: applicazioni di matematica per l'elettronica, elettrotecnica;
teoria dell'informazione: applicazioni di matematica per l'elettronica;
teoria e tecnica radar: campi elettromagnetici e circuiti.

e) Per il corso di laurea in ingegneria meccanica:

analisi e misura delle tensioni: scienza delle costruzioni;
chimica applicata: chimica;
complementi di macchine: macchine;
complementi di meccanica applicata: meccanica applicata alle macchine;
complementi di tecnologia meccanica: tecnologia meccanica;
comportamento meccanico dei materiali strutturali: costruzioni di macchine;
controllo numerico delle macchine utensili: teoria e sistemi di programmazione;
costruzione di macchine utensili: costruzioni di macchine;
costruzioni biomeccaniche: meccanica applicata;
costruzioni di macchine: meccanica applicata alle macchine, scienza delle costruzioni, tecnologia meccanica;
costruzioni di macchine II: costruzioni di macchine;
costruzioni di macchine tessili: costruzioni di macchine;
costruzioni di materiale ferroviario: costruzioni di macchine;
elettronica applicata e strumentazione: elettrotecnica;
energetica: macchine;
fluidodinamica delle macchine: fisica tecnica;
generatori di potenza meccanica: fisica tecnica, meccanica applicata alle macchine;
generatori di vapore: fisica tecnica, chimica applicata, meccanica applicata alle macchine;
impianti meccanici: macchine, elettrotecnica;
lavorazioni meccaniche speciali: tecnologia meccanica;
macchinario idraulico: macchine, idraulica;
macchine: fisica tecnica, meccanica applicata alle macchine;
macchine automatiche e robot industriali: meccanica applicata alle macchine;
macchine di sollevamento e trasporto: costruzioni di macchine;
macchine speciali: macchine;
misure meccaniche e strumentazioni: fisica tecnica, elettrotecnica, meccanica applicata alle macchine;
ottimizzazione delle lavorazioni meccaniche: tecnologia meccanica;
progetti di macchine: macchine;
regolazione delle macchine e degli impianti meccanici: meccanica applicata alle macchine;
tecnica della circolazione ferroviaria: elettrotecnica;
tecnica delle prove su motori per autotrazione: macchine, costruzioni di macchine;
teoria e tecnica delle vibrazioni: meccanica applicata alle macchine;
termodinamica applicata: fisica tecnica;
trazione elettrica e termica: macchine, elettrotecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1984
Registro n. 25 *Istruzione, foglio n.* 163

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1984, n. **124**.

Prelevamento di L. 1.824.925.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1984.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente « Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio », con il quale è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste al fine di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;
Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;
Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 esiste la necessaria disponibilità;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 è autorizzato il prelevamento, in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive L. 1.824.925.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto anno finanziario:

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Capitolo		Importo
Cap. 1422. — Indennità e rimborso spese, ecc.	L.	40.000.000
Cap. 1423. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	725.000
Cap. 1482. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	50.000.000
Cap. 1506. — Arredamento, manutenzione, ecc.	»	6.000.000
Cap. 2362. — Indennità e rimborborso spese, ecc.	»	13.000.000
Cap. 2363. — Indennità e rimborso spese, ecc.	»	14.000.000
Cap. 2396. — Spese di rappresentanza	»	4.000.000
Cap 2397. — Manutenzione, riparazione, ecc.	»	2.200.000

Ministero del tesoro:

Cap. 4420. — Manutenzione, riparazione, ecc.	L.	500.000.000
Ministero di grazia e giustizia:		
Cap. 1005. — Indennità e rimborso spese, ecc.	L.	20.000.000
Ministero dell'agricoltura e delle foreste:		
Cap. 4056. — Gestione mense obbligatorie, ecc.	L.	200.000.000
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:		
Cap. 1082. — Spese di rappresentanza	L.	5.000.000
Cap. 1096. — Fitto di locali, ecc.	»	900.000.000
Cap. 1097. — Manutenzione, riparazione, ecc.	»	70.000.000
	L.	1.824.925.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1984

PERTINI

GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1984
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 270

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 26 aprile 1984.

Riconoscimento della indicazione geografica « Alto Mincio » per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto, in particolare, l'art. 3, punto 2), del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica « Alto Mincio » per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Visto il parere dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste della regione Lombardia;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1984;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle esigenze della situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento dell'indicazione geografica « Alto Mincio » per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta l'indicazione geografica dei vini da tavola « Alto Mincio ».

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini da tavola di cui al precedente comma è compresa nella provincia di Mantova e risulta delimitata come appresso:

« Il limite di zona, partendo in località Villa (Ponti sul Mincio) dall'incrocio tra il fiume Mincio con il confine della provincia di Mantova segue verso sud il limite provinciale sino all'intersezione con il canale Virgilio (quota 64); segue poi il detto canale, che da quota 57 in prossimità della località Foresto assume il nome di Medio Mantovano, fino all'intersezione del limite comunale (Cavriana-Guidizzolo) poco dopo la frazione di S. Giacomo.

Il limite di zona da questa località segue prima verso nord indi verso nord-ovest il confine comunale per seguire, da quota 79, la strada via Capri, Guidizzolo-S. Cassiano, fino all'intersezione con il canale Alto Mantovano o Canale Arno per seguirlo fino al ponte della strada Napoleone quota 105. Il limite segue verso nord detta strada che dalla località Pozzo Catena prende il nome di via S. Martino, per proseguire, attraversando la frazione Staffole, fino alla località Diorino (quota 126) ove incrocia il confine provinciale. Da tale punto il limite di zona segue, dapprima verso est, poi verso nord ed ancora verso est, il limite di provincia fino alla località Villa, punto di partenza ».

Art. 2.

L'indicazione geografica dei vini da tavola « Alto Mincio » può essere completata dal nome dei vitigni sottoelencati:

Tocai;
Pinot;
Merlot.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1984

Il Ministro: PANDOLFI

(2405)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 aprile 1984.

Modificazioni al regolamento per l'attività statutaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 dello statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1976, n. 175;

Visto il regolamento dell'attività statutaria dell'Ente, approvato con decreto ministeriale 29 ottobre 1977 e modificato con decreti ministeriali 4 febbraio 1980, 12 ottobre 1981 e 28 ottobre 1981;

Vista la deliberazione adottata in data 12 giugno 1983 dal consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 11 e 27 del citato regolamento;

Ritenuta l'opportunità di approvare la deliberazione suddetta;

Decreta:

E' approvata nel testo annesso al presente decreto la deliberazione adottata dal consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF) in data 12 giugno 1983.

Roma, addì 27 aprile 1984

Il Ministro: DE MICHELIS

TESTO DELLE MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' STATUTARIA DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI.

(*Deliberazione n.* 2)

IL CONSIGLIO NAZIONALE

Considerate le istanze della categoria volte ad ottenere la liquidazione automatica della pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile;

Tenuto conto che l'onere derivante dalla suddetta modifica è già contemplato nel bilancio tecnico dell'Ente;

Attesa la necessità di una migliore regolamentazione in ordine ai versamenti dei riscatti in forma rateizzata;

Su proposta del consiglio di amministrazione;

Ai sensi dell'art. 7 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 6 febbraio 1976;

Delibera

di apportare al regolamento dell'attività statutaria dell'Ente, approvato con decreto ministeriale 29 ottobre 1977, modificato con successivi decreti ministeriali 4 febbraio 1980, 12 ottobre 1981 e 28 ottobre 1981 le seguenti ulteriori variazioni:

Art. 11 (sostituito). — La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto il sessantesimo anno di età ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di iscrizione e contribuzione stabiliti dal precedente art. 8, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti richiesti vengono raggiunti.

La corresponsione del trattamento pensionistico è subordinata all'invio della documentazione prescritta ai sensi dell'art. 38; nel caso in cui l'assicurato abbia effettuato riscatti in forma rateizzata, valgono le norme di cui all'art. 27, quarto comma.

L'assicurato ha facoltà di chiedere — non oltre due mesi prima del conseguimento del diritto alla pensione — che la decorrenza del trattamento di cui al primo comma sia procrastinata da uno a cinque anni. In tal caso la pensione sarà maggiorata come segue:

per un anno 6 %;
per due anni 15 %;
per tre anni 25 %;
per quattro anni 35 %;
per cinque anni 50 %.

Ovviamente la disposizione di cui al comma precedente non si applica se non esistono al compimento del sessantesimo anno di età almeno quindici anni di iscrizione e contribuzione effettivi a favore dell'assicurato.

In caso di decesso dell'assicurato che abbia chiesto e maturato il diritto alle maggiorazioni di cui al terzo comma del presente articolo, la pensione spettante ai superstiti è computata tenendo conto di dette maggiorazioni.

La pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la relativa domanda semprechè al momento della richiesta risultino soddisfatti i requisiti prescritti dal precedente art. 9; qualora siano in corso pagamenti di valori di riscatto in forma rateizzata, valgono le norme di cui all'art. 27, quarto comma.

Art. 27 (secondo comma variato, quarto comma sostituito e aggiunto un quinto comma).

Il secondo comma è così variato: « A richiesta dell'interessato il pagamento del valore di riscatto può essere rateizzato, gravato degli interessi al tasso del 6 % annuo, fino ad un massimo di dieci annualità e comunque per un periodo non eccedente il compimento del sessantesimo anno di età e del quarantesimo anno di contribuzione, da parte del richiedente ».

Il quarto comma è così modificato: « In caso di concessione della pensione l'eventuale residuo valore di riscatto dovrà essere versato in unica soluzione secondo le modalità appresso indicate:

a) per la pensione di vecchiaia i residui dei valori dei riscatti debbono essere versati all'Ente non oltre il primo giorno del mese successivo a quello del conseguimento del diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico; decorsi tre mesi da tale data, l'assicurato decade dal diritto a proseguire il pagamento dei riscatti ed il trattamento pensionistico sarà commisurato alle rate dei riscatti effettivamente versate al conseguimento del diritto alla pensione;

b) per la pensione di anzianità i residui valori di riscatto debbono essere comunque versati all'Ente contestualmente alla domanda di pensione;

c) per la pensione di invalidità il versamento dell'importo residuo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di comunicazione del riconoscimento dello stato di invalidità ed il trattamento previdenziale relativo decorre parimenti dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Decorsi tre mesi da tale termine, l'assicurato decade dal diritto a proseguire il pagamento dei riscatti ed il trattamento pensionistico sarà commisurato alle rate dei riscatti effettivamente versate alla data della notifica del riconoscimento dello stato di invalidità;

d) per le pensioni indirette o di reversibilità valgono le modalità indicate alla lettera *c*), i termini decorrono dalla data di presentazione della domanda di pensione.

E' inoltre aggiunto il quinto ed ultimo comma: « Per la pensione indiretta o di reversibilità, il valore di riscatto residuo è ridotto proporzionalmente alla quota di pensione spettante ai superstiti ».

La presente deliberazione è stata dattiloscritta con nastro indelebile ai sensi di legge.

Il presidente: ZAPPALÀ

Il segretario: SCAMARDELLA

(2436)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 20 gennaio 1984, n. **125.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa santuario « Madonna Assunta », in Tricase.

N. 125. Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa santuario « Madonna Assunta », in frazione Marina Serra del comune di Tricase (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1984
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 216

DECRETO 20 gennaio 1984, n. **126.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia « Madonna del pane », in Novoli.

N. 126. Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Lecce 22 novembre 1981, integrato con due dichiarazioni in data 20 e 22 gennaio 1982, relativo alla erezione della parrocchia « Madonna del pane », in Novoli (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1984
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 217

DECRETO 20 gennaio 1984, n. **127.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Massimiliano Kolbe », in Ravenna.

N. 127. Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ravenna 8 dicembre 1982, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Massimiliano Kolbe », in località Lido Adriano del comune di Ravenna.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1984
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 218

DECRETO 10 febbraio 1984, n. **128.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di « S. Antonio abate » e di « S. Michele arcangelo », in Balocco.

N. 128. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Vercelli 1° giugno 1982, relativo alla unione perpetua *aeque principalis* della parrocchia di « S. Antonio abate », in frazione Bastia del comune di Balocco (Vercelli), con la parrocchia di « S. Michele arcangelo », nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1984
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 219

COMUNITA EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1210/84 della commissione, del 27 aprile 1984, che stabilisce gli adeguamenti da apportare agli importi compensativi monetari fissati in anticipo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Pubblicato nel n. L 119 *del* 4 *maggio* 1984.

(112/C)

Regolamento (CEE) n. 1211/84 della commissione, del 2 maggio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1212/84 della commissione, del 2 maggio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1213/84 della commissione, del 2 maggio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1214/84 della commissione, del 2 maggio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1215/84 della commissione, del 2 maggio 1984, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 1216/84 della commissione, del 2 maggio 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 1217/84 della commissione, del 2 maggio 1984, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 2108/83, che indice una gara permanente per la vendita delle uve secche e dei fichi secchi del raccolto 1981 destinati a utilizzazioni specifiche.

Regolamento (CEE) n. 1218/84 della commissione, del 30 aprile 1984, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 39.07 B V d) della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1219/84 della commissione, del 30 aprile 1984, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 64.02 B della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1220/84 della commissione, del 30 aprile 1984, relativo alla classificazione di merci nelle sottovoci 70.14 A I e 70.19 A I a) della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1221/84 della commissione, del 2 maggio 1984, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine non disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 691/84.

Regolamento (CEE) n. 1222/84 della commissione, del 2 maggio 1984, che fissa i prezzi d'acquisto dei quarti anteriori applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine a decorrere dal 14 maggio 1984 e che abroga il regolamento (CEE) n. 942/84.

Regolamento (CEE) n. 1223/84 della commissione, del 2 maggio 1984, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1761/83 che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi.

Regolamento (CEE) n. 1224/84 della commissione, del 2 maggio 1984, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 1225/84 della commissione, del 2 maggio 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 1226/84 della commissione, del 2 maggio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1227/84 della commissione, del 2 maggio 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83.

Regolamento (CEE) n. 1228/84 della commissione, del 2 maggio 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la trentaduesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 1882/83.

Regolamento (CEE) n. 1229/84 della commissione, del 2 maggio 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la prima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente complementare e di cui al regolamento (CEE) n. 1881/83.

Regolamento (CEE) n. 1230/84 della commissione, del 2 maggio 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la prima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente complementare prevista dal regolamento (CEE) n. 1883/83.

Pubblicati nel n. L 117 *del* 3 *maggio* 1984.

(113/C)

Regolamento (CEE) n. 1231/84 della commissione, del 3 maggio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1232/84 della commissione, del 3 maggio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1233/84 della commissione, del 3 maggio 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1234/84 della commissione, del 3 maggio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri cuscinetti a sfere il cui più grande diametro non ecceda 30 mm, della voce ex 84.62 della tariffa doganale comune, originari di Singapore beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1235/84 della commissione, del 3 maggio 1984, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1236/84 della commissione, del 3 maggio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1237/84 della commissione, del 3 maggio 1984, che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1238/84 della commissione, del 3 maggio 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1239/84 della commissione, del 3 maggio 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1240/84 della commissione, del 3 maggio 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1241/84 della commissione, del 3 maggio 1984, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Pubblicati nel n. L 118 *del* 4 *maggio* 1984.

(114/C)

Regolamento (CEE) n. 1242/84 della commissione, del 4 maggio 1984, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 121 *del* 7 *maggio* 1984.

(115/C)

Regolamento (CEE) n. 1243/84 del Consiglio, del 27 aprile 1984, relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India circa il ripristino, in favore di tale paese, di un quantitativo convenuto di zucchero preferenziale.

Regolamento (CEE) n. 1244/84 del Consiglio, del 27 aprile 1984, relativo alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India *in merito ai prezzi garantiti* dello zucchero di canna per il periodo di fornitura 1983/1984.

Regolamento (CEE) n. 1245/84 della commissione, del 4 maggio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1246/84 della commissione, del 4 maggio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1247/84 della commissione, del 4 maggio 1984, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1105/68 e (CEE) n. 2793/77 relativi alle modalità di concessione degli aiuti per il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 1248/84 della commissione, del 4 maggio 1984, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2909/83 per quanto riguarda le campagne di pesca sperimentale.

Regolamento (CEE) n. 1249/84 della commissione, del 4 maggio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 205/84, recante misure transitorie per la campagna viticola 1983/1984 per quanto concerne il versamento dell'aiuto per la distillazione di vino alcolizzato.

Regolamento (CEE) n. 1250/84 della commissione, del 4 maggio 1984, che fissa gli importi del prelievo di cui all'art. 5-*quater* del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1251/84 della commissione, del 4 maggio 1984, che ripristina gli acquisti all'intervento di carne bovina in Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1252/84 della commissione, del 4 maggio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a certi tessuti di fibre tessili sintetiche continue, della categoria di prodotti n. 35 (codice 0350), originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1253/84 della commissione, del 4 maggio 1984, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1254/84 della commissione, del 4 maggio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1255/84 della commissione, del 4 maggio 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1172/84 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di zucchine originarie della Spagna.

Pubblicati nel n. L 120 *del* 5 *maggio* 1984.

(116/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.a.s. Levigazioni industriali, in Portico di Romagna

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 76.229.600 dovuto dalla S.a.s. Levigazioni industriali, con sede in Portico di Romagna è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Forlì è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(2264)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Ing. Marino - Officine navali, in Napoli

Con decreto ministeriale 17 aprile 1984 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 89.118.000 dovuto dalla S.r.l. Ing. Marino - Officine navali, in Napoli, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(2265)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Cognigni Vincenzo, in Porto San Giorgio

Con decreto ministeriale 17 aprile 1984 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 15.747.040 dovuto dalla ditta Cognigni Vincenzo, con sede in Porto S. Giorgio è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Ascoli Piceno è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(2266)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Messini pullovers, in Magione

Con decreto ministeriale 19 aprile 1984 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 27.396.430 dovuto dalla S.r.l. Messini pullovers, con sede in Magione, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Perugia è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(2263)

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Pellegrino Giuseppe, in Salerno

Con decreto ministeriale 19 aprile 1984 la riscossione del carico tributario di L. 48.120.740 dovuto dalla ditta Pellegrino Giuseppe, con sede in Salerno è stata sospesa, ai sensi del terz'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di sei mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Salerno nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali del sopramenzionato contribuente che dovrà comunque prestare idonea garanzia per l'ammontare del credito eventualmente non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocatá con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(2267)

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Little di Giovanni Boni, in Forlì

Con decreto ministeriale 19 aprile 1984 la riscossione del carico tributario di L. 24.572.000 dovuto dalla ditta Little di Giovanni Boni è stata sospesa ai sensi del terz'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Forlì, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(2262)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Alto Adige »

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Alto Adige » riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 14 aprile 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190, del 18 luglio 1975, propone che sia modificato il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione sesta, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Alto Adige »

Art. 2.

(Si propone di sostituire il primo comma dell'art. 2 con il seguente testo):

La denominazione « Alto Adige » con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Moscato giallo (Godenmuskateller o Goldmuskateller);

Pinot bianco (Weissburgunder);

Chardonnay;

Pinot grigio (Ruländer);
Riesling italico (Welschriesling);
Riesling x Sylvaner (Müller-Thurgau);
Riesling renano (Rheinriesling);
Sylvaner;
Saùvignon;
Traminer aromatico (Gewürztraminer);
Cabernet;
Lagrein rosato (L. Kretzer);
Lagrein scuro (L. Dunkel);
Malvasia (Malvasier);
Merlot;
Moscato rosa (Rosenmuskateller);
Pinot nero (Blauburgunder);
Schiave (Vernatsch),

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno il 95% dai corrispondenti vitigni, ad eccezione che per le Schiave con sottovarietà e sinonimi la cui presenza minima nei vigneti può essere dell'85%.

Art. 4.

(Si propone di sostituire il quarto ed il quinto comma dell'art. 4 con il seguente testo):

La produzione massima di uva ammessa per i vini « Alto Adige » non deve essere superiore, per ettaro di vigneto in coltura specializzata, a q.li 60 per il Moscato rosa; a q.li 80 per il Moscato giallo; a q.li 110 per il Cabernet e la Malvasia; a q.li 120 per il Riesling renano, il Müller Thurgau il Sauvignon, il Traminer aromatico ed il Pinot nero; a q.li 130 per il Pinot bianco, il Pinot grigio, lo Chardonnay, il Riesling italico, il Sylvaner ed il Merlot; a q.li 140 per il Lagrein rosato, il Lagrein scuro e le Schiave.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata, attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

La provincia autonoma di Bolzano, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

(Si propone di sostituire il secondo comma dell'art. 5 con il seguente testo):

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini « Alto Adige » le seguenti gradazioni alcoliche complessive minime naturali: Schiave gradi 10; Moscato giallo, Pinot bianco, Chardonnay, Riesling italico, Riesling renano, Müller Thurgau, Sylvaner Sauvignon e Merlot gradi 10,5; Pinot grigio, Traminer aromatico, Cabernet, Lagrein rosato, Lagrein scuro, Malvasia e Pinot nero gradi 11; Moscato rosa gradi 12.

Art. 6.

(Si propone di inserire, dopo la descrizione delle caratteristiche al consumo del Pinot bianco, il seguente testo):

Chardonnay:
colore: giallo verdognolo;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: sapido, asciutto, pieno, caratteristico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Art. 7.

(Si propone di aggiungere dopo il primo comma dell'art. 7 il seguente testo):

La denominazione « Alto Adige » senza altra qualificazione è riservata allo spumante ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni iscritti all'Albo dei vigneti alle condizioni previste dal precedente art. 4: Pinot bianco e/o Chardonnay non meno del 70% e per la restante percentuale congiuntamente o disgiuntamente, dai vitigni Pinot nero e Pinot grigio.

All'atto dell'immissione al consumo lo spumante deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: sapido, caratteristico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11 di cui non oltre il 15 per mille di zuccheri riduttori indecomposti;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Art. 10.

(Si propone di sostituire gli ultimi due comma dell'art. 10 con il seguente testo):

L'indicazione dell'annata di produzione delle uve deve sempre figurare nei casi in cui i vini « Alto Adige » siano designati con le qualificazioni aggiuntive « riserva », « Gries » e « Grieser ».

E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

(2002)

Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale di Roma per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 il sig. Giuliano Ubaldi, operaio qualificato del ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione centrale e periferica, in servizio presso la Direzione generale affari generali - Divisione II, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale di Roma in sostituzione della sig.na Paola Negri.

(2438)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di Ravenna

Con decreto 22 febbraio 1984, n. 720, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero delle finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, un terreno di mq 1783 riportato in catasto del comune di Ravenna al foglio 19, mappali n. 6 e n. 30, con fabbricato ivi insistente.

(2331)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di registrazione di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 24 marzo 1977, all'impresa Sipcam - S.p.a., in Milano, del presidio sanitario denominato « Afitin », già registrato al n. 2471.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 è stata revocata la registrazione, concessa con i decreti ministeriali 26 aprile 1982 e 1° febbraio 1983, all'impresa Visplant-Chimiren - S.r.l., in Castelmaggiore (Bologna), del presidio sanitario denominato « Benocar », già registrato al n. 4795.

(2333)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di scienze politiche:

scienza della politica (secondo anno).

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di ingegneria:

tecnica dei controlli automatici.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di economia e commercio:

istituzioni di diritto pubblico.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geologia del quaternario;

petrografia applicata.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2492)

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Attuazione della disciplina comunitaria d'intervento nel settore del tabacco greggio in foglia, condizionato in colli del raccolto 1982 e condizioni per l'affidamento dei servizi di stoccaggio agli assuntori.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610;

Visti i regolamenti (CEE) riguardanti l'intervento nel settore del tabacco ed, in particolare, i regolamenti (CEE) n. 727/70, n. 1467/70, n. 1727/70, n. 1728/70, n. 327/71, n. 1348/78, numero 1979/79, n. 1175/80, n. 1778/80, n. 2673/80, n. 290/81, n. 1535/81, n. 1859/81, n. 2728/81 e n. 723/82;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 26 novembre 1971 che fissa all'articolo 3 le modalità per l'acquisto del tabacco conferiti all'organismo d'intervento;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 6 gennaio 1978 che stabilisce all'art. 2 il termine di presentazione delle offerte di vendita del tabacco greggio in colli;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 dell'11 aprile 1979;

Visti i prezzi di intervento derivati e le qualità di riferimento per il tabacco in colli del raccolto 1982 fissati con regolamento (CEE) n. 1462/82 del Consiglio del 18 maggio 1982;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1982 pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 15 novembre 1982 che stabilisce, tra l'altro, il termine per la presentazione delle offerte di talune varietà di tabacco in colli del raccolto 1982 all'organismo di intervento;

Considerato che risultano già presentate, entro il prescritto termine del 31 dicembre 1983, offerte per l'intervento a favore dei tabacchi oggetto di misure speciali;

Considerato che adempimenti più urgenti e soggetti al termine di decadenza del 31 dicembre 1983 hanno impegnato notevolmente gli uffici AIMA-Tabacco nel periodo, peraltro, in cui il personale è completamente impegnato con l'organizzazione e l'attuazione dei controlli istituzionali, presso le aziende trasformatrici;

Considerato che l'urgenza di provvedere ad assolvere i suddetti adempimenti indilazionabili ha determinato un notevole ritardo nell'emanazione dell'atto disciplinare;

Considerato, quindi, che ricorrono motivi di necessità e di urgenza per provvedere ad assicurare i servizi di intervento nel settore del tabacco in colli del raccolto 1982, regolandone altresì lo svolgimento, e che a tal fine, onde evitare ulteriori ritardi e possibili danni ai tabacchicoltori, non si reputa opportuno procedere mediante la più complessa procedura della licitazione privata, anche in considerazione che non risulta ancora istituito l'albo degli assuntori di cui alla legge numero 610/1982;

Considerato, quindi, che per il raccolto 1982, occorre provvedere ad affidare ad assuntori il servizio di ricevimento e di conservazione del tabacco in colli, procedendo all'uopo mediante trattativa privata con enti di sviluppo, cooperative, consorzi e loro organizzazioni e, occorrendo, con altri operatori che dispongono di idonee attrezzature;

Considerato che il comitato consultivo nazionale, nella riunione del 27 febbraio 1984, ha espresso parere favorevole alla emanazione dell'atto disciplinare di cui trattasi;

Nella riunione del 10 aprile 1984;

HA DELIBERATO

l'approvazione dell'atto disciplinare concernente l'attuazione della disciplina comunitaria d'intervento nel settore del tabacco in foglia condizionato in colli, del raccolto 1982 e le condizioni per l'affidamento dei servizi di stoccaggio agli assuntori, allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale. Tale atto concerne l'espletamento dei seguenti servizi:

a) stoccaggio del tabacco in colli offerto all'organismo di intervento;

b) perizia ed acquisto del tabacco in colli offerto all'intervento.

L'esecuzione dei suddetti servizi avrà luogo nella osservanza delle seguenti modalità:

§ 1) SERVIZIO DI STOCCAGGIO.

1) Il compimento delle operazioni di ricevimento, conservazione, governo ed attività connesse relative al tabacco greggio condizionato in colli di produzione 1982 è affidato dall'AIMA-Sezione specializzata per il tabacco, tenuto conto dell'effettiva necessità territoriale, mediante apposito contratto da stipularsi a seguito di trattativa privata, a parità di condizioni, ad enti di sviluppo, cooperative, consorzi e loro organizzazioni e, occorrendo, con altri operatori che dispongono di idonee attrezzature, nei limiti ed alle condizioni generali contenute nell'atto disciplinare allegato alla presente delibera, nonché alle eventuali condizioni particolari che si dovesse ritenere necessario inserire nel contratto suddetto.

2) L'ammissione alla trattativa, per l'affidamento dei servizi di ricevimento e conservazione dei tabacchi in foglia condizionato in colli, è subordinata alla presentazione all'AIMA-Sezione specializzata per il tabacco in Roma, via Duccio Galimberti, 47, entro le ore 14 del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente delibera e dell'allegato atto disciplinare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al presidente dell'AIMA e sottoscritta dal richiedente e, per le società od altre persone giuridiche, dal legale rappresentante dell'organismo stesso.

Alla domanda di cui sopra dovrà essere unita una scheda offerta con la indicazione dei compensi richiesti per l'espletamento delle varie operazioni previste nell'atto disciplinare; tale scheda dovrà essere compilata secondo il modello allegato all'atto disciplinare suddetto e dovrà essere contenuta in busta chiusa e sigillata sulla quale deve essere riportata la seguente dicitura: «compensi richiesti per l'affidamento dei servizi di stoccaggio dei tabacchi in colli del raccolto 1982».

Per le domande inviate per posta o a mezzo di terze persone, che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo, non sono ammessi reclami.

3) Nella domanda di ammissione alla trattativa, da redigersi su carta da bollo, devono essere indicati:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del richiedente e, per le società od altre persone giuridiche, la ragione o la denominazione sociale, ed il legale rappresentante;

b) l'ubicazione e la capacità ricettiva dei singoli magazzini disponibili nelle varie province;

c) il titolo comprovante la piena disponibilità dei locali offerti per il periodo di durata del contratto;

d) le complete generalità del direttore tecnico, ovvero la dichiarazione che l'impresa non si avvale di alcun direttore tecnico.

La domanda stessa deve essere corredata:

a) per le ditte commerciali: del certificato della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

b) per le società od altre persone giuridiche:

1) dell'atto costitutivo e statuto;

2) del certificato della cancelleria del tribunale, dal quale risulti che la società si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona che ha firmato la domanda di ammissione alla trattativa ha la rappresentanza legale della società richiedente;

c) per tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche:

1) di una dichiarazione sottoscritta dalla competente autorità attestante la possibilità di effettuare, nei magazzini offerti, disinfestazioni mediante gas tossici;

2) del documento di cui all'allegato 4 all'atto disciplinare, debitamente completato nella parte di competenza e sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa.

Sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), punto 1), e *c*), punto 1), i soggetti titolari del servizio di assuntoria dei tabacchi in colli del raccolto 1981.

4) La sezione specializzata per il tabacco, scaduti i termini per la presentazione delle domande di ammissione alla trattativa, procede al più presto all'apertura delle buste presentate regolarmente nei termini e verifica la regolarità delle domande e dei documenti alle stesse allegati.

Apre, quindi, le buste sigillate contenenti la richiesta dei compensi, che vengono confrontati con quelli elaborati dalla sezione stessa, e determina il livello congruo dei compensi massimi da assumere a riferimento per l'affidamento del servizio di stoccaggio i quali devono essere contenuti entro i compensi massimi riconosciuti dalla C.E.E.

5) Prima di procedere alla trattativa per l'affidamento del servizio di cui trattasi, l'AIMA-Tabacco provvede per l'accertamento, mediante una commissione composta di propri funzionari, dei requisiti stabiliti all'art. 10 dell'atto disciplinare.

Verificata la sussistenza di tali requisiti, l'AIMA-Tabacco effettua la trattativa per l'affidamento del servizio di cui trattasi. Raggiunto l'accordo sui compensi da corrispondere per l'espletamento del servizio in parola, l'AIMA-Tabacco, prima di procedere alla formale stipula del contratto di stoccaggio, invita ciascun assuntore a presentare, ai fini di quanto previsto dal decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, il certificato di residenza e lo stato di famiglia, secondo quanto appresso specificato:

1) *Per le imprese individuali*:

i certificati relativi al titolare e al direttore tecnico della impresa, ove quest'ultimo sia persona diversa dal titolare.

2) *Per le società commerciali e per le cooperative*:

a) se trattasi di società in nome collettivo: i certificati di tutti i componenti e del direttore tecnico;

b) se trattasi di società in accomandita semplice: i certificati di tutti gli accomandatari e del direttore tecnico;

c) se trattasi di altri tipi di società: i certificati relativi a tutti gli amministratori muniti di rappresentanza e quelli del direttore tecnico.

I documenti specificati al presente punto 5) potranno anche essere allegati alla domanda di ammissione alla trattativa privata.

6) Espletata la trattativa ed eseguiti gli adempimenti connessi con quanto previsto al precedente punto 5), l'AIMA-Tabacco, ove nulla osti, stipula il contratto di stoccaggio con gli assuntori prescelti, con i quali ha raggiunto l'accordo sui comp[illegible] secondo le modalità indicate nell'atto disciplinare.

7) Stipulato il contratto ed acquisiti i documenti di cui agli articoli 5, 6 e 7 dell'atto disciplinare, l'AIMA-Tabacco dispone il concentramento dei prodotti offerti all'intervento nei magazzini di stoccaggio. Tali prodotti vengono assunti provvisoriamente in carico dall'assuntore sino alla definizione delle operazioni di perizia ed acquisto.

8) Tutti i documenti richiesti per l'ammissione alla trattativa di cui trattasi devono essere in carta legale, od uso bollo debitamente regolarizzata ai sensi della legge sull'imposta di bollo, e devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla ricezione da parte dell'AIMA-Tabacco, ovvero dalla spedizione, se inviati a mezzo raccomandata con A.R.

2) Perizia ed acquisto dei tabacchi in colli.

Le operazioni di perizia e di acquisto dei tabacchi in colli vengono eseguite direttamente dai funzionari dell'AIMA-Tabacco in conformità di quanto previsto nel capo II dell'atto disciplinare.

Il prodotto esaminato che non abbia le caratteristiche qualitative minime viene restituito all'offerente.

Il prodotto acquistato viene definitivamente affidato all'assuntore del servizio di stoccaggio per la conservazione, il governo e l'esercizio delle attività connesse.

Roma, addì 10 aprile 1984

Il Ministro-Presidente: Pandolfi

ATTO DISCIPLINARE

concernente l'affidamento dei servizi relativi all'attuazione della regolamentazione comunitaria di intervento nel settore del tabacco in foglia, condizionato in colli, del raccolto 1982.

Capo I

Disciplina relativa all'affidamento dei servizi di stoccaggio

Art. 1.

Designazione dei magazzini di ammasso e conservazione

Per l'intervento nella commercializzazione dei tabacchi greggi in colli del raccolto 1982, i magazzini di ammasso, nell'ambito dei centri di ammasso stabiliti a norma dei regolamenti (CEE) n. 2468/72 e n. 772/75, dovranno essere dislocati, in relazione alle effettive esigenze, nei territori delle province di Alessandria, Pavia, Trento, Verona, Padova, Vicenza, Rovigo, Udine, Piacenza, Firenze, Arezzo, Ancona, Perugia, Terni, Viterbo, Frosinone, Roma, Latina, Pescara, Chieti, L'Aquila, Napoli, Caserta, Benevento, Avellino, Salerno, Taranto, Bari, Brindisi, Lecce e Sassari.

Art. 2.

Accertamento dell'idoneità dei magazzini di ammasso e conservazione

L'AIMA-Tabacco, ricevute le domande di ammissione alla trattativa per l'affidamento del servizio di ricevimento e conservazione dei tabacchi in foglia condizionati in colli, con allegata « scheda-offerta » dei compensi richiesti per l'espletamento del servizio di cui trattasi, in conformità di quanto previsto nell'atto deliberativo al quale è unito il presente atto, presenta dettagliata relazione al consiglio di amministrazione comunicando il limite massimo di ciascun compenso da prendere a riferimento, in sede di trattativa privata con le aziende assuntrici, e contenuto nell'ambito dei massimali forfettariamente rimborsabili dalla C.E.E. allo Stato membro per il servizio stesso.

Dopo l'approvazione dei limiti suddetti e previa autorizzazione da parte del consiglio, ovvero informando il consiglio successivamente, in caso di urgenza, l'AIMA-Tabacco procede all'accertamento dell'idoneità dei magazzini offerti, per l'espletamento del servizio in parola verificando, in particolare l'ido-

n:'à dei locali e delle attrezzature indicate all'art. 10 del presente atto disciplinare. A tal fine il capo di ciascun ufficio periferico provvede a nominare una o, se necessario, più commissioni di collaudo, ognuna composta di tre funzionari prescelti tra quelli all'uopo designati dalla direzione centrale della sezione specializzata per il tabacco.

Accertata l'idoneità dei magazzini di stoccaggio, ciascun ufficio periferico trasmette alla direzione centrale AIMA-Tabacco i verbali di collaudo.

Art. 3.

Tratt..tiva privata per l'affidamento del servizio di stoccaggio

Il direttore della sezione specializzata provvede, quindi, alla convocazione delle ditte, che hanno presentato offerta per il servizio di magazzinaggio e che siano in possesso dei requisiti prescritti, procedendo ad affidare, prioritariamente ed a parità di condizioni, il servizio in questione ad enti di sviluppo, cooperative, consorzi e loro organizzazioni e, occorrendo, ad altri operatori che dispongono di idonee attrezzature, nei limiti ed alle condizioni contenute nel presente atto disciplinare e nell'apposito contratto.

L'assuntore designato dall'AIMA-Tabacco dopo l'espletamento della trattativa viene invitato, per iscritto, a presentare, ove non l'abbia fatto contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione alla trattativa, i documenti di cui al § 1, punto 5), della delibera del consiglio di amministrazione alla quale è allegato il presente atto disciplinare.

Successivamente, l'AIMA-Tabacco invita, per iscritto, l'assuntore a presentare i documenti di cui ai successivi articoli 5, 6 e 7. Qualora, dopo novanta giorni dall'espletamento della trattativa, l'AIMA-Tabacco non dovesse inoltrare il predetto invito, la trattativa stessa dovrà ritenersi improduttiva di qualsiasi effetto giuridico senza che al riguardo occorra, da parte dell'AIMA-Tabacco, alcuna comunicazione scritta.

Art. 4.

Valore attribuito al tabacco in foglia, condizionato in colli, ai fini della prestazione della garanzia per l'esatta esecuzione del servizio stoccaggio nonché per la stipula delle polizze assicurative contro il furto, l'incendio ed altri eventi.

Ai fini della prestazione della cauzione e delle assicurazioni il valore del tabacco immagazzinato viene valutato come segue:

Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C	a L.	5.200/kg
Bright	»	4.500 »
Kentucky Moro di Cori Salento	»	4.500 »
Resistente 142 Nostrano Gojano	»	5.200 »
Burley Maryland	»	3.500 »
Beneventano e Brasile	»	3.300 »
Xanti Yakà	»	5.500 »
Perustitza/Samsun	»	5.000 »
Erzegovina e ibridi derivati	»	4.500 »
Round Tip Sumatra e Scafati	»	22.000 »

Art. 5.

Cauzione a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali

Dopo la trattativa di cui al precedente art. 3 e prima della sottoscrizione del contratto di stoccaggio, l'assuntore deve depositare presso la direzione centrale della sezione specializzata per il tabacco, via Duccio Galimberti n. 47, Roma, ai sensi dell'art. 54 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, una cauzione di lire 30.000.000 (trentamilioni) a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali e del valore del tabacco da affidare per la conservazione; tale cauzione può essere prestata anche mediante fidejussione bancaria, secondo lo schema fornito dall'AIMA-Tabacco; in tal caso la cauzione deve essere di durata almeno annuale automaticamente rinnovabile per ognuno dei mesi successivi alla prima scadenza sino alla scadenza del periodo di tacita proroga previsto dal contratto stesso. La cauzione può essere, altresì, prestata mediante polizza assicurativa, di istituti di assicurazione riconosciuti, in conformità di quanto previsto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348. L'accettazione della fidejussione e della polizza assicurativa è subordinata al miglioramento, nella misura dell'1%, dei compensi concordati con la procedura di cui al precedente art. 3.

Ove fosse necessario proseguire il contratto oltre il periodo di proroga, l'assuntore è obbligato a produrre apposita cauzione per il periodo di ulteriore proroga che sarà indicato dall'AIMA-Tabacco.

Entro venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui è stata ultimata l'introduzione dell'ultima partita di tabacco in magazzino, l'assuntore deve depositare presso il competente ufficio dell'AIMA-Tabacco una cauzione integrativa della precedente, in modo tale che il valore complessivo della cauzione prestata sia corrispondente al dieci per cento del valore complessivo del tabacco immagazzinato, determinato ai sensi del precedente articolo.

La puntualità e la regolarità della cauzione devono essere verificate esclusivamente dall'assuntore il quale è il solo responsabile della conformità della stessa alle prescrizioni contenute nel presente atto disciplinare.

Tale cauzione potrà essere ridotta proporzionalmente, su richiesta dell'assuntore e dopo autorizzazione dell'AIMA-Tabacco, per il valore corrispondente al quantitativo del tabacco uscito dal magazzino, determinato nel modo sopra indicato.

La cauzione potrà essere svincolata per intero non appena l'intero quantitativo affidato all'assuntore risulterà riconsegnato all'AIMA-Tabacco e, in ogni caso, dopo la verifica di regolarità del servizio e dei conti presentati dall'assuntore per la conseguente liquidazione dei compensi spettanti.

L'assuntore è tenuto, in ogni caso, al risarcimento all'AIMA-Tabacco dei danni o di eventuali diminuzioni di valore del tabacco affidato in custodia, che siano rilevati dai periti della stessa Azienda alla presenza dell'assuntore o che non siano, in tutto o in parte, rimborsati per qualsivoglia ragione, da istituti fidejubenti o da compagnie assicuratrici.

Art. 6.

Polizze assicurative contro rischi vari

L'assuntore è tenuto ad assicurare il tabacco dell'organismo d'intervento contro i seguenti rischi, essendo dovuto all'AIMA-Tabacco stessa nel verificarsi degli eventi previsti, il pagamento dell'indennizzo:

A-*a*) incendio, compresa l'azione del fulmine;

b) dolo e colpa grave delle persone di cui lo stesso assuntore deve rispondere a norma di legge;

c) scioperi, sommosse, tumulti, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio;

d) allagamento del magazzino, inondazione e terremoti;

B) furto, primo rischio assoluto.

La prima introduzione di tabacco in magazzino è subordinata, quindi, alla consegna delle seguenti polizze, da parte dell'assuntore, alla direzione centrale dell'AIMA-Tabacco:

1) una polizza contro i rischi di cui alla precedente lettera A) per un valore fisso di 300 milioni e per un valore flottante da indicarsi in polizza e da stabilirsi dall'AIMA-Tabacco dopo che sia stato stimato dalla stessa il quantitativo presunto di tabacco da immagazzinare, in relazione alle offerte che saranno presentate all'organismo di intervento;

2) una polizza contro i rischi di cui alla precedente lettera B) per un valore fisso di 30 milioni e per un valore flottante da indicarsi in polizza; tale totale deve, peraltro, corrispondere sempre al 10% del valore di cui al precedente punto 1).

Tali polizze devono avere la durata minima di tre anni ed i premi dovranno essere corrisposti annualmente alle compagnie assicuratrici. Le relative date di pagamento dovranno essere indicate, la prima volta, all'atto della stipula della polizza e, per i ratei successivi, in appositi atti di quietanza, rilasciati dalle compagnie assicuratrici nei termini previsti nelle condizioni generali di polizza, da consegnarsi alla direzione centrale AIMA-Tabacco. La regolazione dei premi relativi ai valori flottanti sarà effettuata secondo la normale tecnica assicurativa. La puntualità e la regolarità delle polizze di assicurazione, degli atti di quietanza dei premi, di eventuali appendici alla polizza principale, degli atti aggiuntivi emessi a fine anno per la determinazione del premio dovuto per la regolazione della parte flottante, devono essere verificate esclusivamente dall'assuntore il quale è il solo responsabile della conformità delle stesse alle prescrizioni contenute nel presente atto disciplinare.

Nel caso in cui il valore del tabacco affidato all'assuntore determinato ai sensi del presente articolo, dovesse superare, o scendere sotto, il limite dei valori flottanti indicati in polizza a seguito di ulteriori introduzioni o di uscite di tabacco in/dal magazzino, non prevedibili al momento della stipula del con-

tratto, l'assuntore è tenuto a provvedere all'immediato adeguamento dei valori assicurati, mediante polizza flottante o a mezzo apposite appendici alle polizze iniziali, secondo la normale tecnica assicurativa, purché venga costantemente garantita la copertura assicurativa dell'intero valore delle garanzie di cui alla lettera A), nonché il mantenimento del rapporto stabilito per la garanzia di cui alla lettera B), applicando al quantitativo complessivamente introdotto in magazzino il valore/kg previsto per ciascuna varietà dal precedente art. 4.

In ogni caso, le polizze assicurative devono garantire l'automatica copertura dei rischi sopra descritti, su semplice esibizione, da parte dell'assuntore, delle copie delle bollette di carico e scarico consegnategli dall'AIMA-Tabacco le quali fanno fede, a tutti gli effetti, del carico di magazzino e delle decorrenze delle variazioni documentate.

La società assicuratrice deve dichiarare nelle polizze assicurative di dare atto che le modifiche accordate al contraente nel testo dattiloscritto nelle polizze stesse, ove ricorressero, sono state concordate anche in deroga alle condizioni generali di polizza già stampate, vincolando le polizze stesse a favore dell'AIMA-Tabacco nonché obbligandosi:

a) a riconoscere detto vincolo come l'unico dichiarato e riconosciuto;

b) a non liquidare alcun indennizzo se non con il consenso dell'istituto vincolatario;

c) a pagare direttamente all'istituto vincolatario gli importi delle liquidazioni dei sinistri;

d) a notificare tempestivamente all'istituto vincolatario, a mezzo lettera raccomandata (contenente le generalità dell'assicurato ovvero la denominazione o ragione sociale dello stesso, il numero di polizza, il magazzino di stoccaggio, il raccolto assicurato), l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza, e comunque a considerare valida l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi quindici giorni dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra sia stata ritirata all'ufficio postale;

e) a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'AIMA-Tabacco ed a notificare alla stessa tutte le circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione stessa;

f) a rimborsare all'AIMA-Tabacco, in caso di sinistro, il valore corrispondente a quello assicurato per il quantitativo di tabacco acquistato che sia rimasto danneggiato o distrutto.

Art. 7.

Spese contrattuali

Le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione ed altre inerenti ai contratti sono a carico del contraente con l'AIMA-Tabacco, ai sensi dell'art. 16-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Tali spese vengono versate dal contraente con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge 27 dicembre 1975, n. 790. L'attestato del versamento sarà allegato al contratto come previsto dall'art. 1 della precitata legge.

Art. 8.

Stipula del contratto di stoccaggio

Verificata la regolarità della documentazione prodotta, l'AIMA-Tabacco procede alla stipula in duplice originale ed in carta legale, del contratto di affidamento del servizio di stoccaggio nel rispetto delle condizioni generali fissate nel presente atto disciplinare.

La durata del contratto è fissata in tre anni.

Qualora alla data di scadenza del contratto siano ancora giacenti in magazzino quantitativi di tabacco in colli del raccolto 1982, l'assuntore è obbligato alla prosecuzione tacita del servizio per altri due anni dalla scadenza del contratto, ovvero sino a completo esaurimento dei quantitativi di tabacco giacenti in magazzino se ciò si verifica entro tale biennio.

Per quanto riguarda il trattamento normativo, economico, assicurativo e previdenziale del personale utilizzato in magazzino, l'assuntore è obbligato all'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia.

L'assuntore non può cedere ad altri, né in tutto né in parte né subappaltare la gestione del magazzino.

Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto di stoccaggio del tabacco in colli sopravvengano modificazioni alle norme comunitarie vigenti in materia, che comportino variazioni alle condizioni del presente atto disciplinare, l'assuntore è tenuto ad osservarle in conformità delle istruzioni dell'AIMA-Tabacco stessa, salva la facoltà dell'adeguamento delle condizioni contrattuali.

In caso di risoluzione del contratto, la data in cui cesseranno le obbligazioni contrattuali è quella dell'emissione del verbale di riconsegna del prodotto dall'assuntore all'AIMA-Tabacco.

Qualora l'assuntore del servizio di magazzinaggio intenda recedere dal contratto prima della totale uscita del tabacco dal magazzino dovrà darne disdetta nei modi previsti dalla legge e comunque con un preavviso non inferiore a centoventi giorni.

La totale uscita del tabacco dal magazzino determina, in ogni caso, la cessazione delle obbligazioni contrattuali della AIMA-Tabacco.

Nel contratto l'assuntore deve dichiarare di accettare tutte le condizioni contenute nel presente atto disciplinare che viene allegato al contratto stesso per formarne parte integrante e sostanziale. Sottoscritto il contratto e l'atto integrativo allegato, possono aver luogo le operazioni di introduzione in magazzino dei tabacchi offerti dall'organismo di intervento.

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del contratto, foro unico competente è quello di Roma.

Art. 9.

Penalità

Per ogni giorno di ritardo nella prestazione della cauzione integrativa, l'AIMA-Tabacco corrisponderà in meno all'assuntore, a titolo di penalità, un importo giornaliero corrispondente al valore del compenso spettante per la giacenza del prodotto in magazzino che risulta scoperto da cauzione.

Il calcolo di tale penalità sarà effettuato raffrontando la data di emissione dell'ultima bolletta definitiva di carico da parte dell'AIMA-Tabacco con la data della ricezione della cauzione integrativa da parte dell'AIMA-Tabacco stessa.

In caso di sospensione della copertura assicurativa comunque determinatasi e riscontrata, l'AIMA-Tabacco corrisponderà in meno all'assuntore, a titolo di penalità, un importo giornaliero equivalente al compenso spettante per la giacenza del prodotto in magazzino per il quale viene sospesa la copertura assicurativa.

A tal fine fa fede la data di quietanza del premio rilasciata dalla compagnia assicuratrice.

Le penalità di cui al primo e terzo comma sono cumulabili.

Resta comunque salva la facoltà dell'AIMA-Tabacco, in caso di inosservanza per qualsivoglia motivo degli obblighi contrattuali, di risolvere il contratto di stoccaggio ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, per inadempienza contrattuale dell'assuntore, al quale saranno addebitate tutte le spese da sostenersi in conseguenza della risoluzione di cui innanzi.

Art. 10.

Locali o attrezzature indispensabili per l'espletamento del servizio di stoccaggio

L'assuntore è tenuto ad impiegare nel magazzino di ammasso quanto è necessario per la regolare esecuzione del servizio ed in particolare:

1) locale idoneo alla perizia ed alla conservazione di tabacchi in colli della capacità ricettiva di almeno q.li 1.500 di tabacco in balle o ballette o di almeno q.li 3.000 di tabacco in botti; capacità inferiori possono essere consentite solo in casi particolari o per i completamenti di magazzini già appaltati per le campagne precedenti;

2) locale, attrezzature e materiali necessari per la separazione e distinzione dei colli da periziare;

3) locale arredato ad uso ufficio, di almeno mq 20;

4) locale per isolare i campioni (per tabacchi in balle e ballette);

5) locale per deposito di materiale e di sostanze per la lotta antitarlo, nel caso che a detta operazione provveda direttamente l'assuntore;

6) apparecchi regolarmente verificati dall'ufficio metrico per la pesatura dei colli: una bascula nonché una bilancia per la pesatura delle singole ballette;

7) macchine per il sollevamento ed il trasporto interno dei colli (almeno due);

8) pressa idraulica o meccanica per la pressatura delle botti, balle e ballette;

9) calibratore per risagomatura ballette deformate;

10) apparecchio per la determinazione dell'umidità del tabacco mod. Beaudesson o Brabender;

11) termometri ed igrometri necessari per ambienti industriali;

12) apparecchiatura completa per l'irrorazione e la nebulizzazione dei disinfestanti, se l'assuntore provvede direttamente a queste operazioni;

13) catturatore luminoso di insetti;

14) prodotti disinfestanti per i trattamenti antiparassitari, se alla disinfestazione provvede direttamente l'assuntore;

15) attrezzature ed indumenti protettivi per il personale addetto ai trattamenti antiparassitari;

16) illuminazione e pulizia di tutti i locali;

17) carrelli metallici per il trasporto interno a mano dei colli e materiali;

18) muraletti per isolare dal pavimento le stive delle botti;

19) tavole e telai in legno o altro materiale isolante per la formazione di pedane isolanti sopra cui si procede alla stivatura delle balle e delle ballette;

20) attrezzature antincendio;

21) stampati e registri vari, i modelli dei quali saranno forniti dall'AIMA-Tabacco;

22) piccolo forno o fossa per la distruzione del tabacco inservibile a mezzo di fuoco e con l'impiego di acqua e denaturanti;

23) energia per il funzionamento delle macchine, degli apparecchi e degli attrezzi.

L'utilizzazione della superficie del magazzino offerto deve essere, in generale, tale da consentire la massima razionalità di stivaggio dei colli nonché la più agevole esecuzione di tutte le operazioni inerenti lo stoccaggio.

I locali situati nel magazzino offerto dall'assuntore e per il quale viene stipulato apposito contratto di ammasso possono contenere soltanto i tabacchi oggetto del contratto stesso con esclusione di qualsiasi altro prodotto o materiale non pertinente al servizio affidato, sino a completa uscita del tabacco dal magazzino di ammasso.

Nel caso in cui, per effetto delle spedizioni disposte dalla AIMA-Tabacco, dovesse rimanere in magazzino una esigua entità di tabacco, l'eventuale utilizzazione dei locali resi liberi dal prodotto dovrà essere sempre autorizzata o sanzionata dal direttore dell'AIMA-Tabacco, previa adozione delle iniziative indispensabili a garantire la regolare prosecuzione del servizio, ai fini della perfetta conservazione del prodotto. Tale facoltà potrà essere esercitata anche nel caso di parziale utilizzazione del complesso offerto dall'assuntore. Per la predetta quantità residua restano valide tutte le clausole contrattuali sino al totale esaurimento delle giacenze.

Art. 11.

Obbligazioni generali dell'assuntore del servizio di stoccaggio

L'assuntore del servizio di stoccaggio deve provvedere con propria organizzazione e a proprio rischio, alle operazioni di ricevimento, introduzione, consegna e spedizione, approntamento lotti, formazione e spedizione campioni, conservazione, compresi rivolgimenti e trattamenti antiparassitari anche preventivi, esecuzione lavori indicati dall'AIMA-Tabacco e di quanto altro necessario alla conservazione del prodotto, secondo le migliori regole tecniche ponendo, quindi, a disposizione del servizio da svolgere, i locali, il personale, le macchine, gli attrezzi, i materiali necessari, l'energia elettrica, in modo da consentire l'esecuzione dei lavori richiesti ed evitare perdite, cali avarie, nonché per mantenere la pulizia in tutti i locali.

L'assuntore risponde verso l'AIMA-Tabacco della quantità di tabacco preso in carico, delle qualità, delle caratteristiche e dello stato di conservazione così come risultano descritte nel verbale di consegna, con la responsabilità del depositario ai sensi ed a tutti gli effetti previsti dagli articoli 1766 e seguenti del codice civile; egli è interamente responsabile della buona conservazione del tabacco a lui affidato, nonché della tempestività dell'adozione di tutte le misure e dell'esecuzione degli adempimenti necessari, compresi i trattamenti che la buona tecnica suggerisce, per assicurare un normale svolgimento al processo di conservazione, della corretta osservanza di tutti gli adempimenti indicati nel contratto fino al momento della riconsegna del prodotto all'AIMA od all'acquirente designato dall'AIMA stessa.

L'assuntore è tenuto a dare all'AIMA-Tabacco immediata notizia dei fatti, avvenimenti e circostanze capaci di determinare avarie, danni, perdite e, comunque, scadimento di valore e/o diminuzione di quantità di tabacco prese in carico e ad indicare le misure adottate.

Le quantità di tabacco prese in carico devono essere custodite nel locale autorizzato, ben sistemate conformemente alle disposizioni dell'AIMA, e le masse e stive dei colli devono essere tenute distinte, in rapporto alle varietà ed alla qualità ed essere disposte in non più di 6/7 piani per le botti, 6/7 per le ballette e 5/6 per le balle.

Ove, nella formazione delle masse o stive siano stati disattesi, per qualsivoglia motivo, i criteri relativi all'altezza ed alla facile accessibilità dei diversi punti di esso, le maggiori spese necessarie per il prelevamento comunque motivato, di botti, balle o ballette, resteranno a carico esclusivo dell'assuntore.

Inoltre, l'assuntore deve provvedere alla:

1) formazione delle stive in conformità delle indicazioni dell'AIMA-Tabacco, per ottenere lotti omogenei e consentire accessibilità alle masse dei colli per l'esecuzione di tutte le operazioni di governo comprese quelle per la disinfestazione da tarlo, esame colli e controlli vari.

Le stive dei colli devono essere formate e tenute separate in rapporto alla varietà, qualità e provenienza;

2) istituzione:

a) di due « registri di carico e scarico », uno provvisorio e l'altro definitivo, distintamente per ciascuna varietà, costantemente aggiornati di tutti i movimenti di entrata ed uscita, da esibire, in ogni momento, a richiesta dei funzionari dell'AIMA-Tabacco;

b) di un registro per la descrizione dei lavori autorizzati o sanzionati, con la firma del funzionario dell'AIMA-Tabacco competente per territorio, con l'annotazione degli estremi della lettera di ordinazione o sanzione dell'AIMA-Tabacco; i rivolgimenti obbligatori e quelli ulteriori necessari devono essere registrati distintamente;

c) di un registro di campioni nel quale sono indicati i colli prelevati e sigillati, a titolo di campione di qualità, dalle masse consegnate all'assuntore. Essi saranno depositati in apposito locale del magazzino chiusi e piombati dall'AIMA-Tabacco;

3) trasmissione all'ufficio periferico AIMA-Tabacco competente per territorio, entro il giorno 5 di ciascun mese, per posta e per plico spedito per raccomandata di:

a) copia dei fogli dei registri del carico e dello scarico relativi a tutti i giorni del mese precedente ed a tutti i movimenti in entrata ed in uscita verificatisi nel mese, con indicazione delle quantità giacenti a fine mese, vistati dal funzionario dell'AIMA-Tabacco competente per territorio;

b) copia dei fogli del registro dei lavori a misura, la commessa e l'esecuzione dei quali siano avvenuti nel mese precedente, vistati dal competente funzionario dell'AIMA-Tabacco;

c) situazione del movimento di magazzino verificatasi nel corso dell'anno, entro il 31 dicembre, secondo le indicazioni fornite dall'AIMA.

I modelli dei registri e dei fogli dei registri stessi, nonché i modelli delle distinte dei pesi di cui all'art. 5, saranno forniti dall'AIMA-Tabacco, perché l'assuntore possa provvedere a sue spese alla loro stampa. I registri di cui sopra dovranno essere preventivamente rimessi, prima della loro autorizzazione, agli uffici compartimentali AIMA-Tabacco competenti, per la loro vidimazione, mediante bollo e firma in tutti i fogli, da parte del capo dell'ufficio periferico competente.

L'assuntore ha, inoltre, l'obbligo di assistere alle operazioni di perizia, del prodotto in stoccaggio provvisorio, anche a mezzo di proprio procuratore, in modo tale che egli, al momento della sottoscrizione delle bollette definitive di carico e del verbale di consegna del prodotto, non possa eccepire scarsa o mancata conoscenza delle condizioni del tabacco affidato o di qualsiasi elemento o circostanza riferita a tale prodotto, in particolar modo per quanto attiene alla buona conservazione e all'immunità da attacchi parassitari di qualsiasi specie.

Il capo centro di controllo AIMA-Tabacco competente per territorio è tenuto comunque a verificare l'osservanza degli obblighi dell'assuntore previsti dal presente articolo e a controllare e firmare le risultanze dei registri più sopra indicati e a verificare la loro puntuale trasmissione all'organo competente, nonché a segnalare immediatamente al capo dell'ufficio periferico AIMA-Tabacco competente eventuali inadempienze, irregolarità e ritardi riscontrati nell'esecuzione del servizio di stoccaggio da parte dell'assuntore.

I quantitativi di tabacco in entrata ed in uscita dal magazzino, per qualunque causa avvenuti, devono risultare sempre annotati, caricati e scaricati giornalmente nei diversi registri previsti e devono essere sempre contabilizzati con riferimento al giorno in cui il movimento di magazzino si è verificato.

Art. 12.

Adempimenti dell'AIMA-Tabacco connessi con l'introduzione in magazzino e l'acquisto del tabacco in colli

All'entrata del tabacco nel magazzino di ammasso il funzionario dell'AIMA-Tabacco incaricato, alla presenza dell'offerente venditore o di un suo rappresentante munito di regolare procura, accerta:

1) il peso lordo del tabacco introdotto nel magazzino;
2) la regolarità dei documenti che lo hanno accompagnato;
3) l'integrità dei colli e degli imballaggi.

Effettuati tali adempimenti il funzionario AIMA emette « bolletta provvisoria » di carico distintamente per varietà e per offerente, specificando il numero dei colli e il peso lordo ricevuto, distintamente per grado di qualità.

Agli accertamenti di cui ai precedenti numeri 1) e 3) assiste l'assuntore del servizio di magazzinaggio quale parte interessata per la sottoscrizione della bolletta provvisoria di deposito, emessa dal funzionario AIMA.

La tara ed il peso netto sono determinati dalla commissione di perizia in conformità di quanto previsto dal successivo art. 19.

In tale sede, non appena espletate le operazioni di perizia, verranno redatte, per varietà ed offerente le « bollette definitive » di carico ed i « verbali di consegna » del tabacco in colli all'assuntore.

Art. 13.

Identificazione degli adempimenti specifici che l'assuntore è tenuto ad assolvere, distintamente a spese dell'offerente-venditore, e a spese dell'organismo di intervento.

A) L'assuntore è tenuto all'esecuzione dei seguenti adempimenti a spese del venditore:

1) esecuzione dei lavori connessi con l'entrata del tabacco in magazzino, quali scarico dell'automezzo o dal vagone, posa sul piano di bilancia, pesatura, riparazione di imballaggi eventualmente rotti e sostituzione di quelli inservibili, con eventuale cucitura e ricucitura del telo di rivestimento nel caso di ballette o balle;

2) lavori di trasporto con prelevamento dei colli, pesati e prescelti per la perizia, dal piano di bilancia o da stiva, apertura, pesatura dell'imballaggio, spacco del collo e prelevamento del campione, richiusura del collo con legatura e ricucitura del telo di rivestimento, nel caso di balle o ballette; eventuale distruzione di materiale non accettabile;

3) trasporto dei colli, pesati e non prescelti per la perizia, dal piano di bilancia alla stiva e stivatura, nel caso che il tabacco non venga accettato dall'AIMA-Tabacco, ovvero che venga ritirato dal venditore in dipendenza di revoca, parziale o totale, dell'offerta all'intervento;

4) lavori di disistivaggio, trasporto e carico, sull'automezzo, o sul vagone, del tabacco non accettato dall'AIMA-Tabacco, oppure ritirato dal venditore;

5) conservazione del tabacco in giacenza nel magazzino, compresi i lavori conseguenti, in caso di mancata accettazione, totale o parziale, del tabacco offerto, dal conferente, all'ammasso.

B) L'assuntore è tenuto all'esecuzione dei seguenti adempimenti, il cui compenso è a carico dell'organismo di intervento:

1) lavori connessi con l'entrata dei prodotti in magazzino, (quale trasporto dei colli pesati dal piano di bilancia alla stiva e stivatura); trasporto dei colli esaminati dal luogo di perizia alla stiva e stivatura, sempre su pedane isolanti ed in ogni caso adottando tutti gli accorgimenti per evitare il contatto diretto dei colli col pavimento;

2) lavori connessi con l'uscita dei prodotti dal magazzino, quali:

a) prelevamento dalle stive (o dalle masse) dei colli da spedire;

b) riparazione e sostituzione degli imballaggi, o doghe, rotti o deteriorati durante la giacenza in magazzino, con cucitura integrale dei teli di rivestimento se trattasi di balle o ballette; marcatura dei colli ed eventuale applicazione di nuove etichette secondo le disposizioni che verranno date dall'AIMA-Tabacco;

c) trasporto dei colli da spedire, dopo il prelevamento dalle stive, al piano di bilancia, pesatura, con compilazione delle relative distinte dei pesi in almeno otto copie, sotto controllo AIMA;

d) carico dei colli in uscita, su veicolo alla porta del magazzino, ovvero eventuale stivaggio dei colli stessi, dopo la pesatura, in attesa delle operazioni di carico vero e proprio che, di conseguenza, può anche avvenire in un secondo tempo, sempre sotto controllo amministrativo AIMA e a carico dell'assuntore;

3) lavori supplementari per l'uscita dei prodotti dal magazzino e cioè la cucitura integrale di tutti i teli di rivestimento ed ogni altra operazione connessa all'idonea sistemazione dei colli, ai fini della spedizione;

4) mantenimento del tabacco in giacenza nel magazzino e lavori ad esso connessi, comportanti la messa a disposizione e l'impiego dei locali, attrezzature e materiali per la regolare esecuzione del servizio, nonché per le prestazioni connesse alla conservazione ed al governo di tutto il tabacco introdotto in magazzino, secondo la buona tecnica, ivi compresi almeno due rivolgimenti per i tabacchi levantini e per le balle al fine di regolare e, se del caso, interrompere le fermentazioni ed assicurare un normale andamento del processo di stagionatura, nonché la marcatura dei colli dopo le operazioni di presa in carico definitivo;

5) l'esecuzione delle seguenti prestazioni sussidiarie commissionate dall'AIMA-Tabacco o proposte dall'assuntore e regolarmente accettate dall'AIMA-Tabacco stessa quali:

a) esame completo dei colli con l'impiego del personale, dei materiali e degli attrezzi necessari al fine della classifica, o per l'esame del prodotto in occasione di vendita, di visita di controllo da parte dell'AIMA, prelevamento ed esposizione di campioni. Detto esame comporta:

per le botti, il prelevamento dalle stive, trasporto al locale di visita e di esposizione, schiodatura ed apertura dell'involucro, spacco per l'esame del prodotto in almeno tre sezioni del cilindro, chiusura, ripesatura se necessaria, riparazione di doghe eventualmente rotte e ricollocazione della botte nella stiva;

per il tabacco in balle, il prelevamento e la ricollocazione nelle masse, il trasporto nel locale di visita, la scucitura e ricucitura dei teli di rivestimento, lo spacco per l'esame di una o più sezioni;

per il tabacco in ballette, il prelevamento e la ricollocazione nelle masse, il trasporto nel locale di visita, la scucitura e ricucitura dei teli di rivestimento, la slegatura e rilegatura dei bustini, lo spacco per l'esame di una o più sezioni;

b) visita ed esame semplificato dei colli, relativamente a prodotti già disistivati, distesi ed aperti, compresa la chiusura e la ricollocazione nelle masse;

c) trattamenti antiparassitari mediante:

1) irrorazione e nebulizzazione per la lotta preventiva antitarlo, con prodotti a base di Malathion, Piretro od altri similari, preventivamente accettati dall'AIMA-Tabacco;

2) trattamento con fumiganti a gas (temperatura interna dei colli da 15° a 25 °C): « Fhostoxin » od altro prodotto similare a base di idrogeno fosforato, preventivamente accettati dall'AIMA-Tabacco, con l'impiego di una tavoletta per ogni metro cubo di locale.

L'assuntore s'impegna ad affidare, a propria cura, spesa e rischio, l'espletamento delle operazioni per la lotta antitarlo, con gas tossici, a primaria ditta, specializzata del settore, e si impegna ad osservare tutte le norme che regolano l'impiego di tali sostanze;

d) disfacimento e ricostituzione di masse di colli con prelevamento di botti, balle, ballette e balle sub-tropicali, per qualunque causa, escluse quelle di perizia, esami colli od altro, non specificatamente indicate in precedenza, oltre ai due rivolgimenti obbligatori previsti soltanto per le balle e le ballette e per i quali il compenso è compreso in quello spettante per la giacenza;

e) prestazioni di mano d'opera per lavori non espressamente indicati da effettuare anche in occasione di eventuali visitatori, acquirenti ed aggiudicatari, nel caso di cessione dei prodotti affidati;

f) confezione, spedizione in Italia o all'estero di campioni di tabacco di almeno 2 kg preparati dall'AIMA-Tabacco;

g) asportazione dal magazzino, trasporto al luogo all'uopo destinato e distruzione del tabacco che, a giudizio dell'AIMA-Tabacco, sia da distruggere, sia per prodotti alla rinfusa che per prodotti condizionati in colli.

Le autorizzazioni ad eseguire i lavori sopra specificati, ovvero le richieste a tal fine avanzate dall'assuntore e regolarmente autorizzate, nonché eventuali sanzioni di lavori eseguiti d'urgenza, dovranno sempre essere allegate al foglio di registro lavori di cui al precedente art. 11, punto 2), lettera *b*), da inviarsi per la liquidazione dei compensi relativi. I lavori eseguiti devono essere indicati analiticamente per ciascun giorno nell'apposito registro dei lavori.

Art. 14.

Compensi spettanti all'assuntore

A) All'assuntore spettano i seguenti compensi a carico dell'offerente-venditore, i quali saranno stabiliti in contratto di ammasso, IVA esclusa, distintamente per botti, balle, ballette e balle sub-tropicali:

1) un compenso in lire per ciascun quintale netto di tabacco per i lavori connessi con l'entrata e gli altri specificati all'art. 13, lettera *A*), punto 1);

2) un compenso in lire per ciascun quintale netto di tabacco per i lavori di trasporto, con prelevamento dei colli pesati e prescelti per la perizia e gli altri lavori specificati all'art. 13, lettera *A*), punto 2);

3) un compenso in lire per ciascun quintale netto di tabacco per le operazioni di trasporto dei colli pesati e non prescelti per la perizia e tutti gli altri lavori specificati all'articolo 13, lettera *A*), punto 3);

4) un compenso in lire per ciascun quintale netto di tabacco per disistivaggio e tutti gli altri lavori specificati all'articolo 13, lettera *A*), punto 4);

5) un compenso forfettario in lire per quintale netto/giorno di tabacco, per la giacenza in magazzino, compresi i lavori specificati all'art. 13, lettera *A*), punto 5).

B) All'assuntore competono i seguenti compensi, distintamente per botti, balle, ballette e balle sub-tropicali, a carico dell'AIMA-Tabacco;

1) per l'esecuzione dei lavori connessi con l'entrata del tabacco nel magazzino e precisati al precedente art. 13, lettera *B*), punto 1), un compenso forfettario in lire per ogni quintale di prodotto entrato nel magazzino;

2) per lavori connessi con l'uscita dei prodotti dal magazzino, specificati all'art. 13, lettera *B*), punto 2) un compenso forfettario in lire per ogni quintale netto di prodotto uscito dal magazzino;

3) per lavori supplementari per l'uscita dei prodotti dal magazzino, specificati all'art. 13, lettera *B*), punto 3), un compenso forfettario in lire per ogni quintale netto uscito dal magazzino;

4) per la conservazione del tabacco in giacenza in magazzino e lavori ad essa connessi, precisati all'art. 13, lettera *B*), punto 4), un compenso forfettario in lire per mese e per quintale netto di giacenza del prodotto, calcolato in ragione di 1/365° dell'importo annuo, per ogni giorno di effettiva giacenza del prodotto, per la messa a disposizione e per l'impiego dei locali, delle attrezzature e del materiale, per la regolare esecuzione del servizio, nonché per le prestazioni connesse alla conservazione ed al governo di tutto il tabacco introdotto in magazzino, secondo la buona tecnica, come stabilito dall'atto disciplinare, ivi compresi almeno due rivolgimenti per i tabacchi levanti e per le balle;

5) per l'esecuzione delle prestazioni sussidiarie commissionate dall'AIMA-Tabacco o proposte dall'assuntore e regolarmente accettate dall'AIMA-Tabacco stessa, specificate all'art. 13, lettera *B*), punto 5), lettere da *a*) a *g*), il compenso appresso indicato per le prestazioni effettivamente rese:

a) per esame completo dei colli ed operazioni ad esso connesse, un compenso in lire per ogni quintale netto di tabacco esaminato;

b) per visita ed esame colli semplificato di prodotti già disistivati, distesi ed aperti ed altri connessi, per ogni quintale netto di tabacco, un compenso in lire per quintale;

c) per trattamenti antiparassitari:

1) per irrorazione e nebulizzazione per la lotta antitarlo un compenso in lire per ogni quintale netto di tabacco giacente nei locali trattati con prodotti a base di Malathion, Piretro ed altri similari preventivamente accettati dall'AIMA-Tabacco;

2) per trattamento lotta antitarlo con fumiganti e gas (temperatura interna dei colli da 15° a 25°C) « Phostoxin » od altro prodotto similare a base di idrogeno fosforato preventivamente accettato dall'AIMA-Tabacco, con l'impiego di una tavoletta da gr 3 (tre) con sviluppo di gr 1 (uno) di idrogeno fosforato: un compenso in lire per ogni metro cubo di locale trattato, per l'impiego di uno dei detti prodotti, ragguagliato per mc di locale trattato, considerando nella determinazione del volume un'altezza massima di m 7 per il prodotto in botti e m 4 per quello in balle o ballette, restando inteso che altezze superiori e conseguente aumento della cubicità, resteranno, nella determinazione del compenso, a carico dell'offerente.

Le spese per il trattamento antitarlo saranno anticipate dall'assuntore, a cui verranno poi rimborsate dall'AIMA-Tabacco secondo quanto stabilito in contratto. Tale rimborso è condizionato, per i trattamenti di cui all'art. 12, lettera *e*), punto 4), alla presentazione di apposita dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento, da parte dell'assuntore, delle prestazioni attinenti la disinfestazione stessa;

d) per il disfacimento e ricostituzione di masse di colli, comportanti per le balle e le ballette anche il rivolgimento in aggiunta a quelli obbligatori il cui compenso è compreso in quello spettante per la giacenza, un compenso di lire per quintale netto di tabacco;

e) per prestazioni di mano d'opera per lavori non espressamente indicati, un compenso in lire per ciascuna ora, comprensivo oltre che della paga vera e propria, di ogni altro emolumento assicurativo, previdenziale e di qualunque genere, che resta a completo carico dell'assuntore;

f) per confezione e spedizione in Italia ed all'estero di campioni di tabacco, un compenso in lire per ogni campione preparato dall'AIMA-Tabacco e spedito, fino a kg 2, oltre il rimborso delle spese postali, previa presentazione da parte dell'assuntore dei documenti giustificativi della spesa;

g) per asportazione dal magazzino, trasporto al luogo all'uopo destinato e distruzione del tabacco che, a giudizio dell'AIMA-Tabacco, sia da distruggere sia per prodotti alla rinfusa che per quelli condizionati in colli, un compenso in lire per ogni quintale netto di tabacco distrutto, esclusi i casi in cui la distruzione stessa sia resa necessaria in conseguenza di incuria, negligenza o colpa dell'assuntore del servizio.

L'« esame completo dei colli » deve essere contabilizzato nel giorno in cui i colli esaminati vengono chiusi, fermo restando che nel « registro dei lavori » il numero dei colli ed il relativo peso devono essere registrati giornalmente, distinguendo i colli aperti per essere esaminati da quelli esaminati che vengono chiusi.

Art. 15.

Potestà dell'AIMA-Tabacco

L'esecuzione delle prestazioni e delle incombenze previste a carico dell'assuntore e connesse con l'impegno di perseguire la buona conservazione del tabacco affidatogli, è connessa alla esclusiva responsabilità dell'assuntore. L'AIMA-Tabacco si riserva il diritto di ispezione in ogni momento dello stoccaggio, al fine di accertare lo stato di conservazione del tabacco ammassato, di prelevare e ritirare campioni, di verificare la varietà, le qualità ed il peso dei tabacchi affidati in custodia, nonché di ritirare in tutto od in parte il prodotto immagazzinato, in qualsiasi momento della durata del contratto.

Nell'esercizio del diritto di ispezione di cui innanzi l'AIMA, pur senza modificare in alcun modo il rapporto esistente fra essa e l'assuntore, può assistere e consigliare l'assuntore stesso per l'interesse che essa ha di prevenire o di contenere le possibilità del verificarsi di danni o avarie. L'assuntore ha il dovere di mettere a disposizione il personale ed i mezzi richiesti dai funzionari in ispezione o incaricati del controllo. Eventuali deficienze rilevate in sede di controllo dovranno essere sanate immediatamente su semplice richiesta dell'AIMA-Tabacco.

L'assuntore deve assicurare l'accesso al magazzino ai funzionari AIMA ed alle persone al seguito degli stessi, durante il normale orario di lavoro, e l'inosservanza di tale adempimento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Nel caso in cui l'AIMA dovesse rilevare l'esistenza di danni e/o avarie, essa avrà il diritto di chiederne il risarcimento e se

i danni accertati sono suscettibili di aggravamento, l'AIMA avrà diritto anche d'imporre all'assuntore l'esecuzione delle misure che essa riterrà necessarie ed adeguate.

Ogni magazzino di ammasso è posto sotto il controllo del capo dell'ufficio compartimentale nella circoscrizione del quale esso è ubicato, salva in ogni caso la facoltà della direzione centrale della sezione specializzata di esercitare ispezioni e verifiche tecniche e amministrative dirette, senza preavviso.

I capi servizio della sezione verificano, periodicamente, che il servizio di stoccaggio venga espletato nell'osservanza delle norme e condizioni previste dal presente atto disciplinare, adottando le necessarie iniziative idonee per garantire, in particolare, la buona conservazione del prodotto, non esclusa, quindi, la chiusura fiscale dei magazzini se ritenuta opportuna durante l'espletamento delle verifiche del caso.

Durante il periodo di efficacia del contratto la sezione specializzata dell'AIMA può disporre o, a richiesta dell'assuntore, autorizzare trasferimenti di prodotti in altri magazzini riconosciuti idonei, della stessa ditta o di altre ditte.

Nei casi di trasferimento di cui al precedente comma ed in quelli che si rendessero comunque necessari, per qualsivoglia ragione o causa onde evitare deterioramenti, danni od avarie del prodotto, le spese ed i rischi di trasferimento del prodotto sono a carico della parte nel cui interesse viene effettuato, ovvero della parte cui è attribuibile la causa del trasferimento medesimo e dell'eventuale risoluzione del contratto. Nel caso di trasferimento disposto per intervenuta, dichiarata ed accertata indisponibilità del magazzino da parte dell'assuntore, per qualsivoglia ragione, tutte le spese ed i rischi di trasferimento restano a carico dell'assuntore.

In caso di risoluzione del contratto, la data in cui cessano le obbligazioni contrattuali è quella dell'emissione del verbale di riconsegna del tabacco in colli alla sezione AIMA-Tabacco da parte dell'assuntore.

Art. 16.

Cali di giacenza

L'AIMA-Tabacco ha il diritto di verificare in qualsiasi momento la consistenza dei tabacchi in magazzino, anche al fine di controllare che il calo di giacenza venga contenuto nei limiti annualmente ammessi.

L'assuntore ha il diritto-dovere di presenziare a tali operazioni.

Al termine del servizio di stoccaggio l'AIMA-Tabacco provvede a verificare il calo complessivo finale di giacenza, accertando che lo stesso rientri in quello massimo stabilito dalla normativa comunitaria (allegato 2), raffrontando il peso netto stabilito all'entrata con quello accertato all'uscita e rapportando il grado di umidità risultato al controllo in uscita con quello previsto dalla regolamentazione vigente in materia.

Per i cali di tabacco riscontrati all'uscita e contenuti nei limiti massimi tollerati, nulla è dovuto dall'assuntore all'AIMA-Tabacco.

Nessun compenso integrativo è, peraltro, dovuto all'assuntore per eventuali eccedenze di tabacco riscontrate all'uscita, rispetto al quantitativo accertato all'entrata.

Qualora il calo di giacenza dovesse superare il calo massimo consentito, l'assuntore deve rimborsare all'AIMA-Tabacco, per il peso mancante, il prezzo delle varietà, relativo alle quantità e qualità acquistate e pagate al conferente dall'AIMA-Tabacco medesima.

Art. 17.

Danni al tabacco in colli

Eventuali danni al tabacco in colli rilevati dall'AIMA-Tabacco e dovuti ad avaria o a qualunque altra causa sono valutati in base a perizia eseguita dalla sezione specializzata per il tabacco, alla presenza dell'assuntore.

Il valore del danno in tal modo determinato sarà trattenuto all'assuntore stesso sulle competenze rimaste insolute, senza che occorra intimazione o condanna giudiziale, semprechè lo assuntore non provveda al versamento di tale valore all'AIMA-Tabacco.

L'assuntore è tenuto, comunque, a rimborsare all'AIMA-Tabacco ogni diminuzione del valore del tabacco affidato, accertata dai periti della stessa Azienda e che, per qualsivoglia ragione o causa, non sia immediatamente rimborsata da istituti fidejubenti o da compagnie assicuratrici.

E', inoltre, data facoltà all'AIMA-Tabacco di avvalersi della cauzione prestata dall'assuntore.

Art. 18.

Revisione dei compensi contrattuali

La misura dei compensi di cui al precedente art. 14 potrà essere rideterminata dalle parti per mezzo di corrispondenza (art. 17 della legge e n. 101 del regolamento di contabilità generale dello Stato) dopo il secondo anno di esecuzione del contratto e semprechè si siano verificate variazioni apprezzabili, comunque superiori al 20% del costo della manodopera e degli oneri previdenziali.

In ogni caso, la revisione dei prezzi decorre dall'inizio del terzo anno di esecuzione del contratto.

L'istanza di revisione dei compensi deve pervenire alla direzione centrale della sezione specializzata per il tabacco entro trenta giorni dalla data di scadenza del 1° biennio di esecuzione del contratto.

Per la validità dell'istanza di revisione fa fede la data di assunzione a protocollo della suddetta istanza, da parte della sezione specializzata per il tabacco; pertanto, non sono ammessi reclami per le istanze non pervenute, o pervenute in ritardo.

La sezione specializzata per il tabacco, accertato che l'istanza di revisione dei compensi sia pervenuta entro i termini previsti, può procedere alla trattativa per la rideterminazione dei compensi stessi, assumendo a riferimento a tal fine, i massimali più recenti, in vigore alla scadenza del biennio, già approvati dal consiglio di amministrazione per lo svolgimento del servizio di stoccaggio dei tabacchi in colli.

Art. 19.

Pagamento dei compensi all'assuntore

I compensi all'assuntore saranno corrisposti dall'AIMA-Tabacco alla fine di ciascun esercizio finanziario, ovvero dopo integrale uscita del prodotto dal magazzino, previa presentazione di regolare fattura e semprechè il servizio sia stato reso regolarmente.

La fattura deve essere accompagnata da attestazione, del capo ufficio periferico competente, sulla regolarità del servizio svolto.

Il pagamento dei compensi spettanti sarà effettuato mediante ordinativo diretto intestato a nome dell'assuntore, a carico del quale sono tutte le imposte e tasse dovute.

Capo II

DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CONNESSE CON L'ACQUISTO DEI TABACCHI IN COLLI

Art. 20.

Modalità relative alla presentazione delle offerte di tabacco in foglia, condizionato in colli, all'organismo di intervento

L'offerta all'intervento di tabacco greggio in colli del raccolto 1982 deve essere presentata o comunque pervenire direttamente all'ufficio compartimentale AIMA-Tabacco competente per territorio.

L'offerta deve contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome e nome (o ragione o denominazione sociale) ed indirizzo dell'offerente;

b) varietà e qualità del tabacco;

c) peso netto;

d) luogo in cui il tabacco trovasi al momento dell'offerta;

e) luogo ed anno di raccolta del tabacco in foglia;

f) luogo di prima trasformazione e tipo di condizionamento in colli;

g) magazzino di ammasso AIMA più vicino al luogo di giacenza del tabacco al quale l'offerente chiede di consegnare il tabacco;

h) dichiarazione di non aver fruito del premio comunitario relativo al tabacco in foglia dalla trasformazione del quale proviene quello in colli oggetto dell'offerta;

i) dichiarazione che il tabacco è stato allestito e condizionato secondo quanto indicato dalla vigente regolamentazione e che sarà consegnato immune da insetti vivi e comunque nelle condizioni che possa essere assicurata la buona conservazione;

l) dichiarazione con cui l'offerente, con riferimento allo stato del prodotto all'atto della consegna, s'impegna ad assumere a suo esclusivo carico ogni onere relativo alle disinfestazioni che a giudizio insindacabile dell'AIMA dovessero ritenersi necessarie;

m) dichiarazione di accettazione delle condizioni contenute nell'atto disciplinare del tabacco in colli in causa;

n) dichiarazione d'impegno a corrispondere all'assuntore al più presto, l'importo delle spese indicate all'art. 14, lettera A) dell'atto disciplinare, nella consapevolezza che il proprio tabacco conferito all'intervento potrà essere pagato dall'AIMA-Tabacco soltanto dopo che il conferente abbia fornito la prova di aver assolto tale impegno.

Le qualità offerte non possono essere inferiori a chilogrammi 2000 per tutte le varietà.

Sino al momento dell'acquisto, l'offerta può essere ridotta o revocata. In tal caso le spese sostenute dall'assuntore devono essere rimborsate dall'offerente.

Le quantità complessive che possono essere conferite all'intervento per i tabacchi delle varietà Kentucky, Xanti, Erzegovina e Perustitza sono le seguenti per il raccolto 1982:

Kentucky	kg	1.295.327
Xanti Yakà	»	962.648
Perustitza . .	»	691.820
Erzegovina	»	1.533.561
Totale levantini	kg	3.188.029
Totale generale	kg	4.483.356

I plafonds sopra indicati sono determinati in applicazione e con la procedura di cui ai regolamenti (CEE) numeri 1535/81 e 723/82 recanti misure speciali per le suddette varietà per i raccolti 1981, 1982 e 1983.

Le offerte all'intervento del raccolto 1982 devono risultare pervenute, per tali varietà, agli uffici compartimentali AIMA-Tabacco competenti, dal 1° al 31 dicembre 1983, così come previsto dal decreto ministeriale 1° novembre 1982. Si considerano improduttive di effetti giuridici le offerte presentate prima e dopo i termini iniziale e finale suddetti.

La data limite entro la quale possono essere presi in consegna i quantitativi di tabacco di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 723/82 del 30 marzo 1982 è stabilita al 30 giugno 1984, ai sensi dell'art. 6 del precitato regolamento n. 723/82.

Art. 21.

Accertamento dell'ammissibilità all'intervento del tabacco in colli

Ricevuta l'offerta di tabacco in colli all'intervento, l'ufficio compartimentale AIMA-Tabacco competente per territorio accerta l'ammissibilità della stessa in ordine alle condizioni che i tabacchi in colli offerti all'intervento:

a) siano in produzione comunitaria e siano già sotto il prescritto controllo comunitario di cui al decreto ministeriale 31 marzo 1979;

b) provengano dalla trasformazione di tabacco in foglia pagato al produttore a prezzo almeno pari al prezzo di intervento previsto per la varietà e la qualità corrispondenti;

c) siano, tenuto conto della quantità già eventualmente venduta e dei cali ammessi, in quantità non superiore a quella corrispondente alla quantità di tabacco netto in foglia sottoposto a controllo ed accertata al momento dell'introduzione nello stabilimento di trasformazione.

Il predetto ufficio invia, quindi, alla direzione centrale AIMA-Tabacco, l'offerta e gli altri documenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, attestando la sussistenza dei suddetti requisiti.

La direzione centrale AIMA-Tabacco, effettuati i controlli ritenuti necessari, comunica ufficialmente all'offerente l'ammissibilità dell'offerta e la data in cui potranno avere inizio le operazioni di ammasso, nonché le condizioni in cui deve essere presentato il tabacco offerto, per la presa in consegna da parte dell'organismo di intervento.

Le condizioni di cui innanzi sono contestabili soltanto nelle 48 ore successive alla data di ricevimento della comunicazione.

Per quanto concerne i tabacchi in colli delle varietà oggetto delle misure speciali di cui ai regolamenti (CEE) n. 1535/81 e n. 723/82, la direzione centrale AIMA-Tabacco raccoglie per ciascuna varietà i dati delle offerte inviate per il tramite degli uffici compartimentali AIMA-Tabacco competenti.

Se i quantitativi totali offerti, riferiti a ciascuna di tali varietà, non superano i singoli plafonds varietali stabiliti nel precedente art. 20, la direzione suddetta dispone il ricevimento di tutti i tabacchi offerti in colli.

Se i quantitativi totali offerti, riferiti a ciascuna varietà, superano i singoli plafonds varietali stabiliti nell'art. 20, la direzione sopra specificata dispone la distribuzione, tra le imprese offerenti, del plafond massimo conferibile all'intervento per ciascuna varietà.

La distribuzione dei plafonds viene effettuata con il seguente procedimento:

$$\frac{\text{offerta globale varietale}}{\text{plafond varietale}} = \text{coefficiente di superamento}$$

$$\frac{\text{offerta varietale dell'impresa}}{\text{coefficiente di superamento}} = \text{quantitativo varietale conferibile dall'impresa}$$

Entro il 15 giugno 1984 la sezione specializzata per il tabacco comunica a ciascuna impresa offerente il quantitativo di tabacco netto in colli del raccolto 1982 che l'organismo di intervento può prendere in consegna.

Se, scaduto il termine del 30 giugno 1984 indicato all'ultimo comma dell'art. 20, i quantitativi acquistati risultano inferiori, per ciascuna varietà, ai plafonds massimi netti stabiliti, i quantitativi residui acquistabili sino al raggiungimento dei plafonds stabiliti sono ripartiti dalla sezione AIMA-Tabacco tra gli offerenti, applicando l'art. 5 del regolamento (CEE) n. 723/82.

Le misure speciali di cui innanzi non precludono, per le varietà in questione, l'applicazione dell'art. 12-*bis* del regolamento (CEE) n. 727/70.

Art. 22.

Adempimenti dell'offerente venditore

Ricevuta la comunicazione dell'ammissibilità dell'offerta da parte dell'AIMA-Tabacco, l'offerente venditore trasporta, a sua cura e spese, e sotto il controllo amministrativo, il tabacco offerto all'organismo di intervento per consegnarlo franco magazzino di ammasso dove, sempre a sue spese ma a cura dell'assuntore, sarà scaricato, pesato, portato nel locale di perizia e sottoposto ad esame merceologico, previa apertura e chiusura dei colli e riparazione o sostituzione degli imballaggi eventualmente rotti o deteriorati.

L'offerente venditore è tenuto a consegnare all'organismo di intervento i prodotti in colli confezionati in balle o ballette completamente rivestiti con tele juta nuove ed i due teli che formano il rivestimento di ciascun collo dovranno essere cuciti tra loro.

Le ballette dovranno avere le seguenti dimensioni: cm 30 × 40 × 60.

Il tabacco offerto dovrà essere classificato in gradi C.E.E.

Le suddette prescrizioni sono condizione per l'accettabilità della partita.

Art. 23.

Costituzione della commissione di perizia

Per la perizia e la presa in carico del tabacco in colli offerto all'intervento il direttore della sezione specializzata AIMA-Tabacco, nomina, di volta in volta, una commissione di perizia costituita da almeno tre membri, dei quali uno con funzioni di presidente e da un segretario.

Il direttore della sezione prescegli i dipendenti cui attribuire:

a) le funzioni di presidente di commissione di perizia, tra i funzionari tecnici che rivestano le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione e qualifiche equiparate di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché tra i funzionari di ottava qualifica funzionale, in possesso di, o provenienti da profilo professionale di base, per l'accesso al quale, mediante pubblico concorso, sia previsto il possesso del diploma di laurea ed abilitazione o specializzazione;

b) le funzioni di membro di commissione di perizia tra i funzionari tecnici che rivestono la qualifica di « coordinatore capo dei servizi lavorazione » o equiparata (ottava qualifica) e, in casi eccezionali, tra i funzionari che rivestano almeno la qualifica di « collaboratore capo settore tecnico » (settima qualifica), tenuto conto anche dell'esperienza personale e dei servizi svolti negli anni precedenti.

c) le funzioni di segretario di commissione di perizia, tra i funzionari in possesso della qualifica di « collaboratore capo settore tecnico » (settima qualifica) o di « collaboratore tecnico » (sesta qualifica) o equiparata, e, in casi eccezionali, tra i funzionari che rivestano almeno la qualifica di « operatore tecnico » (quinta qualifica).

Il presidente della commissione ha, nella procedura di presa in carico e di perizia del tabacco offerto all'intervento, la completa rappresentanza dell'Azienda e pertanto è tenuto a vigilare sulla regolarità dello svolgimento ed esecuzione di tutte le operazioni.

Egli conduce personalmente, giovandosi della collaborazione dei membri incaricati dell'esame merceologico, in contraddittorio con l'offerente venditore ed il suo rappresentante, per l'accertamento dell'accettabilità e del peso netto e per la classificazione dei tabacchi.

La commissione di perizia, per le necessarie operazioni di magazzino si avvale della collaborazione del «pesatore» incaricato dal direttore della sezione e prescelto tra i dipendenti «tecnici» della settima, sesta e quinta qualifica funzionale che svolgano le funzioni di capo centro di controllo o equiparata, attesa la rilevanza fondamentale che assume, in particolare, la determinazione del peso lordo del tabacco in colli all'entrata nel magazzino di ammasso, ai fini del pagamento del prezzo di intervento sul tabacco netto al conferente, nonché del pagamento all'assuntore dei compensi spettanti per i servizi effettuati relativamente al tabacco netto affidato.

Art. 24.

Perizia del tabacco in colli ammesso all'intervento

Dopo l'introduzione dei colli del tabacco nel magazzino di ammasso la commissione di perizia e l'offerente o suo procuratore, procedono, redigendo apposito verbale di perizia, ai fini della determinazione del prezzo del tabacco offerto all'accertamento dell'accettabilità, in ordine alle condizioni che il prodotto:

a) sia stato lavorato a gradi C.E.E., secondo le indicazioni dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1979/79, e successive modificazioni ed integrazioni (e rettifica al n. 1979/79 pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» C.E.E. n. L 250 del 4 ottobre 1979) e dei regolamenti (CEE) n. 2673/80, n. 290/81 e n. 2728/81;

b) sia presentato in conformità di quanto stabilito dall'allegato 2 al regolamento (CEE) n. 1462/82 e, per i quantitativi previsti, secondo le modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1556/78 che tuttavia dovranno essere preventivamente autorizzati;

c) non presenti una o più caratteristiche indicate nell'allegato III al regolamento (CEE) n. 1727/70 modificato con regolamento (CEE) n. 2596/70;

d) non presenti un tenore di umidità che, in conformità dell'art 6 del regolamento (CEE) n. 1727/70, si discosti di oltre il 3% dal limite ammesso previsto dall'allegato III al regolamento (CEE) n. 1979/79 del 5 settembre 1979, e successive modificazioni;

e) non presenti parassiti vivi di alcuna specie, nè danni rilevanti provocati da parassiti.

Verificata l'accettabilità del tabacco le parti procedono:

a) all'accertamento della varietà e della qualità, alla valutazione delle caratteristiche del tabacco offerto ai fini dell'applicazione dei prezzi in ECU indicati nel regolamento (CEE) n. 1462/82 al tasso di cambio in vigore il giorno di chiusura del verbale di perizia ed acquisto del tabacco offerto all'intervento;

b) alla determinazione della tara per imballaggio, delle misure percentuali delle detrazioni per fuori grado e sostanze estranee e del coefficiente di rettifica per umidità in eccesso ed in difetto (entro il limite del 3%) al fine di stabilire la quantità netta di tabacco da ammettere a pagamento. Qualora durante le operazioni suddette venisse rilevata la presenza di attacchi parassitari la commissione sospenderà le operazioni di perizia ed inviterà la ditta assuntrice del servizio di stoccaggio a procedere immediatamente alla disinfestazione con l'impiego di fumiganti a base di fosfina. Tutte le spese relative alla disinfestazione dell'intero locale dovranno essere sostenute dalla ditta offerente.

Le operazioni innanzi indicate possono essere effettuate mediante esame di tutti i colli offerti o di una parte di essi prelevati con il metodo del campione.

Le quantità dei colli costituenti il campione non potrà comunque essere inferiore al 25% dei colli offerti, se trattasi di tabacchi in botti o balle ed al 10% se trattasi di tabacchi in ballette di tipo levantino.

Della percentuale dei colli da esaminare si dovrà dare atto nel suddetto verbale di perizia.

Le parti, nel verbale summenzionato, danno atto dell'inesistenza di punti controversi ed indicano i valori delle determinazioni e delle valutazioni concordemente stabiliti; detto verbale deve essere redatto nello stesso magazzino subito dopo aver ultimato gli esami ed accertamenti.

Espletate le operazioni di perizia, e sulla base del peso lordo già accertato all'entrata dal funzionario dell'AIMA-Tabacco, nonché delle operazioni fissate dalla commissione di perizia, ed accettate dall'assuntore, per tara di imballaggio e delle applicazioni dei coefficienti di correzione per il tasso di umidità, il funzionario AIMA-Tabacco emette, per ciascuna varietà e per ciascun offerente «bolletta definitiva» di carico, nella quale vengono indicati in particolare il peso lordo al netto della tara di imballaggio, il tasso di umidità per grado e medio dando carico del prodotto all'assuntore del servizio di ammasso.

L'AIMA-Tabacco, in persona del presidente della commissione di perizia, e l'assuntore redigono, quindi, in contraddittorio, e sottoscrivono apposito «verbale di consegna» del prodotto acquistato dall'organismo di intervento. Con tale atto, redatto per varietà e conferente all'ammasso, viene formalmente dato in consegna all'assuntore dall'AIMA-Tabacco, il prodotto acquistato del quale vengono sommariamente descritte le caratteristiche e lo stato di conservazione nonché il numero dei colli per grado, il relativo peso lordo e netto, l'umidità accertata all'entrata.

Subito dopo l'emissione della bolletta definitiva di carico, la commissione di perizia provvederà a far apporre su tutti i colli acquistati la seguente dicitura ad inchiostrazione indelebile, a mezzo di appositi timbri detenuti dall'AIMA: «AIMA - Sezione specializzata per il tabacco - (Intervento) - Raccolto 1982». Tale dicitura deve sempre risultare sui colli in questione ed eventualmente su quelli ricostituiti.

L'AIMA-Tabacco e l'assuntore procederanno, inoltre, alla scelta dei colli campione rappresentativi di ciascun grado.

Detti colli campione saranno sigillati a cura delle due parti e tenuti saparati dal resto della partita per ogni eventuale controllo e confronto. Essi verranno elencati in apposito registro vistato dall'AIMA-Tabacco e dall'assuntore e resteranno a disposizione per le visite di confronto che dovranno essere effettuate all'uscita di ogni quantitativo di tabacco di quella determinata partita, allo scopo di accertare la corrispondenza qualitativa del tabacco che esce dal magazzino in comparazione di quello che è a suo tempo entrato.

Art. 25.

Determinazione del prezzo dovuto all'offerente

Espletata la perizia, e preso in carico dall'assuntore il tabacco acquistato, la sezione specializzata per il tabacco liquida l'importo spettante all'offerente e, previa presentazione di regolare fattura, provvederà al pagamento al venditore della quantità di tabacco considerato al netto della tara per imballaggio, delle detrazioni percentuali per fuori grado e per sostanze estranee e con l'applicazione del coefficiente di rettifica del peso per umidità eccedente o carente rispetto all'ammesso ed applicando a detto peso, per la varietà e le qualità stabilite ed accettate in sede di esame del tabacco, il prezzo d'intervento derivato previsto e che potrà eventualmente essere rettificato in conformità dell'applicazione del regolamento (CEE) numero 1778/80 del Consiglio del 30 giugno 1980 e del regolamento (CEE) n. 1859/81 della commissione del 6 luglio 1981.

Infatti, quando un'impresa offre all'intervento, in unica consegna, un quantitativo di tabacco in colli corrispondente ad un quantitativo di tabacco in foglia, ottenuto mediante applicazione del coefficiente di trasformazione di cui all'allegato V del regolamento (CEE) n. 1859/81 della commissione del 6 luglio 1981, che superi il 25% del quantitativo di tabacco allo stato sciolto risultante dal certificato di premio, il prezzo d'intervento derivato ponderato dovrà essere diminuito del 10% per la quantità eccedente il 25% del tabacco netto in foglia posto sotto controllo.

Per la quantità non eccedente si applica un prezzo pari alla media ponderata per quantità, dei prezzi derivati validi, per le varie qualità, che compongono il conferimento totale.

Per il tabacco in colli, che formi oggetto di più consegne, l'AIMA-Tabacco verserà un importo provvisorio calcolato, per ciascun quantitativo consegnato, sulla base del prezzo d'intervento derivato valido per ciascuna delle qualità componenti la partita oggetto della consegna diminuita del 10%.

Dopo l'ultima consegna, l'AIMA-Tabacco procederà al calcolo dell'intero importo spettante alla ditta trasformatrice, liquidando il saldo in conformità di quanto previsto dall'art. 1, punto 3), paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1859/81 della commissione del 6 luglio 1981.

Art. 26.

Disaccordo tra venditore ed AIMA-Tabacco e revoca dell'offerta all'intervento

Nel caso di mancato accordo sull'accettabilità del tabacco offerto e sulla valutazione di uno o più degli elementi che concorrono a determinare il prezzo e/o il peso netto, le parti, come prescritto dall'art. 3 del decreto ministeriale 7 ottobre 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 novembre 1971, qualora non ritengano di ricorrere all'arbitrato previsto dal codice di procedura civile, nel verbale di cui al precedente articolo 24, indicheranno gli elementi sulla valutazione e/o determinazione dei quali esse hanno raggiunto accordo, dando anche atto del giudizio o dei valori concordati e preciseranno i restanti elementi sui quali non è stato raggiunto accordo e che l'offerente può richiedere di portare all'esame di una commissione di perizia, il cui risultato è determinante per le parti, fatta salva la facoltà del venditore di revocare l'offerta all'intervento della intera partita o di parte di essa. In caso di necessità di riclassificazione, il tabacco offerto dovrà essere ritrasportato a cura e spese dell'offerente nel magazzino di provenienza. La comunicazione relativa alla revoca dell'offerta deve pervenire alla Direzione centrale della sezione specializzata AIMA-Tabacco - Via Duccio Galimberti, 47 - Roma entro le quarantotto ore dalla data di espletamento della perizia. Tutte le spese relative alla revoca saranno a carico della ditta offerente la quale è obbligata anche a ritirare il prodotto entro i sei giorni successivi.

La commissione arbitrale di perizia sarà formata da:

a) un funzionario, delegato dall'AIMA-Tabacco;

b) un perito iscritto all'albo professionale e designato dall'offerente;

c) un perito, con funzioni di presidente scelto d'accordo fra le parti o, in mancanza di accordo, per sorteggio nell'elenco dei periti che saranno designati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ovvero designato dall'Associazione nazionale dei periti di tabacco.

La scelta e designazione del perito presidente deve risultare dal verbale di perizia; a cura dell'AIMA-Tabacco sarà data notizia al presidente designato con raccomandata R.R.

Il presidente, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della nomina, provvede a convocare, con comunicazione diretta all'AIMA-Tabacco ed all'offerente, la commissione, nello stesso magazzino di ammasso dove accerterà il giusto titolo dei componenti a partecipare alla seduta.

La commissione redige verbale con il quale darà atto delle proprie determinazioni che, prese a maggioranza semplice dovranno, però, essere sempre contenute nei limiti del controverso.

Nel caso di assenza di una delle parti, il presidente provvede alla riconvocazione della commissione che dovrà riunirsi entro gli otto giorni successivi.

Nel caso di mancata accettazione della nomina da parte del perito presidente ed entro quindici giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, l'AIMA-Tabacco convocherà l'offerente per procedere alla nomina di altro presidente.

I colli in attesa di perizia arbitrale o di restituzione al magazzino di provenienza devono essere tenuti separati, o in condizione di facile e certa identificazione, dagli altri eventualmente esistenti in magazzino.

Tutte le spese relative alla perizia arbitrale saranno a carico della parte soccombente o divise proporzionalmente tra le parti secondo quanto stabilirà in merito la commissione stessa.

L'offerente venditore qualora decida, dopo l'introduzione del tabacco nel magazzino di ammasso od in qualsivoglia fase della procedura e comunque non oltre il termine di dieci giorni dalla definizione della perizia superiore, di ridurre o revocare l'offerta, è tenuto a rimborsare l'assuntore delle spese sostenute per i lavori indicati nell'art. 11 sotto l'indicazione « lavori del primo gruppo, categoria *A* » relativa ai colli per i quali l'offerta è revocata, nonché delle spese inerenti la « giacenza » del prodotto nel magazzino di stoccaggio.

Nel caso di mancata presentazione dell'offerente, alla seconda convocazione la perizia s'intenderà definitiva, secondo la valutazione effettuata dall'AIMA-Tabacco. In tal caso l'offerente potrà revocare l'offerta, ritirando il prodotto offerto nel termine massimo dei tre giorni successivi, fermo restando il pagamento delle relative spese, come precedentemente precisato.

Art. 27.

Pagamento delle quantità di tabacco in colli acquistati

Il pagamento sarà effettuato al più presto, dopo presentazione di fattura da parte del conferente, mediante ordinativo diretto intestato al venditore, sulla base del peso netto a pagamento determinato dalla commissione di perizia al prezzo, o ai prezzi di intervento derivato, in vigore alla data di chiusura del verbale di perizia stabiliti con la procedura di cui al precedente art. 25.

ALLEGATO 1

(In bollo ed in plico sigillato)

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Sezione specializzata per il tabacco - Via Duccio Galimberti, 47 - ROMA

OGGETTO: *Scheda offerta dei compensi che si richiedono per lo stoccaggio dei tabacchi in colli del raccolto* 1982.

Il sottoscritto . . . .
quale (1) . . . . della (2) . . . .
in relazione alla domanda presentata per l'ammissione alla trattativa privata per l'affidamento del servizio di magazzinaggio, governo e conservazione dei tabacchi in colli, racc. 1982, da ritirare dall'organismo d'intervento dichiara:

a) di conoscere ed accettare senza alcuna eccezione o riserva le norme e condizioni dell'atto disciplinare;

b) di accettare il sistema di prelevamento dei colli rappresentativi da tenere, sigillati e separati, come prova delle qualità introdotte in magazzino.

Il sottoscritto, per la messa a disposizione dei locali, completi delle attrezzature e dei materiali previsti, della mano d'opera e di quanto altro occorre per l'esecuzione di tutti gli adempimenti previsti nell'atto disciplinare, chiede i compensi in appresso specificati:

COMPENSI A CARICO DELL'AIMA

1) *Per l'entrata dei prodotti in magazzino*:

Per l'esecuzione dei lavori connessi con l'entrata del tabacco in magazzino, quale trasporto dei colli pesati e non prescelti per la perizia, dal piano di bilancia alla stiva e stivatura, trasporto dei colli esaminati dal luogo di perizia alla stiva e stivatura, sempre su pedane isolanti, mediante impiego di travicelli, muraletti, e tavole, compenso forfettario per quintale netto entrato in magazzino e per l'apposizione del timbro di cui all'art. 24 dell'atto disciplinare, per prodotti condizionati in:

Botti	L.	(lire . . . . . .)
Balle	L.	(lire . . . . . .)
Ballette	L.	(lire . . . . . .)
Balle sub-tropic. . . .	L.	(lire . . . . . .)

2) *Per l'uscita dei prodotti dal magazzino*:

Per l'esecuzione dei lavori connessi con l'uscita del tabacco dal magazzino, comprendente le seguenti operazioni:

a) prelevamento dalle stive (o dalle masse) dei colli da spedire;

b) riparazione e sostituzione degli imballaggi o doghe rotti o deteriorati durante la giacenza in magazzino, con cucitura integrale dei teli di rivestimento se trattasi di balle e ballette, marcatura dei colli secondo le disposizioni che verranno date dall'AIMA-Tabacco;

c) trasporto dei colli da spedire al piano di bilancia, pesatura con compilazione delle relative distinte dei pesi, in almeno 8 copie;

d) carico dei colli in uscita su veicolo alla porta del magazzino, compreso eventuale stivaggio dei colli stessi dopo la pesatura, in attesa delle operazioni di carico vero e proprio che di conseguenza può avvenire in un secondo tempo, compenso fisso forfettario, per quintale netto di tabacco, condizionato in:

Botti	L.	(lire . . . . . .)
Balle	L.	(lire . . . . . .)
Ballette	L.	(lire . . . . . .)
Balle sub-tropic. . . .	L.	(lire . . . . . .)

---

(1) Complete generalità e qualità (legale rappresentante etc.).
(2) Esatta denominazione della ditta.

3) *Per lavori supplementari per l'uscita dei prodotti dal magazzino e cioè cucitura di tutti i teli di rivestimento ed ogni altra operazione connessa all'idonea sistemazione dei colli ai fini delle spedizioni.*

Per quintale netto . L. . (lire . .)

4) *Per la conservazione del tabacco in giacenza nel magazzino e lavori ad essa connessi:*

Un compenso forfettario per mese e per quintale di giacenza del prodotto, calcolato in ragione di 1/365° dell'importo annuo per ogni giorno di effettiva giacenza, per la messa a disposizione e l'impiego dei locali, delle attrezzature e del materiale, per la regolare esecuzione del servizio, nonché per le prestazioni connesse alla conservazione ed al governo di tutto il tabacco introdotto in magazzino secondo la buona tecnica, ivi compresi almeno due rivolgimenti per tabacchi levantini e per le balle nonché la marcatura dei colli prevista dall'art. 24 dell'atto disciplinare:

Botti	L. .	(lire . .)
Balle	L. .	(lire . .)
Ballette	L. .	(lire . .)
Balle sub-tropic.	L. .	(lire . .)

5) *Per l'esecuzione delle seguenti prestazioni sussidiarie:*

Commissionate dall'AIMA-Tabacco o proposte dall'assuntore e regolarmente accettate dall'AIMA-Tabacco stessa:

a) esame completo dei colli ed operazioni ad esso connesse quali estrazione dei campioni, previo prelevamento degli stessi colli dalle stive, eventuale trasporto in altro locale, apertura; eventuale riparazione di imballaggi, chiusura, cucitura per le ballette e ricollocazione nella massa, compresa ogni altra operazione ad esso connessa, per ogni quintale di tabacco al netto condizionato in:

Botti	L. .	(lire . .)
Balle	L. .	(lire . .)
Ballette	L. .	(lire . .)
Balle sub-tropic.	L. .	(lire . .)

b) per visita ed esame colli semplificato di prodotti già disistivati, distesi ed aperti escluse la chiusura ed il ricollocamento nelle masse, per ogni quintale di tabacco al netto condizionato in:

Botti	L. .	(lire . .)
Balle	L. . .	(lire . .)
Ballette	L. .	(lire . .)
Balle sub-tropic.	L. .	(lire . .)

c) trattamenti antiparassitari:

1) irrorazione e nebulizzazione per la lotta antitarlo, con prodotti a base di Malathion, Piretro od altri similari preventivamente accettati dall'AIMA, per ciascun quintale di tabacco netto, giacente nei locali trattati, condizionati in:

Botti	L. .	(lire . .)
Balle	L. .	(lire . .)
Ballette	L. .	(lire . .)
Balle sub-tropic.	L. .	(lire . .)

2) trattamento lotta antitarlo con fumiganti a gas (temperatura interna dei colli da 15° a 25° C): « Phostoxin » o altro prodotto similare a base di idrogeno fosforato preventivamente accettato dall'AIMA con l'impiego di una tavoletta da g 3 (tre) con sviluppo di g 1 (uno) di idrogeno fosforato per ogni mc di locale. Compenso per l'impiego di uno di detti prodotti ragguagliato per mc di locale trattato considerato quanto stabilito dal disciplinare per la determinazione del volume, per prodotto condizionato in:

Botti	L. .	(lire . .)
Balle	L. .	(lire . .)
Ballette	L. .	(lire . .)
Balle sub-tropic.	L. . . .	(lire . .)

d) solo disfacimento e ricostituzione di masse di colli, con prelevamento di botti, balle, ballette e balle sub-tropicali, per qualunque causa, escluse quelle di perizia, esame colli od altro, non specificatamente indicate in precedenza, per quintale di tabacco al netto condizionato in:

Botti	L. .	(lire . .)
Balle	L. .	(lire . .)
Ballette	L. .	(lire . .)
Balle sub-tropic.	L. .	(lire . .)

Tale operazione comporta, per le balle e ballette, anche i necessari rivolgimenti in aggiunta a quelli obbligatori già previsti ed il compenso dei quali è compreso in quello previsto per la giacenza;

e) prestazioni di mano d'opera per lavori non espressamente indicati compenso L. . . . . . diconsi lire (. . . . .) per ciascuna ora, comprensivo oltre che della paga vera e propria, di ogni altro emolumento assicurativo, previdenziale, e di qualunque genere che resta a completo carico dell'assuntore, sia per lavori con spesa a carico dell'AIMA, come di eventuali visitatori, acquirenti ed aggiudicatari, nel caso di cessione dei prodotti stessi o per altro motivo non specificatamente indicato;

f) per confezione, spedizione in Italia ed all'estero di campioni di tabacco, preparati dall'AIMA-Tabacco, per ciascun campione spedito fino a kg 2, oltre al rimborso delle spese postali, previa presentazione da parte dell'assuntore dei documenti giustificativi delle spese, un compenso fisso in ragione di L. . . . . . . diconsi lire (. . . . . . .);

g) per asportazione dal magazzino, trasporto al luogo all'uopo destinato e distruzione del tabacco che, a giudizio dell'AIMA - Sezione specializzata per il tabacco, sia da distruggere, sia per prodotti alla rinfusa come condizionati in botti, balle, ballette e balle sub-tropicali, per ogni quintale di tabacco al netto L. . . . . (lire . . . .).

COMPENSI A CARICO DELL'OFFERENTE VENDITORE

1) *Per l'esecuzione dei lavori connessi con l'entrata del tabacco in magazzino, quali scarico dell'automezzo o del vagone, posa sul piano di bilancia, pesatura, riparazione di imballaggi eventualmente rotti e sostituzione di quelli inservibili, con eventuale cucitura e ricucitura del telo di rivestimento nel caso di ballette o balle, per ciascun quintale netto di tabacco in:*

Botti	L.	(lire . . . . . .)
Balle	L.	(lire . . . . . .)
Ballette	L.	(lire . . . . . .)
Balle sub-tropic. . . .	L.	(lire . . . . . .)

2) *Per il lavoro di trasporto con prelevamento dei colli, pesati e prescelti per la perizia, dal piano di bilancia o da stiva, apertura, pesatura dell'imballaggio, spacco del collo e prelevamento del campione, richiusura del collo con cucitura e ricucitura del telo di rivestimento nel caso di balle e ballette, eventuale distruzione di materiale non accettabile, per ciascun quintale di tabacco netto, condizionato in:*

Botti	L.	(lire . . . . . .)
Balle	L.	(lire . . . . . .)
Ballette	L.	(lire . . . . . .)
Balle sub-tropic. . . .	L.	(lire . . . . . .)

3) *Per il trasporto dei colli pesati e non prescelti per la perizia dal piano di bilancia alla stiva, stivatura, trasporto dei colli visitati dal luogo di perizia alla stiva e stivatura, nel caso che il tabacco non venga accettato dall'AIMA, oppure ritirato dal venditore in dipendenza della revoca dell'offerta all'intervento per ciascun quintale netto di tabacco non accettato o ritirato:*

Botti	L.	(lire . . . . . .)
Balle	L.	(lire . . . . . .)
Ballette	L.	(lire . . . . . .)
Balle sub-tropic. . . .	L.	(lire . . . . . .)

4) *Per il lavoro di disistivaggio, trasporto e carico sull'automezzo, o sul vagone, del tabacco non accettato dall'AIMA oppure ritirato dal venditore, per ciascun quintale netto di tabacco condizionato in:*

Botti	L.	(lire . . . . . .)
Balle	L.	(lire . . . . . .)
Ballette	L.	(lire . . . . . .)
Balle sub-tropic. . . .	L.	(lire . . . . . .)

5) *Conservazione del tabacco in giacenza nel magazzino, compresi i lavori conseguenti, in caso di mancata accettazione, totale o parziale del tabacco da parte dell'AIMA, o di ritiro, totale o parziale, del tabacco offerto da parte del conferente, un compenso forfettario per quintale/giorno:*

Botti	L.	(lire . . . . . .)
Balle	L.	(lire . . . . . .)
Ballette	L.	(lire . . . . . .)
Balle sub-tropic. . . .	L.	(lire . . . . . .)

Roma, addì . . . .

Il richiedente

. . . .

ALLEGATO 2

LIMITI DI PERDITE DI PESO
DURANTE IL SERVIZIO DI AMMASSO

Allegato VII al regolamento (CEE) n. 1979/79 modificato dal regolamento (CEE) n. 2728/81

N.	VARIETA'	Durante l'anno di acquisto %	Durante gli anni successivi %
	Dark, Air-Cured		
1	Badischer G.	—	—
4	*a*) Paraguay	—	—
	b) Dragon Vert e ibridi derivati, Philippin, Petit Grammont (Flobecq) Semois, Appelterre	—	—
5	Nijkerk	—	—
6	*a*) Misionero ed ibridi derivati	—	—
	b) Rio Grande ed ibridi derivati	—	—
11	*a*) Forcheimer Havanna II C .	—	—
	b) Nostrano del Brenta	1,5	0,7
	c) Resistente	—	—
	d) Gojano	—	—
12	*a*) Beneventano	—	—
	b) Brasile selvaggio e varietà analoghe	—	—
	Fire-Cured		
10	*a*) Kentucky	—	—
	b) Moro di Cori	—	—
	c) Salerno	—	—
	Tabacchi speciali		
16	*a*) Round Tip	—	—
	b) Scafati	—	—
	c) Sumatra I	—	—
	Light, Air-Cured		
2	Badischer, Burley E	—	—
8	Burley I	1	0,6
9	Maryland	—	—
25	(*)	—	—
	Flue Cured		
3	Virgin D	1	0,8
7	Bright	—	—
26	(*)	—	—
13	Xanti Yakà	—	—
14	*a*) Perustitza	1	0,6
	b) Samsun	—	—
15	Erzegovina e varietà analoghe .	—	—
	Dal 17 al 24 (*)	2	1,0

(*) Non prodotti in Italia né contrattati per la campagna 1982.

ALLEGATO 3

(In bollo)

Al Presidente dell'AIMA - Azienda di Stato interventi mercato agricolo - Sezione specializzata per il tabacco - Via Duccio Galimberti, 47 - 00136 ROMA

OGGETTO: *Offerta per l'affidamento del servizio di stoccaggio dei tabacchi in colli del raccolto* 1982.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . nella sua qualità di . . . . della ditta . . . . con sede in . . . . via . . . . chiede di essere ammesso alla trattativa per la conservazione dei tabacchi raccolto 1982 da prendere in carico dall'organismo di intervento nella provincia di . . . . ed all'uopo dichiara di destinare all'esercizio del servizio richiesto il magazzino sito in comune di . . . . via o contrada . . . . in provincia di . . . . della capacità ricettiva di kg . . . . per prodotto (1) . . . .

Dichiara di avere, e s'impegna a mantenere, a titolo di (2) . . . . la disponibilità dei locali offerti per tutta la durata del contratto previsto nell'atto disciplinare.

S'impegna, altresì ad esibire, ove richiesta, copia dell'atto comprovante il titolo suddetto, al momento della stipula del contratto di affidamento del servizio di stoccaggio.

Dichiara che il direttore tecnico dell'impresa è il signor . . . . (3).

Allega alla presente quanto segue:

a) scheda offerta in bollo, contenuta in busta chiusa e sigillata, relativa ai compensi che si richiedono per il servizio di cui trattasi;

b) i seguenti certificati in carta legale (vedi nota 4).

Il richiedente . . . .

(1) Specificare se si tratta di botti, balle o ballette, balle sub-tropicali.

(2) Proprietà-affitto.

(3) Indicare le complete generalità, oppure dichiarare che l'impresa non si avvale di direttore tecnico.

(4) Salve le deroghe previste:

certificato di iscrizione alla C.C.I.A. se il richiedente è una ditta commerciale oppure, in caso di società o altra persona giuridica:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato da non oltre tre mesi, recante l'indicazione della persona che ha la rappresentanza legale;

dichiarazione della competente autorità attestante la possibilità di effettuare nei magazzini offerti, disinfestazioni mediante gas tossici;

documento di cui all'allegato 4 dell'atto disciplinare;

se del caso, i documenti di cui al punto 5) della delibera del consiglio di amministrazione alla quale è allegato l'atto disciplinare.

ALLEGATO 4
(Mod. Gap/2A)

MODULO APPALTATORI E SUBAPPALTATORI
(parte riservata all'ente appaltante)

N. d'ordine dell'appalto . . . . Anno

Denominazione . . . .

Codice fiscale . . .

Prov. Com. . . Cod. catast. comune

Aggiornamento SI ☐ NO ☐

Appalto . . . . . . ☐ N. progressivo modulo partecipazione . . . .
oppure
Subappalto . . . . . . ☐ N. progressivo di subappalto . . . .

Estremi dell'autorizzazione al subappalto

(PARTE RISERVATA ALL'IMPRESA)

1. *Impresa.*

Denominazione e ragione sociale

Sede legale . .

Prov. . . Comune .

Cod. catast. comune . N. part. IVA . .

2. *Iscrizioni.*

	Località	Numero	Anno
Albo cancelleria tribunale			
Albo nazionale costruttori			
Albo regionale costruttori			
Albo camera di commercio			

3. *Settore di attività* . . . .

Cod. (rilevato dalla dichiarazione IVA)

4. *Capitale sociale* . . . .

5. *Volume d'affari* . . . .
(Ultima dichiarazione IVA)

(Mod. Gap/2B)

A) *Titolare (in caso di ditte individuali).*

Codice fiscale . . | |

Cognome . . . . | |

Nome . . . . . . | | Sesso . . . . . ☐ Data nascita . . | gg | mm | aa |

Comune nascita . | | Prov. o naz. . . | |

Indirizzo: via . . | | Prov. . . . | |

Comune . . . . . | | Cod. catast. comune . . | |

B) *Cariche sociali (in caso di impresa societaria).*

Carica . . . . . . | | Codice fiscale . . | |

Cognome . . . . . | |

Nome . . . . . . | | Sesso . . . . . ☐ Data nascita . . | gg | mm | aa |

Comune nascita . . | | Prov. o naz. . . | |

Indirizzo: via . . | | Prov. . . . | |

Comune . . . . . | | Cod. catast. comune . . | |

Carica . . . . . . | | Codice fiscale . . | |

Cognome . . . . . | |

Nome . . . . . . | | Sesso . . . . . ☐ Data nascita . . | gg | mm | aa |

Comune nascita . . | | Prov. o naz. . . | |

Indirizzo: via . . | | Prov. . . . | |

Comune . . . . . | | Cod. catast. comune . . | |

Carica . . . . . . | | Codice fiscale . . | |

Cognome . . . . . | |

Nome . . . . . . | | Sesso . . . . . ☐ Data nascita . . | gg | mm | aa |

Comune nascita . . | | Prov. o naz. . . | |

Indirizzo: via . . | | Prov. . . . | |

Comune . . . . . | | Cod. catast. comune . . | |

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a duecentottanta posti di uditore giudiziario

Le prove scritte del concorso, per esami, a duecentottanta posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 12 marzo 1984, avranno luogo in Roma, palazzo dello Sport - Palaeur, p.zzale Pier Luigi Nervi (v.le dell'Umanesimo) nei giorni 27, 28 e 29 giugno 1984 con inizio alle ore 8.

I concorrenti dovranno presentarsi in Roma, palazzo dello Sport - Palaeur, piazzale Pier Luigi Nervi (v.le dell'Umanesimo) nei seguenti giorni:

a) i concorrenti i cui cognomi iniziano con le lettere dalla A alla L, il 25 giugno 1984 dalle ore 9 alle ore 12,30;

b) i concorrenti i cui cognomi iniziano con le lettere dalla M alla Z, il giorno 26 giugno 1984 dalle ore 9 alle ore 12,30,

per le seguenti operazioni:

a) identificazione personale;

b) ritiro della speciale tessera di riconoscimento;

c) consegna dei testi di consultazione per la preventiva verifica da parte della commissione.

I candidati che non consegnano i testi per la consultazione nei giorni succitati non potranno effettuare l'identificazione personale a meno che non rinunzino alla consultazione di testi consentiti durante l'espletamento delle prove scritte.

Non saranno accettati testi portati a mano nei giorni delle prove d'esame.

A termine dell'art. 7, comma terzo, del regio-decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, è consentita la consultazione, in sede di esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti, del « Corpus Juris » e delle « Istituzioni » di Gaio (testo latino).

I predetti testi sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna, dovranno contenere, in modo chiaro (a stampatello) il cognome, il nome e la data di nascita del candidato cui si riferiscono.

In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non consentiti dal regolamento sopra indicato, in particolare quelli contenenti: note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti o richiami di qualsiasi genere.

(2411)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento del vice direttore della banda della Guardia di finanza

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 882, sull'ordinamento della banda della Guardia di finanza, e successive modificazioni, in particolare la legge 5 agosto 1981, n. 450;

Vista la legge 11 dicembre 1975, n. 627, concernente il reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del ciatto decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 17 aprile 1957, n. 260, che estende, con varianti, alla Guardia di finanza le disposizioni sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, Arma dei carabinieri, contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Tenuto conto che è vacante il posto di vice direttore della banda della Guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

Posto messo a concorso

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento del vice direttore della banda della Guardia di finanza.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

1) alla data del 31 dicembre del 1984 abbiano compiuto il 25° anno di età e non superiore il 35°. Detto limite è elevato ad anni 40 per i militari in servizio nelle Forze armate o in Corpi di polizia. Per i musicanti della banda della Guardia di finanza si prescinde dal limite di età.

Gli altri aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano al presente concorso;

2) abbiano conseguito in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto uno dei seguenti titoli:

a) diploma di composizione;

b) diploma di strumentazione per banda;

c) diploma di canto corale;

d) licenza di compimento medio di composizione;

e) licenza di compimento inferiore di composizione.

I concorrenti che non siano già in servizio nella Guardia di finanza debbono inoltre:

avere costituzione fisica sana e robusta e statura non inferiore a metri 1,65;

avere sempre tenuto buona condotta civile e morale da valutarsi a giudizio insindacabile dell'amministrazione;

ottenere il nulla osta dalla competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che si trovano in servizio militare, da quelli che abbiano già partecipato alla visita di leva, dai giovani arruolati senza visita ai sensi degli articoli 45 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e dagli iscritti nelle liste di leva di mare.

Tutti i requisiti, tranne quello dell'età, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato, deve essere indirizzata al comando scuole della Guardia di finanza - Centro di reclutamento - Viale XXI Aprile n. 51 - 00162 Roma-Nomentano.

I concorrenti appartenenti alla Guardia di finanza devono redigere la domanda di ammissione su carta semplice e anche essi devono farla pervenire direttamente al comando suddetto, dandone però contemporanea comunicazione gerarchica al comando da cui dipendono.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata o di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno considerate le domande prodotte oltre il suddetto termine perentorio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, no-

taio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

I concorrenti devono indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residente e distretto militare di appartenenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali a carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

e) titolo di studio posseduto (punto 2), art. 2) ed ogni altro attestato che ritengano utile per comprovare la loro cultura generale e perizia artistica;

f) posizione nei riguardi del servizio militare;

g) se siano o meno incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego;

h) indirizzo proprio o della famiglia. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente al comando scuole della Guardia di finanza - Centro di reclutamento, il quale tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Qualora i concorrenti abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età previsti dal precedente art. 2 dovranno farne specifica menzione.

Alla domanda debbono essere allegati:

in originale o in copia autentica in conformità all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, tutti i documenti comprovanti il possesso dei titoli di cui alla lettera *e*) del presente articolo (diplomi, attestati di studio e simili). I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dal provveditore agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia;

per i concorrenti che sono tenuti a produrlo, il nulla osta della competente autorità militare su carta da bollo.

Art. 5.
Istruttoria delle domande

Il comando scuole della Guardia di finanza - Centro di reclutamento, provvederà ad istruire le domande presentate dai concorrenti che non siano già in servizio nella Guardia di finanza, nei modi di rito prescritti per gli aspiranti all'arruolamento nel Corpo e correderà le domande presentate dai concorrenti già in servizio nella Guardia di finanza con una copia del foglio matricolare ed un rapporto informativo particolareggiato, redatto dal comandante della compagnia o di gruppo, al rango di capitano o di reparto corrispondente, annotato e firmato dai successivi superiori gerarchici fino al comandante di legione o reparto equiparato inclusi.

Art. 6.
Commissioni

Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza saranno nominati:

a) la commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica dei concorrenti al servizio incondizionato nella Guardia di finanza;

b) la commissione per la visita medica di revisione;

c) la commissione per l'accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio quale sottufficiale nella Guardia di finanza;

d) la commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e delle prove di esame, costituita ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1981, n. 450;

e) il comitato di vigilanza per le prove scritte, costituito dalla commissione di cui alla precedente lettera *b*), integrata da altri ufficiali del Corpo in relazione al numero dei concorrenti.

Art. 7.
Esclusione dal concorso

Il Ministro delle finanze può escludere dal concorso qualsiasi candidato che non giudicasse meritevole di ottenere la nomina a maresciallo maggiore, carica speciale, della Guardia di finanza.

Art. 8.
Accertamento dell'idoneità fisio psico-attitudinale

I concorrenti, che non siano già in servizio nella Guardia di finanza, sono sottoposti, prima delle prove di esame, a visita medica e ad accertamento psico-attitudinale per stabilire la loro idoneità al servizio militare nella Guardia di finanza, da parte delle commissioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 6.

Con l'atto di notifica dell'eventuale giudizio di inidoneità, conseguente alla visita medica di primo accertamento, i candidati verranno resi edotti della facoltà, da esercitarsi contestualmente, di richiedere per iscritto la revisione del giudizio stesso. In tal caso il comando scuole della Guardia di finanza - Centro di reclutamento, provvederà a convocarli per ulteriori accertamenti, comunicandone la sede e la data.

Il giudizio espresso dalla commissione medica di revisione è definitivo.

Art. 9.
Valutazione dei titoli

La commissione giudicatrice nella prima seduta stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli di cui alla lettera *e*) del precedente art. 4, tenendo presente che all'insieme dei titoli presentati da ciascun concorrente non può essere attribuito un punteggio superiore ai 10/20 (dieci ventesimi).

Art. 10.
Esami di concorso

Gli esami di concorso consistono in:

un esame scritto articolato su due prove, come specificato al seguente art. 12;

un esame pratico articolato su una prova, come specificato al seguente art. 13;

un esame orale in unica prova, come specificato al seguente art. 14.

Art. 11.
Valutazione delle prove di esame

Per ciascuna prova di esame ogni membro della commissione giudicatrice con diritto a voto attribuisce al concorrente un punto di merito da zero a venti; il punto di merito di ogni concorrente, per ciascuna prova, si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero degli esaminatori stessi.

Consegue l'idoneità nell'esame scritto il concorrente che riporta in ciascuna prova dell'esame un punto non inferiore a 12/20 (dodici ventesimi) e una media complessiva di almeno 14/20 (quattordici ventesimi).

Consegue l'idoneità nell'esame pratico e nell'esame orale il concorrente che riporta nell'esame pratico e in quello orale un punto non inferiore a 12/20 (dodici ventesimi).

Art. 12.
Esame scritto

L'esame scritto consiste nelle seguenti due prove:

1ª prova: armonizzazione a quattro voci di un brano scelto dalla commissione giudicatrice (tempo massimo: ore 12);

2ª prova: strumentazione per grande organico bandistico di un brano di musica, composto originariamente per pianoforte, scelto dalla commissione giudicatrice (tempo massimo: ore 18).

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate in quanto applicabili le prescrizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.
Esame pratico

I concorrenti che hanno superato l'esame scritto di cui al precedente art. 12 saranno ammessi a sostenere l'esame pratico che consiste in una prova di concertazione e direzione di un

pezzo per banda di media difficoltà, scelto dalla commissione giudicatrice (tempo massimo per lo studio della partitura: ore 5; tempo massimo per la durata della prova: ore 1).

Art. 14.
Esame orale

I concorrenti giudicati idonei nella prova di cui al precedente art. 13 saranno ammessi all'esame orale che verterà sulla tecnica degli strumenti e sull'impiego degli stessi nella banda.

Art. 15.
Presentazione alla visita medica e alle prove di esame

La sede e la data della visita medica saranno comunicate ai concorrenti dal comando scuole della Guardia di finanza - Centro di reclutamento.

Le prove di esame avranno luogo nella sede, nel giorno e nell'ora che saranno fissati e comunicati ai concorrenti non meno di venti giorni prima dell'inizio di esse.

I concorrenti dovranno presentarsi alla data e all'ora stabilite muniti di valido documento di identità personale.

Il candidato che non si presenterà nel giorno e nell'ora fissati o che non possa validamente provare la propria identità personale sarà escluso dal concorso.

Art. 16.
Formazione della graduatoria

Ultimati gli esami, la commissione giudicatrice procederà alla compilazione della graduatoria finale.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova pratica, la media aritmetica dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nella prova orale.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia.

Art. 17.
Approvazione della graduatoria e nomina del vincitore del concorso

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria del concorso ed il concorrente primo classificato sarà dichiarato vincitore del concorso medesimo e nominato maresciallo maggiore, carica speciale, della Guardia di finanza, vice direttore della banda del Corpo.

Il Ministro delle finanze, in caso di rinunzia da parte del primo classificato, si riserva la facoltà di nominare il candidato che segue immediatamente in graduatoria, e così di seguito in caso di nuove rinunce alla nomina.

Art. 18.
Matrimonio

Il maresciallo maggiore carica speciale vice direttore della banda, celibe, non è vincolato da limite di età per contrarre matrimonio.

Art. 19.
Riduzioni per viaggi in ferrovia

I concorrenti per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione hanno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, primo punto.

Essi saranno provvisti delle richieste modello *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di finanza competenti per territorio, per i viaggi dalla propria sede a Roma, e dal comando della legione allievi, per i viaggi di ritorno in famiglia.

Art. 20.
Documentazione da produrre

I concorrenti collocati utilmente nella graduatoria finale saranno invitati a far pervenire al comando scuole Guardia di finanza - Centro di reclutamento, a mezzo posta raccomandata, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, la seguente documentazione:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo recante l'annotazione dello stato civile;

b) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

c) certificato su carta da bollo dal quale risulti che il candidato gode di diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

e) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per coloro che non sono stati giudicati «abile arruolato», il motivo della non idoneità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva;

f) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai concorrenti i titoli preferenziali stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualifità personali richiesti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data posteriore a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della Guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine anzidetto.

I concorrenti in servizio nella Guardia di finanza, devono produrre soltanto i documenti comprovanti il possesso dei titoli di cui alla precedente lettera *f*)

I concorrenti in servizio nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato o nel Corpo degli agenti di custodia, devono produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *e*), primo capoverso, ed *f*).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 marzo 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1984
Registro n. 22 *Finanze, foglio n.* 227

ALLEGATO 1

Al comando scuole Guardia di finanza - Centro di reclutamento - Viale XXI Aprile n. 51 - 00162 ROMA

OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso per il reclutamento del vice direttore della banda della Guardia di finanza.

Il sottoscritto (1) . . . . . . nato il (giorno, mese, anno) . . . . a . . . . (provincia di . . . . .) residente a . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . chiede l'ammissione al concorso per il reclutamento del vice direttore della banda della Guardia di finanza.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (3) . . . . ;

di appartenere al distretto militare di . . . . (oppure iscritto nelle liste di leva del comune di . . . .);

di non essere mai incorso in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego (4).

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite di età per il seguente motivo (5)

Precisa che la propria famiglia risiede a .
(provincia di . .) in via .
n. . . e che desidera avere le comunicazioni relative al concorso in oggetto al seguente indirizzo . . . .

Allega alla presente il nulla osta della competente autorità militare (per i concorrenti che sono tenuti a produrlo) ed i seguenti titoli, diplomi e attestati (6) .

Data, ...

Il concorrente

(1) Cognome e nome (se scritto a mano in stampatello).
(2) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti.
(3) Specificare se debba o meno assolvere gli obblighi della ferma di leva; se attualmente trovasi o meno in servizio militare e, qualora in congedo, indicare l'Arma cui apparteneva. I militari in servizio devono specificare la durata del servizio prestato e la propria posizione di stato.
(4) I candidati che siano incorsi in uno dei detti provvedimenti debbono indicare il motivo e l'ammissione da cui dipendevano.
(5) Veggasi art. 2 del bando di concorso.
(6) Ogni titolo che il candidato ritenga utile per comprovare la sua cultura generale e perizia artistica (diplomi, attestati di studio e simili).

(2208)

Concorsi, per esami, per il reclutamento di quarantaquattro militari musicanti della banda della Guardia di finanza

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 882, sull'ordinamento della banda della Guardia di finanza e successive modificazioni, in particolare la legge 5 agosto 1981, n. 450;

Vista la legge 11 dicembre 1975, n. 627, concernente il reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 17 aprile 1957, n. 260, che estende, con varianti, alla Guardia di finanza le disposizioni sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito - Arma dei carabinieri, contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599;

Vista la legge 3 agosto 1961, n 833, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Ritenuto di dover indire concorsi per ricoprire i posti nell'organico della banda della Guardia di finanza in atto vacanti;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per esami, separati per ciascuna parte e suddivisione di parte, per ricoprire i sottoindicati posti nell'organizzazione strumentale della banda della Guardia di finanza:

Prime parti A:

1° Flauto . . . posti 1
1° Oboe . . . » 1
1° Clarinetto piccolo in mib (con l'obbligo del clarinetto piccolo in lab) . . . » 1
1° Clarinetto soprano in sib n. 1 (solista) . . posti 1
1° Saxofono soprano in sib . . . . » 1
1° Corno . . . . » 1
1° Flicorno sopranino in mib . . . . . » 1
1° Flicorno soprano in sib . . . . . . » 1
1° Flicorno tenore in sib . . . . . . » 1
1° Flicorno basso in sib . . . . » 1

Prime parti B:

1° Clarinetto soprano in sib n. 3 . . . . posti 1
1° Clarinetto contralto in mib . . . . . » 1
1° Tromba in fa o mib . . . . . . » 1
1° Trombone tenore . . . . . . » 1
2° Flicorno sopranino in mib (con l'obbligo del solista) . . . . » 1
1° Flicorno contrabasso in sib . . . . . » 1

Seconde parti A:

Corno inglese (con l'obbligo dell'oboe) . . . posti 1
2° Clarinetto piccolo in mib (con l'obbligo del clarinetto piccolo in lab) . . . . » 1
1° Clarinetto soprano in sib n. 2 . . . . » 1
2° Saxofono contralto in mib . . . . . » 1
1° Saxofono baritono in mib . . . . . » 1
3° Corno . . . . » 1
2° Tromba in sib (acuto) (con l'obbligo del trombino in fa) . . . . » 1
1° Flicorno contralto in mib . . . . . » 1

Seconde parti B:

2° Oboe (con l'obbligo del corno inglese) . . posti 1
1° Clarinetto soprano in sib n. 6 . . . . » 1
Contrabasso ad ancia . . . . » 1
2° Trombone tenore . . . . » 1
2° Flicorno contrabasso in sib . . . . . » 1

Terze parti A:

2° Clarinetto piccolo in lab . . . . . . posti 1
1° Clarinetto soprano in sib n. 8 . . . . . » 1
2° Clarinetto soprano in sib n. 5 . . . . . » 1
2° Fagotto . . . . » 1

Terze parti B:

3° Oboe (con l'obbligo del corno inglese) . . posti 1
2° Clarinetto soprano in sib n. 6 . . . . » 1
2° Clarinetto soprano in sib n. 7 . . . . » 1
2° Clarinetto soprano in sib n. 9 . . . . » 1
2° Clarinetto soprano in sib n. 10 . . . . » 1
4° Clarinetto contralto in mib . . . . . » 1
2° Tromba in sib basso . . . . . . » 1
Trombone contrabasso in sib . . . . . » 1
2° Flicorno basso grave in fa . . . . . » 1
3° Flicorno contrabasso in sib . . . . . » 1
2° Piatti (con l'obbligo della cassa ed altri strumenti a percussione) . . . . » 1

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione ai concorsi

Possono partecipare ai concorsi i cittadini italiani che alla data del 31 dicembre 1984 abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il trentesimo. Tale limite è elevato di cinque anni per i militari delle Forze armate o dei Corpi di polizia, in attività di servizio. Per i musicanti della banda della Guardia di finanza che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite di età.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano a concorsi regolati dal presente decreto.

I concorrenti che non siano già in servizio nella Guardia di finanza debbono inoltre:

essere in possesso del diploma della scuola secondaria di primo grado;

avere costituzione fisica sana e robusta e statura non inferiore a metri 1,65;

avere sempre tenuto buona condotta civile e morale da valutarsi a giudizio insindacabile dell'amministrazione;

ottenere, se minorenne, atto di assenso di entrambi i genitori o, in mancanza di questi, del legale rappresentante. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati minorenni che non siano già militari in servizio nelle Forze armate o nei Corpi di polizia;

ottenere il nulla osta della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che si trovano in servizio militare, da quelli che abbiano già partecipato alla visita di leva, dai giovani arruolati senza visita ai sensi degli articoli 45 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e dagli iscritti nelle liste di leva di mare.

Tutti i requisiti tranne quello dell'età, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione ai concorsi e conservati fino al reclutamento.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato, deve essere indirizzata al Comando scuole della Guardia di finanza - Centro di reclutamento - Viale XXI Aprile n. 51 - 00162 Roma-Nomentano.

I concorrenti appartenenti alla Guardia di finanza devono redigere la domanda di ammissione su carta semplice e anch'essi devono farla pervenire direttamente al comando suddetto, dandone però contemporaneamente comunicazione gerarchica al comando da cui dipendono.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno considerate le domande prodotte oltre il predetto termine perentorio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

I concorrenti devono indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, distretto militare di appartenenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali a carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

e) titolo di studio posseduto;

f) posizione nei riguardi del servizio militare;

g) se siano o meno incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego;

h) la parte o lo strumento per i quali intendono concorrere. E' consentito concorrere per più di uno strumento presentando distinte e separate domande, unica rimanendo la documentazione;

i) indirizzo proprio o della famiglia. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente al Comando scuole della Guardia di finanza - Centro di reclutamento, il quale tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione di recapito o da eventi di forza maggiore.

Qualora i concorrenti abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età di cui al primo comma del precedente art. 2 dovranno farne specifica menzione.

I concorrenti che sono tenuti a produrli devono allegare alla domanda i seguenti documenti:

atto di assenso su carta da bollo per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza, reso e sottoscritto da entrambi i genitori o dal legale rappresentante, dinanzi al sindaco del comune di residenza o da chi ne è delegato ovvero convalidato da un notaio;

nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare.

Art. 5.

Istruttoria delle domande

Il Comando scuole della Guardia di finanza - Centro di reclutamento, provvederà ad istruire le domande presentate dai concorrenti che non siano già in servizio nella Guardia di finanza, nei modi di rito prescritti per gli aspiranti all'arruolamento nel Corpo e correderà le domande presentate dai concorrenti già in servizio nella Guardia di finanza con una copia del foglio matricolare ed un rapporto informativo particolareggiato, redatto dal comandante di compagnia o di gruppo, al rango di capitano, o di reparto corrispondente, annotato e firmato dai successivi superiori gerarchici fino al comandante di legione o reparto equiparato inclusi.

Art. 6.

Commissioni

Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza saranno nominate:

a) la commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica dei concorrenti al servizio incondizionato nella Guardia di finanza;

b) la commissione per la visita medica di revisione;

c) la commissione per l'accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio nella Guardia di finanza;

d) la commissione giudicatrice per la valutazione delle prove di esame, costituita ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1981, n. 450.

Art. 7.

Esclusioni dai concorsi

Il Ministro delle finanze può escludere dal concorso qualsiasi candidato che giudicasse non meritevole di ottenere la nomina a sottufficiale, appuntato o finanziere della Guardia di finanza.

Art. 8.

Accertamento dell'idoneità fisio psico-attitudinale

I concorrenti, che non siano già in servizio nella Guardia di finanza, sono sottoposti, prima delle prove di esame, a visita medica e ad accertamento psico-attitudinale per stabilire la loro idoneità al servizio militare nella Guardia di finanza, da parte delle commissioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 6.

Con l'atto di notifica dell'eventuale giudizio di inidoneità, conseguente alla visita medica di primo accertamento, i candidati verranno resi edotti della facoltà, da esercitarsi contestualmente di richiedere per iscritto la revisione del giudizio stesso. In tal caso il Comando scuole della Guardia di finanza - Centro di reclutamento, provvederà a convocarli per ulteriori accertamenti, comunicandone la sede e la data.

Il giudizio espresso dalla commissione medica di revisione è definitivo.

Art. 9.

Prove di esame

I candidati giudicati idonei alle visite del precedente art. 8 e quelli già in servizio nella Guardia di finanza, ammessi al concorso, devono sostenere le seguenti prove di esame:

1) per i concorrenti delle prime e seconde parti *A* e *B*:

a) esecuzione a solo, con lo strumento per il quale si concorre, di uno o più brani come specificato dal successivo art. 10;

b) lettura ed esecuzione a prima vista, con lo stesso strumento e con l'eventuale strumento d'obbligo, di brani musicali scelti dalla commissione;

c) esecuzione di uno o più brani, a scelta della commissione, nell'insieme della banda, con lo strumento per il quale si concorre e con l'eventuale strumento d'obbligo;

2) per i concorrenti delle terzi parti *A* e *B*:

a) esecuzione a solo, con lo strumento per il quale si concorre, di un pezzo da concerto studiato, come specificato dal successivo art. 10;

b) lettura ed esecuzione a prima vista, con lo stesso strumento e con l'eventuale strumento d'obbligo, di brani musicali scelti dalla commissione.

Per i brani eseguiti dai candidati non è richiesto l'accompagnamento al pianoforte.

Art. 10.

Programmi delle prove

Prime parti *A*:

1° Flauto: Mozart - Concerto in re magg. Kv. 314 ed esecuzione di un pezzo da concerto a scelta del candidato;

1° Oboe: Strauss - Concerto per oboe ed orchestra, ed esecuzione di uno studio a scelta del candidato;

1° Clarinetto piccolo in mib - esecuzione dei seguenti studi:

Marasco - Dieci studi di perfezionamento: n. 2;

Magnani - Dix études - caprices de grande difficulté: numeri 8 e 9;

1° Clarinetto soprano in sib - solista: Mozart: concerto Kv. 622 (esecuzione in sib) ed esecuzione di uno studio a scelta tra i seguenti:

D'Elia - Dodici grandi studi: n. 3;

Stark - Ventiquattro Grand Virtuoso Studies opera 5: n. 4;

1° Saxofono soprano in sib: Glauzonov et Petiot: concerto per saxofono ed esecuzione del seguente studio: Di Domenico - Studi moderni per saxofono: 3 (ed. mus. Ortipe);

1° Corno: Strauss - Concerto n. 1 Op. 11 in mib magg;

1° Flicorno sopranino in mib: Haydn - Concerto in mib per tromba (adattato allo strumento) ed esecuzione di una « Romanza d'Opera » a scelta del candidato;

1° Flicorno soprano in sib: Charlier - Concerto per tromba e pianoforte (adattato allo strumento) ed esecuzione del seguente studio:

Charlier - 36 studi trascendentali: n. 2;

1° Flicorno tenore in sib: Hindemit - Sonate (1942) per trombone (adattata allo strumento) ed esecuzione di una « Romanza d'Opera » a scelta del candidato;

1° Flicorno basso in sib: Hindemit - Sonate (1942) per trombone (adattata allo strumento) ed esecuzione di una « Romanza d'Opera » a scelta del candidato.

Prime parti *B*:

1° Clarinetto soprano in sib n. 3: Weber - Concerto n. 2 in mib maggiore;

1° Clarinetto contralto in mib esecuzione dei seguenti studi:

Marasco - 10 studi di perfezionamento n. 2;

Magnani - Dix études Caprices de Grande Difficulté n. 9;

Cavallini - 30 Capricci n. 8;

1ª Tromba in fa o mib: Peretti - Studi di perfezionamento (II parte): Studi 1 e 7 ed esecuzione di un pezzo a scelta del candidato;

1° Trombone tenore: Bozza - Ballade Op. 62;

2° Flicorno sopranino in mib (con l'obbligo del solista): Haydn - Concerto in mib per tromba (adattato allo strumento);

1° Flicorno contrabbasso in sib: Hindemit - Sonate per Bass Tuba und Clavier (1955).

Seconde parti *A*:

Corno inglese (con l'obbligo dell'oboe): Donizetti - Concertino, per corno inglese e pianoforte ed esecuzione di uno studio, con l'oboe, a scelta del candidato;

2° Clarinetto piccolo in mib (con l'obbligo del clarinetto piccolo in lab) esecuzione dei seguenti studi: Cavallini - 30 Capricci numeri 14, 23 e 29;

1° Clarinetto soprano in sib n. 2: Mozart - Concerto Kv. 622 (esecuzione in sib);

2° Saxofono contralto in mib: Bonneau - Concerto per sax;

1° Saxofono baritono in mib: Glauzonov et Petiot - Concerto per sax;

3° Corno: Mozart - Concerto n. 2 in mib Kv. 417;

2ª Tromba in sib (acuto) (con l'obbligo del trombino in fa): Hummel - Concerto in mib per tromba;

1° Flicorno contralto in mib: Haydn - I tempo del concerto in mib per tromba (adattato allo strumento) ed esecuzione dei seguenti studi: Kopprasch - 2° volume, numeri 2 e 59.

Seconde parti *B*:

2° Oboe (con l'obbligo del corno inglese): Haydn - Concerto in do magg. per oboe ed orchestra;

1° Clarinetto soprano in sib n. 6: Mozart - Concerto Kv. 622 (esecuzione in sib);

Contrabbasso ad Ancia: esecuzione di un pezzo a scelta del candidato;

2° Trombone tenore: Hindemit - (Sonate 1942) per trombone;

2° Flicorno contrabbasso in sib: Kopprasch - II parte, numeri 42 e 57.

Terze parti *A*:

2° Clarinetto piccolo in lab, esecuzione dei seguenti studi: Cavallini - 30 Capricci, numeri 5, 8 e 14;

1° Clarinetto soprano in sib n. 8;

2° Clarinetto soprano in sib n. 5: Weber - Concertino Op. 26 ed esecuzione del seguente studio:

Cavallini - 30 Capricci, n. 23;

2° Fagotto: Telemann - Sonata in fa min. per fagotto e basso c. ed esecuzione del seguente studio:

Milde - Concert Studies Op. 26 (vol. I) n. 20.

Terze parti *B*:

3° Oboe (con l'obbligo del corno inglese): Haendel - Sonata n. 2 per oboe e basso c. ed esecuzione di uno studio a scelta del candidato;

2° Clarinetto soprano in sib n. 6;

2° Clarinetto soprano in sib n. 7;

2° Clarinetto soprano in sib n. 9;

2° Clarinetto soprano in sib n. 10: Weber - Concertino Op. 26 ed esecuzione del seguente studio:

Cavallini - 30 Capricci n. 5;

4° Clarinetto contralto in mib, esecuzione dei seguenti studi: Cavallini - 30 Capricci, numeri 8 e 19;

2ª Tromba in sib basso: esecuzione di un pezzo a scelta del candidato;

Trombone contrabbasso in sib: esecuzione di un pezzo a scelta del candidato;

2° Flicorno basso grave in fa: esecuzione di un pezzo a scelta del candidato;

3° Flicorno contrabbasso in sib: esecuzione del seguente studio: Kopprasch, n. 57, 2° volume;

2° Piatti (con l'obbligo della cassa ed altri strumenti a percussione): esecuzione di uno o più brani a scelta del candidato.

Art. 11.

Presentazione alla visita medica e alle prove di esame

La sede e la data della visita medica saranno comunicati ai concorrenti dal comando scuole della Guardia di finanza - centro di reclutamento.

Le prove di esame avranno luogo nella sede, nel giorno e nell'ora che saranno fissati e comunicati ai concorrenti non meno di venti giorni prima dell'inizio di esse.

I concorrenti dovranno presentarsi alla data e all'ora stabilite muniti di valido documento di identità personale.

Il candidato che non si presenta nel giorno e nell'ora fissati o che non possa validamente provare la propria identità personale è escluso dal concorso.

Art. 12.

Valutazione delle prove e formazione delle graduatorie

Per ciascuna prova di esame ogni membro della commissione giudicatrice con diritto a voto attribuisce al concorrente un punto di merito da zero a venti; il punto di merito di ogni candidato, per ciascuna prova, si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero degli esaminatori stessi.

Consegue l'idoneità nell'esame il candidato che riporta in ciascuna prova un punteggio di merito non inferiore a 12/20.

La commissione, sulla base della somma delle medie attribuite ai concorrenti per ogni singola prova, forma la graduatoria degli idonei, distintamente per ogni concorso.

In ciascun concorso, a parità di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 9, ultimo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 882 e quelle contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia.

I candidati primi classificati in più concorsi saranno invitati a presentare domanda di opzione per la parte e lo strumento prescelti (veggasi modello allegato 2) entro trenta gior-

ni dalla data della lettera di comunicazione. Non verificandosi tale opzione la scelta sarà fatta dal Ministro delle finanze su proposta motivata del comandante generale della Guardia di finanza.

Art. 13.
Approvazione delle graduatorie e nomina dei vincitori dei concorsi

Con decreto del Ministro delle finanze sono approvate le graduatorie relative ai singoli concorsi ed i concorrenti primi classificati sono dichiarati vincitori dei concorsi medesimi.

In caso di rinunzia dei primi classificati sono dichiarati vincitori, seguendo l'ordine delle singole graduatorie, i concorrenti risultati idonei.

I vincitori dei concorsi regolarmente convocati che non si presentano nella data stabilita dall'Amministrazione per l'incorporamento saranno considerati rinunziatari.

Entro tre giorni da tale termine gli eventuali motivi della mancata presentazione dovranno essere comunicati all'Amministrazione che li valuterà, e se del caso, provvederà a stabilire un ulteriore termine.

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi sono nominati vicebrigadieri, appuntati o finanzieri del Corpo della Guardia di finanza a seconda che debbano essere inseriti, rispettivamente, nell'organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze parti della banda.

Con tale grado essi sono sottoposti all'esperimento di cui all'art. 10 della legge 13 luglio 1965, n. 882.

Art. 14.
Matrimonio

I sottufficiali, gli appuntati e i finanzieri della banda, celibi, possono contrarre matrimonio a prescindere dalle disposizioni vigenti per i sottufficiali e i militari di truppa della Guardia di finanza.

Art. 15.
Riduzione per i viaggi in ferrovia

I concorrenti per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione hanno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, art. 13, punto secondo.

Essi saranno provvisti delle richieste mod. B di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di finanza competenti per territorio, per i viaggi dalla propria sede a Roma, e dal comando scuole per i viaggi di ritorno in famiglia.

Art. 16.
Documentazione da produrre

I candidati collocati utilmente nelle graduatorie dovranno presentare o far pervenire al comando scuole della Guardia di finanza, centro di reclutamento, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, la seguente documentazione:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo recante l'annotazione dello stato civile;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo;

c) certificato su carta da bollo dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

e) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia sullo stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare, e per il personale statale di ruolo la copia integrale dello stato matricolare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per coloro che non sono stati giudicati «abile arruolato», il motivo della non idoneità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I candidati appartenenti a classi per le quali non siano state ancora compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

f) titolo di studio in originale o in copia autentica in conformità all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dal provveditore agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia;

g) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

h) eventuale domanda di opzione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per concorsi da quelli regolati dal presente decreto.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali richiesti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della Guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine anzidetto.

I concorrenti in servizio nella Guardia di finanza, devono produrre soltanto i documenti comprovanti il possesso dei titoli di cui alla precedente lettera *g)*.

I concorrenti in servizio nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo degli agenti di custodia, devono presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *e)* primo capoverso, *f)* e *g)*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 marzo 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1984
Registro n. 22 *Finanze, foglio n.* 228

ALLEGATO 1

Al Comando scuole della Guardia di finanza - Centro di reclutamento - Viale XXI Aprile n. 51 - 00162 ROMA-NOMENTANO

OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso per musicante della banda della Guardia di finanza.

Il sottoscritto (1) . . . . nato il (giorno, mese, anno) a . . . . . . (provincia di . . . . . .) residente a . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . chiede l'ammissione al concorso per musicante della banda della Guardia di finanza.

Desidera sostenere le prove per le (2) . . . . e per il seguente strumento (3) . . . . . .

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

di essere in possesso del titolo di studio di . . . . conseguito presso . . . .;

che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione (5) . . . . . .;

di non essere mai incorso in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego (6).

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite di età per il seguente motivo (7) . . . .

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a (provincia di . .) in via . . n. . . e che desidera avere le comunicazioni relative al concorso in oggetto al seguente indirizzo .

Allega alla presente i seguenti documenti (8):

atto di assenso;
nulla osta della competente autorità militare.

Data, .

Il candidato

---

(1) Cognome e nome (scritti a mano in stampatello).

(2) Parti per le quali si concorre (esempio: prime parti A. .).

(3) Strumento per il quale si concorre. Deve essere trascritta integralmente la denominazione riportata nel bando (esempio: 1° saxofono soprano in sib).

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti.

(5) Non ancora arruolato dal consiglio di leva, abile arruolato, rivedibile, riformato, incorporato, esonerato, godente di rinvio, ecc.

(6) I candidati che siano incorsi in uno dei detti provvedimenti debbono indicare il motivo e l'amministrazione da cui dipendevano.

(7) Veggasi art. 2 del bando.

(8) Soltanto per i candidati che sono tenuti a produrli a norma dell'art. 2 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

Al Comando scuole della Guardia di finanza - Centro di reclutamento - Viale XXI Aprile n. 51 - 00162 ROMA-NOMENTANO

OGGETTO: Domanda di opzione.

Il sottoscritto (1) . . nato a . . il . residente a . . avendo conseguito l'idoneità in più concorsi per la nomina a musicante della banda della Guardia di finanza, dichiara di optare per quello relativo alle (2) . . e per lo strumento (3)

Data, .

Firma del candidato

---

(1) Cognome e nome.

(2) Parti per le quali si desidera optare (es.: Prime parti *A*).

(3) Strumento per il quale si desidera optare (indicare la esatta denominazione riportata nel bando).

(2209)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per un corso di specializzazione in commercio estero per neodiplomati negli istituti tecnico-commerciali.

Con deliberazione 3 maggio 1984, da parte del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero, sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande dal 7 al 21 maggio 1984 per il concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per un corso di specializzazione in commercio estero per neodiplomati negli istituti tecnico-commerciali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 17 marzo 1984. Le domande dovranno essere inoltrate entro il 21 maggio 1984 all'istituto ENFAPI-SOGEA - Via Interiano, 1 - 16124 Genova, presso il quale è disponibile il bando di concorso.

(2506)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi, per titoli, per la nomina dei segretari generali di classe 1ª/B

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali delle province di Enna, Matera, Modena, Novara e Pescara della classe 1ª/*B*;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari titolari;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali delle province di Enna, Matera, Modena, Novara e Pescara della classe 1ª/*B*.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere i segretari comunali generali di 1ª e 2ª classe, i segretari provinciali e vice segretari dei comuni e delle province in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per partecipare ai predetti concorsi i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della amministrazione civile — non oltre il 10 luglio 1984 — distinte domande corredate dalla ricevuta di versamento, a mezzo vaglia postale, della tassa di concorso di L. 7.500 a favore dell'amministrazione provinciale interessata, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Ai sensi della nota marginale dell'art. 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le domande dei candidati segretari comunali e provinciali sono esenti da bollo.

Le domande dei vice segretari vanno invece redatte in competente carta da bollo.

Sono in ogni caso soggetti a bollo tutti i documenti prodotti a corredo della domanda.

Art. 5.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, allegando una distinta dei titoli stessi in duplice copia.

I candidati vice segretari comunali o provinciali devono produrre inoltre:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, nonché un giudizio sintetico sulla qualità del servizio prestato nell'ultimo quinquennio;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di uno dei diplomi di laurea indicati dall'art. 1, quarto comma, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e di qualunque altro diploma di laurea dichiarato per legge equipollente.

La firma in calce alla domanda dei candidati vice segretari deve essere autenticata da notaio, segretario comunale o altro pubblico ufficiale fra quelli indicati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 6.

I candidati che abbiano partecipato ai concorsi per la nomina a segretario generale della classe 1ª/*A* e 1ª/*B*, a segretario generale di 2ª classe, nonché ai concorsi per trasferimento a sedi della classe 2ª indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo all'istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altra amministrazione che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 9 maggio 1984

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(2507)

REGISTRO AERONAUTICO ITALIANO

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di ingegnere nel ruolo professionale prima qualifica, tra laureati in ingegneria con specializzazione aeronautica.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a quattro posti di ingegnere nel ruolo professionale prima qualifica, tra laureati in ingegneria con specializzazione aeronautica.

Titolo di studio richiesto: laurea in ingegneria aeronautica; sono considerati titoli equivalenti alla laurea in ingegneria aeronautica la laurea in ingegneria industriale sottosezione aeronautica e la laurea in ingegneria aerospaziale, sezione aeromissilistica o con indirizzi aeronautici.

I candidati dovranno possedere, alla data di scadenza della presentazione delle domande, età non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande dovranno essere redatte con le modalità stabilite dal bando di concorso il cui testo sarà rilasciato, a richiesta degli interessati, dagli uffici del Registro aeronautico italiano in via del Tritone n. 169, Roma.

(2431)

REGIONE MOLISE

Concorso ad un posto di primario del servizio di anatomia ed istologia patologica presso l'unità sanitaria locale n. 3

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anatomia ed istologia patologica presso l'unità sanitaria locale n. 3, in Isernia (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità ed igiene in Campobasso.

(2459)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 21

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 21, a:

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di coadiutore sanitario - disciplina medicina del lavoro;

sei posti di infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. presso l'ospedale civile di Morbegno (Sondrio).

(2460)

COMUNE DI GENOVA

Concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio per convittori e semiconvittori presso il convitto nazionale « C. Colombo » di Genova, nell'anno scolastico 1984-85.

Si comunica che nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 19 del 9 maggio 1984, sono pubblicati i seguenti bandi di concorso:

a) per il conferimento di dodici posti gratuiti di studio per convittore, così distribuiti:

sette posti riservati ad alunni che frequentino scuole elementari e medie dell'obbligo;

cinque posti riservati a studenti che frequentino scuole secondarie di secondo grado;

b) per il conferimento di ventisei posti gratuiti di studio per semiconvittore, così distribuiti:

quindici posti riservati ad alunni che frequentino scuole elementari e medie dell'obbligo;

undici posti riservati a studenti che frequentino scuole secondarie di secondo grado.

Il termine di presentazione delle domande scade il giorno 9 luglio 1984, alle ore 16,30.

Per qualsiasi informazione, gli interessati possono rivolgersi all'ufficio amministrativo settore scolastico e diritto allo studio del comune di Genova, via Bertani, 4 - 16125 Genova, telefono 010/530111, int. 337.

(2457)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 130 del 12 maggio 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino: Concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova di idoneità tecnica a due posti di agente tecnico nella carriera del personale ausiliario.

Azienda consorziale acqua e gas di Forlì: Corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di capo dei servizi amministrativi.

Automobile club di Reggio Emilia: Modifiche al bando di concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore del registro automobilistico.

Ufficio italiano cambi: Modifica al bando di concorso a dieci posti di commesso in esperimento (carriera ausiliaria) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 44 del 14 febbraio 1984.

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1984, n. 14.

Delega delle funzioni amministrative in materia di trasporti.

(*Pubblicata nel suppl. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 12 del 7 marzo 1984*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Finalità

Nell'ambito dei principi stabiliti con la legge 10 aprile 1981, n. 151, la regione Toscana persegue, in armonia con gli obiettivi del Piano nazionale dei trasporti, lo sviluppo e la razionalizzazione del sistema regionale del trasporto pubblico di persone e cose, quale strumento per il miglioramento delle condizioni socio-economiche complessive della Regione nel quadro delle finalità della programmazione regionale.

A tal fine, la Regione approva il piano regionale dei trasporti e promuove tutti gli interventi volti a realizzare un sistema integrato di trasporto e delle relative infrastrutture nel quale il ruolo fondamentale sia svolto dal trasporto collettivo

Art. 2.

Ambito di operatività

Per servizi di trasporto pubblico locale si intendono i servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose effettuati permanentemente o periodicamente con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata e che si svolgono nel territorio della regione Toscana, ed eventualmente in quello di altra regione limitrofa per una parte non prevalente, con esclusione di quelli di competenza dello Stato.

I servizi di trasporto pubblico si articolano in servizi automobilistici, in servizi ad impianti fissi (ferroviari, metropolitani, tramviari, funiviari, funicolari) e in servizi di navigazione interna (fluviale, lacuali, lagunari e su canali navigabili ed idrovie).

Art. 3.

Strutturazione dei trasporti: bacini di traffico, reti, unità di gestione

Ai fini della pianificazione e della organizzazione dei servizi di trasporto pubblico, il territorio della Regione è suddiviso in bacini di traffico.

Per bacino di traffico si intende l'unità territoriale entro la quale si attua un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità del territorio.

I servizi di trasporto pubblico si strutturano di norma per reti, intese come complesso organico di relazioni di trasporto servite, direttamente o tramite coincidenza, mediante uno o più modi di trasporto.

La rete regionale dei servizi è suddivisa in unità di gestione corrispondenti ad ambiti organizzativi ottimali per assicurare la qualità e l'economicità dei servizi.

L'unità di gestione è costituita da una combinazione di servizi pubblici di trasporto o anche da un solo servizio che presenti le caratteristiche di cui al comma precedente.

Art. 4.

Classificazione dei servizi

I servizi di trasporto pubblico, avuto riguardo al territorio servito, si distinguono in:

a) servizi urbani;

b) servizi di bacino;

c) servizi interbacino;

d) servizi interregionali.

Sono servizi urbani quelli che, di norma, si svolgono interamente nel territorio comunale.

Sono inoltre considerati servizi urbani, anche se interessanti il territorio di più comuni, quelli che si svolgono in aree urbane che non hanno soluzioni di continuità, con frequenze elevate e fermate ravvicinate e quelli di collegamento con lo scalo ferroviario finitimo.

Sono servizi di bacino quelli che collegano località site in comuni diversi e poste in larga prevalenza all'interno di un medesimo bacino di traffico.

Sono servizi interbacino quelli che assicurano il collegamento diretto fra due o più bacini di traffico.

Sono servizi interregionali quelli che si svolgono parzialmente anche nel territorio di altra regione finitima.

Art. 5.

Tipologia dei servizi

I servizi di trasporto pubblico, avuto riguardo alle caratteristiche d'esercizio, si distinguono in:

a) ordinari;

b) speciali, quando il servizio sia riservato a determinate categorie di utenti ed a condizioni atipiche di trasporto;

c) turistici, quando abbiano finalità esclusivamente turistiche;

d) sperimentali, quando abbiano la finalità di accertare alcune caratteristiche del traffico (anche in funzione dell'individuazione di nuove linee), o si riferiscono all'introduzione di nuove tecnologie.

Titolo II

PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEI TRASPORTI

Art. 6.

Comitato consultivo per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di trasporti

Quale organo consultivo della giunta e del consiglio regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza della Regione ai sensi della presente legge è istituito il « Comitato consultivo per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di trasporti ».

Il comitato è composto da:

tre rappresentanti del consiglio regionale;

tre rappresentanti dell'U.R.P.T.;

tre rappresentanti dell'UNCEM;

tre rappresentanti dell'ANCI della Toscana;

tre rappresentanti delle Confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

tre rappresentanti del Ministero dei trasporti, dei quali uno in rappresentanza della Direzione generale programmazione, organizzazione e coordinamento, uno in rappresentanza della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, uno in rappresentanza della Direzione generale della aviazione civile;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

un rappresentante dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

un rappresentante dell'A.N.A.S.;

tre rappresentanti della C.I.S.P.E.L. e un rappresentante dell'A.N.A.C. della Toscana.

I membri del comitato sono nominati dal presidente della giunta regionale, su indicazione degli organismi in esso rappresentati e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale.

Il comitato è presieduto dal presidente della giunta regionale o per sua delega dal componente della giunta incaricato del settore.

Gli atti per la costituzione del comitato consultivo e per il suo funzionamento sono promossi dal presidente della giunta regionale entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Qualora nel termine predetto non siano pervenute tutte le designazioni, il comitato è ugualmente costituito ed esercita le proprie funzioni con i membri già designati.

Il presidente del comitato può far intervenire alle adunanze altri esperti non componenti senza diritto di voto.

Art. 7.

Piano regionale dei trasporti

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentito il comitato di cui al precedente articolo, trasmette al consiglio per l'approvazione le proposte del piano regionale dei trasporti e del programma di cui al successivo art. 8.

Il piano regionale dei trasporti, in connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico generale e regionale, anche al fine di realizzare l'integrazione ed il coordinamento fra i diversi modi di trasporto:

a) determina gli obiettivi e gli indirizzi afferenti al sistema delle infrastrutture e dei servizi terrestri, aerei, marittimi e di navigazione interna, con i quali la Regione concorre all'elaborazione del piano generale nazionale dei trasporti e dei piani di settore;

b) fissa gli indirizzi e le direttive per la elaborazione dei programmi settoriali di intervento volti all'organizzazione, adeguamento e ristrutturazione delle infrastrutture e dei servizi di trasporto nella Regione;

c) coordina ed indirizza gli interventi degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore;

d) delimita gli ambiti territoriali dei bacini di traffico, individua i servizi interbacino ed indica i criteri, gli indirizzi ed i vincoli per la elaborazione ed il coordinamento dei piani di trasporto di bacino;

e) determina gli indirizzi volti a favorire la circolazione e l'uso dei mezzi collettivi di trasporto nei centri urbani.

Nella formazione del piano regionale dei trasporti la Regione assicura la partecipazione degli enti locali, degli enti pubblici, delle associazioni e degli organismi interessati, nonché delle Regioni finitime per i servizi di trasporto interregionali.

Art. 8.

Programma regionale dei servizi di trasporto pubblico locale

In attuazione del programma regionale di sviluppo la Regione approva il programma pluriennale di intervento per i servizi di trasporto pubblico locale. Tale programma dispone per un arco triennale, può essere aggiornato annualmente, assume come riferimento finanziario il bilancio pluriennale e determina:

a) l'individuazione delle province delegatarie delle funzioni relative ai servizi di trasporto interbacino;

b) le direttive, aggiuntive rispetto a quanto previsto dall'art. 24 della presente legge, per l'esercizio delle funzioni delegate, ivi compresi i criteri di rilascio delle concessioni;

c) la necessità di intervento sulle infrastrutture di trasporto in relazione alle esigenze del trasporto pubblico;

d) le risorse finanziarie necessarie e disponibili ripartite in contributi per l'esercizio e per gli investimenti, in relazione agli obiettivi oltreché territorialmente;

e) le modalità ed i criteri per la concessione dei contributi regionali per investimenti;

f) gli indirizzi di politica tariffaria;

g) le modalità, i dispositivi tecnici ed i parametri per la rilevazione della regolarità del servizio;

h) i criteri e le modalità di rilevazione, elaborazione e pubblicazione, in relazione anche al sistema informativo regionale, delle informazioni sugli aspetti quantitativi e qualitativi del trasporto delle persone anche ai fini della valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio offerto.

Nella formazione del programma di cui al presente articolo la Regione assicura il concorso delle province e la partecipazione degli enti, delle associazioni e degli organismi interessati.

Art. 9.

Piano di bacino

Il piano dei servizi di trasporto di bacino ha durata pluriennale pari a quella del programma regionale dei servizi di trasporto pubblico locale.

Il piano può essere aggiornato annualmente mediante apposite modifiche.

Il piano di bacino previa analisi della domanda e dell'offerta di trasporto e valutazione economica e funzionale delle strutture di produzione e dei loro effetti sul servizio determina:

a) il complesso dei programmi di esercizio di tutti i servizi costituenti la rete di bacino, compresi i programmi di esercizio dei servizi urbani di cui all'art. 4 definiti dai comuni e le modifiche o integrazioni da apportare ai servizi esistenti ed i relativi programmi di attuazione;

b) l'integrazione ed il coordinamento fra i diversi modi di trasporto, ivi compresi i programmi di sistemazione funzionale dei punti di interscambio;

c) le unità di gestione dei servizi e le relative modalità di gestione;

d) i programmi di adeguamento della rete infrastrutturale e degli impianti fissi alle esigenze del servizio di trasporto pubblico locale;

e) il programma economico e finanziario articolato nelle componenti dell'esercizio e degli investimenti, ivi compresi gli eventuali programmi di risanamento delle imprese;

f) le metodologie ed i criteri per la formazione dei piani del traffico e gli interventi per favorire la circolazione nei centri urbani;

g) gli atti di promozione e sostegno di forme associative tra enti locali per l'esercizio delle funzioni relative al trasporto;

h) l'entità e la dislocazione dei servizi di noleggio con autoveicoli.

Nessun servizio di trasporto tra quelli indicati alla precedente lettera *a*) potrà essere attivato se non ricompreso nel piano di bacino, tranne quelli concessi per esigenze straordinarie ai sensi dell'art. 14.

Art. 10.

Procedure per la formazione e l'approvazione del piano di bacino

Le province approvano il piano di bacino dei servizi di trasporto, tenuto conto dei piani di sviluppo socioeconomico delle comunità montane e dei piani di coordinamento e di sviluppo definiti dai comuni anche tramite le associazioni intercomunali e sentiti gli stessi enti.

Ai fini della formazione del piano di bacino, le province, in concorso con i comuni singoli o associati, organizzano specifiche conferenze di programmazione sui servizi di trasporto.

Il piano di bacino è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione entro trenta giorni dalla esecutività della deliberazione di approvazione.

Qualora il bacino di traffico interessi il territorio di due o più province, la predisposizione e l'approvazione del piano è effettuata d'intesa fra le province interessate con le modalità di cui ai commi precedenti.

Ove l'intesa non sia raggiunta entro sessanta giorni da apposita diffida del presidente della giunta regionale, all'approvazione del piano di bacino provvede il consiglio regionale, su proposta della giunta.

Le province adeguano il piano di bacino alle modifiche eventualmente intervenute nel programma regionale dei trasporti prima della sua scadenza, entro novanta giorni dall'approvazione delle modifiche stesse.

Le modifiche al piano di bacino sono adottate nel rispetto della procedura di cui ai commi precedenti.

Titolo III

GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 11.

Modi di gestione

I servizi di trasporto pubblico locale sono gestiti:

a) in economia, o mediante aziende speciali, dagli enti locali e da loro forme associative;

b) in regime di concessione.

Art. 12.

Concessione dei servizi di trasporto pubblico

Le concessioni sono accordate ad aziende pubbliche e private che posseggono comprovati requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per la gestione del servizio.

La concessione dei servizi di trasporto pubblico è rilasciata per unità di gestione secondo le indicazioni del programma regionale dei trasporti e dei piani di bacino.

La concessione è accordata sulla base di un apposito disciplinare contenente le condizioni di ordine tecnico, amministrativo ed economico, le modalità ed il programma di esercizio predisposto dall'autorità concedente e vincolante per la azienda concessionaria.

La concessione può avere durata massima di nove anni.

La concessione non può prevedere divieti di servizi né diritti di esclusività ed è rinnovabile su domanda dell'interessato presentata almeno sei mesi prima della scadenza.

Restano fermi gli obblighi a carico dei concessionari previsti dalla normativa vigente per il trasporto di effetti postali.

Per esigenze di pubblico interesse l'autorità concedente può autorizzare la sub-concessione dei servizi a condizione che il sub-concessionario offra tutte le garanzie in ordine alla regolarità e sicurezza dei medesimi.

Art. 13.

Pubblicità del procedimento di rilascio della concessione

L'autorità concedente dà notizia mediante avviso, da pubblicare per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e su almeno due organi di stampa quotidiana a larga diffusione e da inviare alle imprese di trasporto operanti nel bacino interessato e nei bacini limitrofi, dei servizi costituenti l'unità di gestione per il cui esercizio si intende provvedere mediante concessione.

Nell'avviso dovranno essere indicate le caratteristiche principali dei servizi ed in particolare:

a) il tipo di servizi che deve essere effettuato;

b) l'inizio e la durata della concessione;

c) il percorso e le esigenze che i servizi devono soddisfare;

d) il programma di esercizio, con gli orari e la frequenza dei servizi;

e) i requisiti dei mezzi da adibire ai servizi

L'avviso conterrà inoltre l'indicazione del termine, non inferiore comunque a sessanta giorni, entro il quale le imprese interessate potranno fare istanza per il rilascio della concessione, nonché l'indicazione dei documenti da presentare per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.

L'istanza dovrà essere accompagnata da un piano finanziario, organizzativo e tecnico per l'esercizio dei servizi. Le richieste di concessione per una stessa unità di gestione, sono assoggettate ad un esame comparativo da parte dell'autorità concedente.

L'esame di cui al comma precedente è pubblico e viene esperito in apposite conferenze cui sono invitati a partecipare tutte le imprese che hanno avanzato istanza nonché tutti gli enti locali e gli altri organismi interessati.

Dell'avvenuto rilascio della concessione è data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione per iniziativa dell'ente concedente entro trenta giorni.

Art. 14.

Concessione per esigenze straordinarie

In caso di esigenze straordinarie l'autorità concedente può procedere al rilascio di concessioni provvisorie, per linee non ricomprese nel piano di bacino, senza il rispetto delle procedure di cui al precedente articolo.

Tali concessioni hanno una durata non superiore a sei mesi e possono essere rinnovate una sola volta; la loro durata non può in alcun caso superare la scadenza del piano di bacino.

Del rilascio di tali concessioni è comunque data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 15.

Vigilanza sull'esercizio delle concessioni

L'autorità concedente impartisce le disposizioni necessarie per garantire la regolarità dell'esercizio dei servizi di trasporto ed esercita la relativa vigilanza.

A tal fine, l'autorità concedente ha facoltà di prendere visione dei documenti dell'azienda relativi alla gestione del servizio e di accedere liberamente agli uffici, alle vetture ed agli impianti fissi mediante propri funzionari.

Il concessionario ha l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni dell'autorità di vigilanza, di fornire tutti i dati richiesti e di fare quant'altro occorre per agevolare ai funzionari predetti l'assolvimento del proprio mandato.

L'autorità concedente individua i mezzi di trasporto impiegati in servizio che ritiene non presentino garanzie funzionali atte ad assicurare la qualità e regolarità del servizio. Per tali mezzi può richiedere ai competenti uffici statali l'effettuazione di controlli per verificarne la rispondenza alle caratteristiche previste e necessarie per i servizi di competenza.

L'autorità concedente può escludere dall'impiego del servizio i mezzi di trasporto che non presentino le necessarie garanzie funzionali ad assicurare la qualità e regolarità del servizio.

L'autorità stessa può inoltre, ove il concessionario non ottemperi alle disposizioni impartite, disporre la sospensione della concessione provvedendo comunque ad assicurare la prosecuzione del servizio stesso in danno del concessionario inadempiente.

Restano ferme le funzioni relative al controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti, operato ai sensi della legislazione vigente, dai competenti uffici statali.

Art. 16.

Modifiche delle concessioni

L'autorità concedente dispone la variazione nel percorso dei servizi a seguito di intervenute modifiche del piano di bacino.

L'autorità concedente può comunque introdurre in ogni momento, con un preavviso di almeno trenta giorni, sentito il concessionario, variazioni in ordine alle frequenze ed agli orari dei servizi, per sopravvenute esigenze eccezionali dell'utenza.

Tutti i provvedimenti di modifica sono inseriti nel disciplinare di concessione e vincolanti per le imprese concessionarie.

Art. 17.

Revoca e risoluzione della concessione

La concessione è revocata nel caso in cui l'unità di gestione per la quale è stata accordata non sia più ricompresa nel piano di bacino.

L'autorità concedente può provvedere alla risoluzione d'intesa con il concessionario, ove l'esercizio sia sospeso per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo entro un termine adeguato.

Art. 18.

Decadenza della concessione

Il concessionario incorre nella decadenza della concessione quando:

a) venga a perdere i requisiti di idoneità tecnica e/o finanziaria;

b) non inizi l'esercizio nel termine prefissato o, iniziato, lo abbandoni o lo interrompa o comunque lo effettui con ripetute irregolarità per cause non dipendenti da forza maggiore;

c) non ottemperi alle disposizioni dell'autorità concedente, con particolare riferimento alle modifiche alla concessione di cui all'art. 16.

La pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due diffide intimate al concessionario ed avviene trascorsi quaranta giorni dalla data della seconda diffida. Tra la intimazione della prima diffida e la seconda devono trascorrere almeno trenta giorni.

Art. 19.

Effetti della cessazione delle concessioni

La decadenza per inadempienza, il mancato rinnovo e la rinuncia alla concessione non attribuiscono il diritto ad alcun indennizzo.

Nei casi di revoca, risoluzione, decadenza o rinuncia alla concessione, l'autorità concedente può accordare la concessione medesima, in via provvisoria in attesa dello svolgimento delle procedure di cui all'art. 13 e comunque per non oltre sei mesi,

alle condizioni già ammesse ed approvate, ad altra azienda che presenti i necessari requisiti di idoneità tecnica, amministrativa e finanziaria.

Le attrezzature fisse e mobili ed il materiale rotabile potranno essere rilevati dal nuovo concessionario provvisorio o definitivo a prezzi di mercato, al netto degli eventuali contributi pubblici in conto capitale per investimenti non ammortizzati.

Al nuovo concessionario è fatto obbligo di assumere, facendone salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite, il personale del precedente concessionario risultante dal libro paga facente parte del ruolo organico del personale alla data di cessazione e afferente i servizi cessati.

Art. 20.
Servizi interregionali

Nei casi di servizi interregionali il cui percorso prevalente si svolga nel territorio toscano, l'avviso di cui all'art. 13 viene preventivamente inviato alla Regione finitima interessata che potrà avanzare le proprie osservazioni.

Parimenti, sono trasmesse alla Regione finitima interessata tutte le proposte di provvedimenti concernenti la concessione e l'esercizio del servizio per la parte del percorso ricadente nel territorio della Regione finitima stessa.

Le eventuali richieste di modifica alle proposte di cui ai commi precedenti dovranno essere avanzate entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta.

La Regione finitima può avanzare proposte di provvedimenti concernenti l'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla parte del percorso interessante il proprio territorio.

Nel caso di servizi interregionali il cui percorso prevalente si svolga nel territorio di altra Regione finitima, la giunta regionale, sentita la provincia e gli enti interessati, avanza proposte o esamina le eventuali proposte della Regione finitima circa le modalità di svolgimento del servizio con particolare riferimento al percorso interessante il territorio toscano.

Titolo IV

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Art. 21.
Servizi urbani

Le funzioni amministrative relative ai servizi urbani, non riservate ad organi statali, sono esercitate dal comune.

Al fine di garantire un migliore coordinamento dei servizi urbani fra di loro e con i servizi di bacino, i comuni possono esercitare le proprie funzioni anche tramite l'associazione intercomunale di cui alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 37.

I regolamenti comunali relativi ai servizi di noleggio e di piazza con autoveicoli individuati nel piano di bacino non sono soggetti ad alcuna approvazione ulteriore.

Art. 22.
Servizi di bacino ed interbacino
Attribuzione e delega delle funzioni

Sono attribuite, delegate e subdelegate alle province tutte le funzioni amministrative non di competenza di organi statali e non riservate alla Regione dal successivo art. 23, relative ai servizi di trasporto di bacino ed interbacino.

Nel caso in cui i servizi interessino il territorio di più province tutte le funzioni amministrative di cui al precedente comma sono delegate alla provincia nel cui territorio vi sia prevalenza di interesse secondo la individuazione di cui alla lettera *a*) dell'art. 8.

Art. 23.
Funzioni amministrative esercitate dalla Regione

Restano riservate alla Regione le funzioni concernenti:

1) la concessione di contributi per spese di investimento;

2) l'approvazione di progetti di opere per la realizzazione e l'ammodernamento di ferrovie in concessione;

3) le tasse sulle concessioni regionali di cui alla legge regionale 18 gennaio 1980, n. 5;

4) i servizi interregionali che interessano il territorio di regioni contermini.

Art. 24.
Indirizzi per l'esercizio delle funzioni delegate

L'esercizio delle funzioni delegate deve essere finalizzato agli obblighi e alle priorità indicate nel programma regionale dei servizi di trasporto pubblico locale e nei piani di bacino.

Dovranno inoltre essere osservati, ai sensi dell'art. 65 dello statuto, i seguenti indirizzi:

a) assicurare la massima tempestività nella realizzazione degli interventi programmati;

b) garantire l'economicità degli interventi stessi e la migliore esecuzione delle opere e dei servizi;

c) promuovere la partecipazione delle organizzazioni sociali ed economiche interessate.

Art. 25.
Oneri finanziari aggiuntivi di funzionamento

L'ammontare degli oneri finanziari aggiuntivi di funzionamento di cui al sesto comma dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30, è stabilito dalla legge regionale di bilancio, tenuto conto delle esigenze delle province di dotarsi di una adeguata struttura tecnico-operativa per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti articoli, nonché del personale regionale che, d'intesa con le province, alle stesse sarà comandato per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.

Titolo V

INTERVENTI FINANZIARI

Art. 26.
Oggetto degli interventi

Per favorire lo sviluppo del sistema regionale dei trasporti la Regione, in attuazione della presente legge, interviene finanziariamente per:

a) contribuire alle spese di investimento;

b) contribuire alle spese di esercizio;

c) realizzare o sostenere attività promozionali e di ricerca.

Capo I

Contributi per spese di investimento

Art. 27.
Criteri per la concessione dei contributi

La Regione, secondo le modalità ed i criteri fissati dal programma regionale dei servizi di trasporto pubblico locale e le indicazioni dei piani di bacino concede contributi per spese di investimento destinate ad interventi relativi:

a) all'acquisto ed ammodernamento dei mezzi di trasporto;

b) alla realizzazione o all'ammodernamento di infrastrutture, impianti fissi, nodi di interscambio e tecnologie di controllo;

c) alla realizzazione ed ammodernamento di officine deposito con le relative attrezzature, e di sedi;

d) alla rimozione delle barriere architettoniche nei servizi di pubblico trasporto ed all'acquisto e sistemazione di mezzi attrezzati per il trasporto degli handicappati.

I contributi sono concessi nella misura massima del 75 % della spesa ritenuta ammissibile.

I contributi possono essere elevati, con risorse finanziarie regionali, fino al 100 % della spesa ritenuta ammissibile per interventi straordinari espressamente previsti dal programma regionale.

I mezzi di trasporto, le infrastrutture, gli impianti fissi e quant'altro acquisito od ammodernato con i contributi di cui al presente articolo non possono essere alienati né mutati di destinazione, senza preventiva autorizzazione della provincia che ha erogato i contributi.

Nell'ipotesi di mutamento di destinazione o di alienazione a soggetti non esercenti servizi di trasporto nel territorio regionale, la provincia competente provvede al recupero dei contributi erogati in una quota del valore di mercato del bene al momento del mutamento di destinazione o dell'alienazione, corrispondente a quella dei contributi erogati sulla spesa ritenuta ammissibile.

La giunta regionale stipula con le imprese costruttrici di mezzi di trasporto apposite convenzioni con le quali sono fissate, per tutte le aziende beneficiarie dei contributi le condizioni di vendita e di consegna e le modalità di pagamento dei mezzi di trasporto da acquistare con i contributi pubblici.

Non sarà in alcun caso riconosciuta ammissibile una spesa maggiore di quella risultante dalla convenzione suddetta.

Art. 28.

Procedure per la concessione

Per beneficiare dei contributi per spese di investimento di cui all'art. 27, i soggetti pubblici e privati interessati rivolgono apposita domanda alla provincia competente entro il 31 marzo del primo anno di validità del programma regionale dei trasporti.

La domanda è corredata dai relativi piani aziendali di investimento per il successivo triennio.

Le province, entro il 31 maggio successivo, con il concorso dei comuni singoli o associati formulano alla Regione una proposta di programma complessivo.

La Regione, entro il successivo 31 ottobre, approva la concessione dei contributi ai beneficiari provvedendo al conseguente riparto delle disponibilità finanziarie fra le province

I contributi sono erogati ai beneficiari con delibera della provincia in base alla scadenza degli impegni contrattuali di pagamento e previa verifica della rispondenza dei lavori e delle commesse agli interventi ammessi a contributo.

Capo II

Contributi per spese di esercizio

Art. 29.

Criteri per il calcolo del costo economico standardizzato e dei ricavi del traffico presunti

I criteri per il calcolo del costo economico standardizzato e dei ricavi del traffico presunti rimangono determinati dal titolo I della legge regionale 3 gennaio 1984, n. 1.

Art. 30.

Concessione contributi esercizio

I contributi di esercizio per servizi di trasporto pubblico locale rimangono determinati dal titolo II della legge regionale 3 gennaio 1984, n. 1, fino all'approvazione del primo programma regionale dei servizi di trasporto pubblico locale di cui al precedente art. 8 della presente legge.

Dopo l'approvazione di tale programma e la conseguente ripartizione fra le province delle risorse finanziarie, le funzioni di competenza degli organi regionali di cui al titolo II della legge regionale 3 gennaio 1984, n. 1, sono delegate alle province.

Ad esse i soggetti rivolgono la domanda di contributo secondo le modalità di cui alla legge stessa.

Titolo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA TARIFFARIA

Art. 31.

La disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e la determinazione delle tariffe minime rimane regolata dalle norme di cui alla legge regionale 18 maggio 1983, n. 33.

Le funzioni esercitate dalla giunta regionale ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge stessa sono delegate alle province.

La comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della legge stessa è inviata anche alla provincia competente.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32.

Normativa transitoria per la formazione dei piani di bacino

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed in attesa del piano e del programma regionale dei trasporti, su proposta della giunta, sentite le province, il consiglio regionale provvede a fissare, in sede di prima applicazione, gli obiettivi ed i criteri per la formazione del piano regionale e dei piani di bacino dei servizi di trasporto pubblico locale in relazione alle esigenze del territorio e della mobilità delle persone e delle cose e ne determina l'ambito di norma riferito al territorio provinciale.

Con tale provvedimento il consiglio regionale determina inoltre:

a) la classificazione dei servizi di trasporto esistenti ai sensi dell'art. 4 della presente legge, la relativa individuazione degli enti delegati e gli indirizzi per la determinazione delle unità di gestione;

b) le direttive per l'esercizio della delega, ivi compresi i criteri di rilascio delle concessioni;

c) i criteri preliminari per il coordinamento e l'integrazione fra i diversi modi di trasporto;

d) gli indirizzi di politica tarrifaria.

Art. 33.

Proposte delle province per il primo programma regionale dei trasporti

In sede di prima applicazione le province adottano le proposte con le quali concorrono alla formazione del programma regionale dei servizi di trasporto pubblico locale congiuntamente all'approvazione dei piani di bacino, da avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della normativa transitoria di cui all'articolo precedente.

A tal fine le province, tenuto conto anche dei piani di sviluppo socio-economico delle comunità montane e dei piani di coordinamento e di sviluppo definiti dai comuni anche tramite le associazioni intercomunali e sentiti detti enti, inviano alla Regione le proposte relative agli atti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) dell'art. 8.

Art. 34.

Decorrenza della delega

La delega di funzioni di cui alla presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1985.

Art. 35.

Competenze nel Parco della Maremma e per il canale Pisa-Livorno

L'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione nelle acque interne relativamente al territorio di competenza del Parco della Maremma ed al canale Pisa-Livorno rimane regolato rispettivamente dall'art. 24 della legge regionale 22 maggio 1982, n. 52 e dalla legge regionale 29 giugno 1982, numero 37.

Art. 36.

Disposizioni finanziarie

Al finanziamento della spesa derivante dalla presente legge si provvede con appositi capitoli da iscrivere nel bilancio regionale per l'anno finanziario 1985.

Le singole leggi di bilancio stabiliscono, per ciascun anno, gli stanziamenti che occorrono per far fronte agli oneri di cui alla presente legge.

Art. 37.

Abrogazione

A decorrere dal 1° gennaio 1985 sono abrogate:

la legge regionale 19 aprile 1973, n. 25;

la legge regionale 28 maggio 1975, n. 57;

la legge regionale 26 luglio 1978, n. 51;

la legge regionale 4 dicembre 1978, n. 74;

la legge regionale 21 dicembre 1981, n. 23;

la legge regionale 7 settembre 1981, n. 72;

la legge regionale 14 dicembre 1981, n. 90;

la legge regionale 25 gennaio 1982, n. 8;

la legge regionale 6 dicembre 1982, n. 90.

Restano in vigore e di competenza regionale i provvedimenti amministrativi conseguenti ad impegni ed obbligazioni assunte dalla Regione entro il 31 dicembre 1984 ai sensi e per gli effetti delle leggi di cui al precedente comma.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 28 febbraio 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 gennaio 1984 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 20 febbraio 1984.

(1835)

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1984, n. **15.**

Modifica della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 73. Disciplina delle aperture di credito per il pagamento di spese regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 21 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 2 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 73, è aggiunto il seguente comma:

« La giunta regionale, per le aperture di credito autorizzate dal consiglio regionale, fissa di volta in volta, nella deliberazione di accreditamento dei fondi, gli importi massimi di assunzione diretta delle spese da parte del singolo funzionario delegato, comunque nell'ambito della casistica e dei valori di cui all'art. 8 della legge regionale 25 giugno 1981, n. 54 ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 9 è così sostituito:

« I predetti funzionari delegati possono assumere iniziative relativamente alle spese di cui al primo comma, nei limiti di L. 500.000 per ogni singola fornitura o prestazione e con l'osservanza della procedura prevista all'art. 7, penultimo comma, della legge regionale 7 aprile 1978, n. 23. Il limite di spesa predetto può essere superato per l'assunzione di spese aventi prezzi amministrati, tariffari o contrattualmente predeterminati, ed è aggiornato annualmente, con provvedimento della giunta regionale da adottarsi nel mese di gennaio, tenuto conto della variazione di percentuale verificatasi tra gli indici generali dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, al mese di settembre degli ultimi due anni ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 10 marzo 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 31 gennaio 1984 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 1° marzo 1984.

(2148)

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1984, n. **16.**

Integrazioni alla legge regionale n. 60/1982. Indennità di rimborso spese e trattamento economico di missione ai membri del comitato tecnico regionale istituito ai sensi della legge n. 949/1952 sull'artigiancassa e successive modifiche ai membri della commissione consultiva regionale per il commercio ambulante istituita ai sensi della legge n. 398/1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 24 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1, primo comma, della legge regionale 19 luglio 1982, n. 60 « Indennità rimborso spese e trattamento economico di missione ai membri del comitato tecnico regionale istituito ai sensi della legge 27 maggio 1952, n. 949 sull'artigiancassa e successive modificazioni; ai membri della commissione consultiva regionale istituita ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426; ai membri della commissione consultiva regionale per il commercio ambulante, istituita ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398, è aggiunta la seguente lettera *d*):

« *d*) commissione regionale di vigilanza sull'edilizia popolare ed economica, istituita ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, e successive modificazioni ».

Dopo l'art. 4 della legge suddetta è aggiunto il seguente art. 4-*bis*:

« Art. 4-*bis* - *Commissione regionale di vigilanza sull'edilizia popolare ed economica, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica* 23 *maggio* 1964, *n.* 655. — Ai componenti la commissione regionale di vigilanza sull'edilizia popolare ed economica ed al segretario della stessa è attribuita una indennità per ogni giornata di seduta, nella misura di:

L. 30.000 al presidente;

L. 22.500 agli altri componenti ».

Art. 2.

Agli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento — che avrà effetto a decorrere dall'anno 1984 — si provvede con i fondi stanziati sul cap. 00720 del bilancio 1984.

Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si provvede con le relative leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 14 marzo 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 7 febbraio 1984 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 9 marzo 1984.

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1984, n. **17.**

Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 1981, n. 78. Classificazione degli alberghi e degli alberghi residenziali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 24 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La dizione « alberghi residenziali », indicata nel titolo e nel testo della legge regionale 27 ottobre 1981, n. 78, è sostituita con la dizione « residenze turistico-alberghiere ».

Art. 2.

L'art. 1 della legge regionale 27 ottobre 1981, n. 78, è sostituito dal seguente:

« Art. 1 - *Finalità della legge.* — La presente legge detta criteri per la classificazione delle strutture ricettive che sono definite « alberghi » e « residenze turistico-alberghiere » ai sensi dei comma secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 27 ottobre 1981, n. 78, è così sostituito:

« Sono "alberghi" le aziende che possiedono i requisiti minimi di cui all'art. 5 della presente legge ed i requisiti indicati nella tabella *A* dell'allegato prontuario di classificazione ».

Al quinto comma dell'art. 2 della legge regionale 27 ottobre 1981, n. 78, le parole « appartamenti costituiti da uno o più locali » sono sostituite con le parole « almeno sette unità abitative arredate costituite da uno o più locali ».

Art. 4.

All'art 5 della legge regionale 27 ottobre 1981, n. 78, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti due comma:

« Ai fini della classifica gli "alberghi" devono comunque possedere, ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, i seguenti requisiti minimi:

a) almeno sette camere destinate alla ricettività;

b) almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;

c) un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera;

d) un locale ad uso comune ».

Al secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 27 ottobre 1981, n. 78, le parole « stelle da tre a cinque » sono sostituite con le parole « stelle da due a quattro ».

Art. 5.

All'art. 6 della legge regionale 27 ottobre 1981, n. 78, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma:

« La denuncia dei requisiti è accompagnata dalla richiesta di assegnazione di una determinata classificazione ».

Art. 6.

Dopo l'art. 8 della legge regionale 27 ottobre 1981, n. 78, sono aggiunti i seguenti tre articoli:

Art. 8-*bis* - *Consultazione delle associazioni di categoria.* — I comuni determinano le modalità di consultazione delle associazioni di categoria, ai fini delle assegnazioni e delle revisioni di classifica.

Agli stessi fini, nei comuni capoluogo ed in quelli turisticamente rilevanti viene istituita una commissione tecnico-consultiva.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale che individua gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti ai sensi dell'art. 4 della legge quadro 17 maggio 1983, n. 217, sono considerati comuni turisticamente rilevanti quelli al cui territorio è riconosciuta la qualità di stazione di cura, soggiorno e turismo nonché quelli in cui è obbligatoria l'applicazione dell'imposta di soggiorno, sulla base della normativa vigente.

Art. 8-*ter* - *Denominazione « lusso ».* — Gli alberghi classificati a cinque stesse assumono la denominazione aggiuntiva « lusso » mediante autorizzazione del comune, quando siano in possesso degli *standards* tipici degli esercizi di classe internazionale che verranno stabiliti con legge regionale.

I comuni autorizzano l'assunzione della denominazione « lusso » agli alberghi classificati a cinque stelle, su richiesta degli interessati, previo parere favorevole della giunta regionale.

Art. 8-*quater* - *Ricorso in opposizione.* — Contro i provvedimenti di classificazione e di revisione di classifica adottati dal comune è ammesso ricorso in opposizione.

Il ricorso deve essere presentato al comune entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento impugnato.

Su di esso il comune decide entro sessanta giorni dalla sua presentazione, scaduti i quali senza che il comune si sia pronunciato, il ricorso si intende respinto.

Art. 7.

L'art. 11 della legge regionale 27 ottobre 1981, n. 78, è sostituito dal seguente:

Art. 11 - *Sanzioni amministrative.* — E' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a L. 3.000.000 il titolare di azienda ricettiva che:

a) attribuisce al proprio esercizio con scritti stampati, ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo una attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata;

b) omette di inoltrare denuncia ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 6, e del primo comma dell'art. 8 ovvero denuncia elementi non veritieri o incompleti;

c) si rifiuta di fornire a comune le informazioni richiestegli, ai fini della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti dal comune stesso al medesimo fine;

d) non espone i segni distintivi esterni ed interni di cui all'art. 10.

In tutti i casi di recidiva, il comune dispone la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a trenta giorni.

I proventi delle sanzioni previste dal presente articolo sono devoluti al comune.

Sono fatte salve le disposizioni di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 « testo unico delle leggi sanitarie ».

Art. 8.

Il prontuario di classificazione e le relative tabelle *A* e *B* allegati alla legge regionale 27 ottobre 1981, n. 78, sono sostituiti dal prontuario di classificazione e dalle relative tabelle *A* e *B* allegati alla presente legge.

Art. 9.

All'art. 12 della legge regionale 27 ottobre 1981, n. 78, sono aggiunti i seguenti comma:

Il primo periodo di validità della classificazione degli alberghi e delle residenze turistico-alberghiere scade alla data del 31 dicembre 1987.

Sono confermati i provvedimenti di assegnazione di classifica adottati dai comuni fino all'entrata in vigore della presente legge, salva la possibilità di revisione di classifica, su richiesta dell'interessato o d'ufficio da parte del comune.

Resta fermo il termine di operatività di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 75.

Gli alberghi che non possiedono i requisiti di almeno sette camere destinate alla ricettività e di un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera mantengono fino al 31 dicembre 1985 la classifica loro attribuita, a condizione che entro il 31 dicembre 1984 presentino al comune un progetto di adeguamento e che realizzino tale progetto entro il 31 dicembre 1985.

Trascorsi inutilmente detti termini la classifica viene revocata e, conseguentemente, viene revocata la licenza di esercizio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 14 marzo 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 7 febbraio 1984 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 9 marzo 1984.

(*Omissis*).

(2149)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1984, n. **8**.

Norme per la proroga della legge regionale 28 novembre 1957, n. 25, istitutiva del centro regionale antimalarico e antinsetti (C.R.A.A.I.).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 13 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Limitatamente alle esigenze operative della campagna di interventi per il 1984, gli effetti della legge regionale 28 novembre 1957, n. 25, per quanto concerne le procedure, le strutture ed i mezzi, sono ulteriormente prorogati sino all'approvazione della legge di riforma del C.R.A.A.I. e comunque non oltre il 31 dicembre 1984.

Art. 2.

In relazione all'emergenza della lotta alla peste suina africana in Sardegna, il C.R.A.A.I. è autorizzato ad effettuare le operazioni di bonifica delle discariche libere di rifiuti solidi, secondo le indicazioni del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 12 marzo 1984

ROJCH

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1984, n. **9**.

Norme per agevolare l'esercizio del diritto al voto dei cittadini sardi residenti all'estero, per il rinnovo del consiglio regionale della Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 13 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale, in attesa della emanazione di analoghe provvidenze a livello nazionale, è autorizzata ad erogare ai cittadini emigrati, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sardegna, per la partecipazione alle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale della Sardegna, un contributo pari a:

L. 150.000 agli elettori provenienti dalla Francia, dalla Germania, dalla Svizzera, dall'Olanda, dal Belgio e dal Lussemburgo;

L. 200.000 agli elettori provenienti da altri Paesi dell'area europea;

50 per cento delle spese di viaggio in nave, treno ed aereo, per gli elettori provenienti dai Paesi extraeuropei.

Art. 2.

All'erogazione dei contributi di cui al precedente art. 1 si procede, ai sensi dell'art. 43 della legge 5 maggio 1983, n. 11, attraverso aperture di credito disposte con ordini di accreditamento a favore dei sindaci dei comuni della Sardegna.

I comuni dovranno far pervenire ai competenti uffici dell'amministrazione regionale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del presidente della giunta di convocazione dei comizi elettorali, la richiesta di accreditamento dei fondi, che riceveranno immediatamente a titolo di acconto, sulla base del computo degli emigrati elettori nella precedente consultazione, aumentato del 30 per cento.

Il contributo potrà essere ottenuto dall'interessato dietro presentazione di una apposita dichiarazione in cui si afferma di aver provveduto all'esercizio del voto, in calce alla quale il sindaco provvederà a porre gli estremi del certificato elettorale, vidimato dalla sezione elettorale, e del biglietto di viaggio.

Art. 3.

La legge regionale 7 maggio 1965, n. 14, è abrogata.

Art. 4.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in L. 3.000.000.000 fanno carico al capitolo dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio per l'anno finanziario 1984, corrispondente al cap. 02145 dello stato di previsione del bilancio per l'anno finanziario 1983 ed a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni in cui si svolgono le elezioni del consiglio regionale.

Agli stessi oneri si farà fronte con parte della maggior quota spettante alla Regione dell'imposta sulle persone fisiche ai sensi della legge 13 aprile 1983, n. 122.

Nel bilancio per l'anno 1984 la denominazione del predetto capitolo assumerà la seguente denominazione:

« Contributi nelle spese di viaggio agli elettori emigrati per favorire l'espletamento del diritto di voto in occasione delle elezioni della Sardegna ».

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 12 marzo 1984

ROJCH

(2281)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227